Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C.B. Padova
In caso di mancato recapito inviare
al CMP di Padova
per la restituzione al mittente previo pagamento resi



I Supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale n. 48
del 29 novembre 2006

S.S. N. 11

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 1 dicembre 2006 **€ 2,50**

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 040/3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 040/3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

A14
06_SS11_1_1_LRE_23

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2006, n. 23.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

TITOLO III

MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE DI SETTORE

Capo I

Modifiche alla legislazione regionale in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Art. 29 - *(Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 29/1967)*

Art. 30 - *(Modifiche alla legge regionale 65/1976)*

Art. 31 - *(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 34/1981)*

Art. 32 - *(Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 45/1985)*

Art. 33 - *(Modifiche alla legge regionale 16/1988)*

Art. 34 - *(Modifiche alla legge regionale 15/1991)*

Art. 35 - *(Modifiche alla legge regionale 8/1992)*

Art. 36 - *(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 29/1993)*

Art. 37 - *(Modifiche alla legge regionale 35/1993)*

Art. 38 - *(Modifiche alla legge regionale 32/1995)*

Art. 39 - *(Modifica all'articolo 17 della legge regionale 42/1995)*

Art. 40 - *(Modifiche alla legge regionale 25/1996)*

Art. 41 - *(Modifiche alla legge regionale 42/1996)*

Art. 42 - *(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 7/1998)*

Art. 43 - *(Modifica all'articolo 63 della legge regionale 12/1998)*

Art. 44 - *(Modifiche alla legge regionale 23/1999)*

Art. 45 - *(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 2/2000)*

Art. 46 - *(Modifiche alla legge regionale 15/2000)*

Art. 47 - *(Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale 21/2000)*

Art. 48 - *(Modifiche alla legge regionale 13/2001)*

Art. 49 - *(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 27/2002)*

Art. 50 - *(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 18/2004)*

Art. 51 - *(Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 18/2004)*

Art. 52 - *(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 12/2006)*

Capo II

Modifiche alla legislazione regionale in materia di ambiente ed edilizia

Art. 53 - *(Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 30/1987)*

Titolo I

Principi generali

Capo I

Principi e disposizioni generali

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, con la presente legge, disciplina il riordino delle funzioni e dei compiti esercitati

dall'Amministrazione regionale mediante il conferimento di funzioni agli Enti locali e la soppressione e semplificazione di procedimenti amministrativi.

Art. 2

(Principi)

1. Il conferimento e l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali è effettuato in conformità ai seguenti principi:

a) principi di sussidiarietà e adeguatezza, secondo i quali tutte le funzioni regionali che non attengono a esigenze unitarie per la collettività e il territorio regionale, sono conferite ai Comuni e alle Province, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative;

b) principi di completezza, omogeneità e unicità della responsabilità amministrativa, al fine di assicurare ai singoli enti l'unitaria responsabilità di servizi o attività amministrative omogenee e un'effettiva autonomia di organizzazione e di svolgimento;

c) principi di efficienza ed economicità, al fine di assicurare un adeguato esercizio delle funzioni, anche in forma associata, in considerazione delle diverse caratteristiche e dimensioni degli enti riceventi in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente;

d) principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli Enti locali nell'esercizio delle funzioni a essi conferite;

e) principio di trasferimento di risorse per l'esercizio delle funzioni conferite.

2. La Regione in riferimento alle funzioni conferite esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, monitoraggio e vigilanza.

Art. 3

(Decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei procedimenti)

1. Le funzioni e i procedimenti conferiti ai sensi della presente legge sono esercitati dagli Enti locali a decorrere dall'1 gennaio 2007. A tale fine è disposto il trasferimento di risorse.

2. Il personale regionale è trasferito agli Enti locali, con decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva ed è quantificato, sentito il Consiglio delle autonomie locali e previa informazione alla competente Commissione del Consiglio regionale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto del contingente di personale adibito allo svolgimento delle funzioni e dei procedimenti conferiti.

3. Il comma 2 si applica anche al trasferimento del personale di cui all'articolo 74 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e all'articolo 107, comma 10, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)).

Art. 4

(Efficacia della gestione delle funzioni conferite)

1. La Regione e gli Enti locali intereressati, al fine di perseguire indirizzi unitari, concordano e garantiscono, in sede di Consiglio delle autonomie locali, il massimo grado di efficacia dell'azione complessiva del sistema amministrativo regionale e locale, disponendo gli interventi necessari a garantire il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali.

2. La Regione e gli Enti locali interessati concordano, in sede di Consiglio delle autonome locali, le modalità di verifica e gli appositi correttivi per l'efficace esercizio delle funzioni conferite.

Art. 5

(Potere sostitutivo)

1. A tutela degli interessi unitari regionali, la Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali, nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio delle funzioni autorizzative conferite in forza della presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'Ente locale interessato e il Consiglio delle autonomie locali, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario.

Art. 6

(Riordino legislativo)

1. Con leggi regionali di riordino organico, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinato, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, il conferimento di funzioni, compiti amministrativi e relative risorse nelle seguenti materie:

a) pianificazione territoriale;

b) demanio marittimo con finalità turistico-ricreative;

c) demanio marittimo e demanio idrico regionale;

d) impianti a fune;

e) piste da sci;

f) energia;

g) viabilità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti);

h) trasporti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 111/2004;

i) orientamento al lavoro;

j) formazione connessa ai servizi dei Centri per l'impiego di cui all'articolo 21 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), per il reinserimento occupazionale dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro;

k) opere idrauliche, autorizzazioni idrauliche, concessioni di derivazione d'acqua, polizia idraulica e servizio di piena;

l) verifica sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zone sismiche;

m) ricezione delle denunce sulle opere in conglomerato cementizio armato e in struttura metallica;

n) gestione delle aree naturali protette (SIC, ZPS, biotopi e riserve naturali), con eccezione dei parchi regionali;

o) autorizzazioni all'immersione di materiali e al ripascimento delle fasce costiere.

Titolo II

Riordino di funzioni

Capo I

Riordino delle funzioni in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Art. 7

(Funzioni dei Comuni)

1. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna i Comuni esercitano le seguenti funzioni amministrative:

a) rilascio della certificazione di ubicazione di azienda in zona di montagna, collinare, svantaggiata, depressa, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani);

b) vidimazione dei registri carico-scarico di paste alimentari, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 aprile 2002 (Disposizioni applicative art. 12, commi 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari);

c) vidimazione dei registri dei produttori, trasportatori e trasformatori del latte, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 luglio 2003 (Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari);

d) certificazioni per il conseguimento di agevolazioni fiscali a favore della piccola proprietà contadina, ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604 (Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina).

Art. 8

(Conferimento di funzioni al Comune di Grado per la gestione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata)

1. È trasferita al Comune di Grado la gestione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata, istituita ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), come modificato dall'articolo 9, comma 62, della legge regionale 3/2002, facente parte del sistema delle aree naturali protette del Friuli Venezia Giulia.

2. La gestione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata è finalizzata alla conservazione delle specie animali e vegetali, alla difesa e al ripristino degli ambienti naturali, alla ricerca scientifica e alla promozione della conoscenza dei valori naturalistici. La gestione persegue con priorità il mantenimento e il miglioramento della diversità biologica delle zone umide per gli uccelli acquatici, tenendo in particolare considerazione le specie migratrici. La gestione persegue gli obiettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971).

3. Il Comune di Grado subentra nei rapporti di lavoro con il personale operaio addetto ai lavori di manutenzione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata, assunto con contratto di diritto privato a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58 (Norme sul personale dell'Azienda delle foreste della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 25 maggio 1966, n. 7), come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 8/1973.

Art. 9

(Funzioni delle Province)

1. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province esercitano le seguenti funzioni amministrative:

a) autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, ai sensi degli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti);

b) applicazione della disciplina in materia di raccolta del tartufo, di cui alla legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), a eccezione delle funzioni previste dall'articolo 9, come modificato dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 17/2006, dall'articolo 12, come da ultimo modificato dall'articolo 44, comma 1, lettera f), della presente legge, dall'articolo 14, come sostituito dall'articolo 44, comma 1, lettera h), della presente legge, e dai commi 1 e 2 dell'articolo 15, come sostituito dall'articolo 44, comma 1, lettera i), della presente legge;

c) autorizzazione alla raccolta di piante spontanee e per scopi scientifici, didattici e officinali, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 (Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78), come modificato dall'articolo 31, comma 1, della presente legge;

d) autorizzazione alla cattura temporanea per inanellamento a scopo scientifico, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio), come sostituito dall'articolo 36, comma 1, della presente legge.

2. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province esercitano le seguenti funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari:

a) contributi per promuovere la conoscenza, diffusione e valorizzazione dei sistemi razionali di coltivazione e conservazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate), come sostituito dall'articolo 29, comma 1, della presente legge;

b) contributi alle associazioni ornitologiche, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27 (Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della Regione Friuli Venezia Giulia), come sostituito dall'articolo 49, comma 1, della presente legge;

c) contributi ai Comuni per la gestione dei parchi comunali e intercomunali, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), come modificato dall'articolo 41, comma 1, lettera b), della presente legge;

d) incentivi ai conduttori dei fondi nei biotopi, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 42/1996, come sostituito dall'articolo 41, comma 1, lettera a), della presente legge;

e) contributi in materia di pesca e acquacoltura, ai sensi del decreto del Presidente della Regione 24 novembre 2004, n. 393/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 11, primo comma, numeri 4, 5, 7, 8 e 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 e dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 maggio 1998, n. 164, in materia di pesca e di acquacoltura);

f) contributi ai consorzi apistici, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la tutela dell'apicoltura e per la salvaguardia dell'ambiente naturale), come sostituito dall'articolo 33, comma 1, lettera g), della presente legge;

g) contributi per le fattorie didattiche, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), come modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera a), della presente legge;

h) contributi per gli interventi previsti dall'articolo 21 della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle «Strade del vino»), come da ultimo sostituito dall'articolo 47, comma 1, della presente legge.

Art. 10

(Conferimento di funzioni alla Provincia di Trieste relative alla Riserva naturale marina di Miramare)

1. È trasferita alla Provincia di Trieste la titolarità degli interventi a favore della Riserva naturale marina

di Miramare, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 17 marzo 1998, n. 7 (Interventi a favore della Riserva naturale marina di Miramare), come sostituito dall'articolo 42, comma 1, della presente legge, ivi compresa l'erogazione del contributo all'Associazione italiana World Wide Fund for nature (WWF), quale ente gestore della Riserva medesima.

Art. 11

(Conferimento di funzioni alle Comunità montane per la concessione del contributo per l'allevamento del bestiame nelle malghe e per la viabilità di accesso alle malghe e ai pascoli)

1. Sono trasferite alle Comunità montane le funzioni amministrative relative all'erogazione del contributo per l'allevamento del bestiame nelle malghe e per la viabilità di accesso alle malghe e ai pascoli, ai sensi del comma 3 dell'articolo 63 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 (Nuove norme in materia di incentivi ed interventi economici in agricoltura nonché norme di riprogrammazione del DOCUP obiettivo 5 b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II), come da ultimo sostituito dall'articolo 43, comma 1, della presente legge.

Art. 12

(Funzioni delle Province e delle Comunità montane)

1. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane, esercitano le seguenti funzioni amministrative:

a) rilascio dell'autorizzazione e del contrassegno al transito dei veicoli a motore nelle zone vincolate, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), come da ultimo modificati dall'articolo 34, comma 1, della presente legge;

b) rilevazione degli alberi monumentali, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 35 (Disposizioni per la tutela dei monumenti naturali e del patrimonio vegetale), come modificato dall'articolo 37, comma 1, lettera a), della presente legge.

2. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane, esercitano le seguenti funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari:

a) finanziamenti per il ripristino di strade vicinali danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche eccezionali, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 (Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale), come sostituito dall'articolo 32, comma 1, della presente legge;

b) contributi per la realizzazione e la manutenzione di strade vicinali, ai sensi dell'articolo 6, commi 14 e 15, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), come modificato dall'articolo 45, comma 1, della presente legge;

c) spese per interventi conservativi e di manutenzione dei monumenti naturali, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 35/1993, come modificato dall'articolo 37, comma 1, lettera b), della presente legge;

d) contributi ai consorzi forestali pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), come sostituito dall'articolo 30, comma 1, lettera d), della presente legge, dell'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42 (Disposizioni procedurali e modificazioni ed integrazioni di norme legislative diverse), come modificato dall'articolo 39, comma 1, della presente legge, e dell'articolo 9 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), come da ultimo modificato dall'articolo 48, comma 1, lettera b), della presente legge;

e) interventi straordinari per incrementare la produzione legnosa mediante piantagioni forestali a rapido ac-

crescimento, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 65/1976, come sostituito dall'articolo 30, comma 1, lettera a), della presente legge;

f) concorso nelle spese dei produttori biologici, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia), come da ultimo modificato dall'articolo 38, comma 1, lettera a), della presente legge;

g) contributi per l'alimentazione biologica, tipica e tradizionale nelle mense pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), come da ultimo modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera c), e dall'articolo 68, comma 1, lettera vv), della presente legge;

h) contributi per iniziative di educazione alimentare, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 15/2000;

i) contributi per lo sviluppo dell'apicoltura, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 16/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 33, comma 1, lettere a), b) e c), e dall'articolo 68, comma 1, lettera o), della presente legge;

j) contributi agli operatori agrituristici per interventi strutturali sugli immobili aziendali, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), come sostituito dall'articolo 40, comma 1, lettera a), della presente legge.

3. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Comunità montane e le Province di Trieste e di Gorizia esercitano la funzione di concessione ed erogazione di contributi ai proprietari di fondi agricoli e forestali e ai consorzi agro-silvo-pastorali e altre forme associative per spese di permuta e compravendita di fondi agricoli, sostenute da residenti in zone svantaggiate, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 (Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura montana), come modificato dall'articolo 35, comma 1, della presente legge, dell'articolo 4 della legge regionale 13/2001, come modificato dall'articolo 48, comma 1, della presente legge, e dell'articolo 10 della legge regionale 13/2001.

Capo II

Riordino delle funzioni in materia di ambiente ed edilizia

Art. 13

(Funzioni dei Comuni in materia di inquinamento atmosferico)

1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni relative all'elaborazione dei piani di azione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione di gestione della qualità dell'aria ambiente) e dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria), nelle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento, rispettivamente, dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dei livelli di ozono.

Art. 14

(Funzioni dei Comuni in materia di determinazione del valore venale degli immobili)

1. Sono conferite ai Comuni le funzioni amministrative relative alla determinazione del valore venale degli immobili, delle opere o loro parti abusivamente eseguiti, ai fini dell'applicazione delle sanzioni urbanistiche di cui alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica).

Art. 15

(Funzioni delle Province in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 127 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in

materia ambientale), e successive modifiche, sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative all'istruttoria e al rilascio delle autorizzazioni in relazione alle attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Art. 16

(Contributi per lo smaltimento dell'amianto)

1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi per lo smaltimento dell'amianto, ai sensi dell'articolo 16 (Misure incentivanti il corretto smaltimento dell'amianto) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, come da ultimo modificato dagli articoli 57, comma 1, e 68, comma 1, lettera nn), della presente legge.

Art. 17

(Contributi per impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)

1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi per la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 31 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), come da ultimo modificato dall'articolo 53, comma 1, della presente legge.

Art. 18

(Autorizzazioni alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti)

1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative previste dall'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, dell'1 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle richieste del documento uniforme, modulo di notifica 54/A, di cui all'articolo 42 del regolamento (CEE) n. 259/93, già presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina gestione rifiuti, alla data dell'1 gennaio 2007.

Art. 19

(Competenze delle Province in materia di inquinamento atmosferico)

1. Sono di competenza delle Province le funzioni relative:

a) alla programmazione e alla realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione degli obiettivi fissati dai piani regionali di miglioramento e di mantenimento della qualità dell'aria di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 351/1999;

b) al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera da parte di impianti nuovi e di impianti già esistenti, nonché alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra località degli impianti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183);

c) all'attività di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti di cui alla lettera b);

d) all'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di inerzia nella predisposizione e nell'attuazione dei piani di azione comunali.

2. Le Province prevedono misure di semplificazione per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione di cui al comma 1, lettera b), nei confronti delle imprese che hanno ottenuto la registrazione ai sensi del regola-

mento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Art. 20

(Contributi in materia di risparmio energetico)

1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi in materia di risparmio energetico.

2. Le Province incentivano l'uso razionale dell'energia concedendo a privati e agli enti pubblici contributi in conto capitale, fino a una percentuale massima dell'80 per cento della spesa ammissibile, per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia, anche mediante la realizzazione di progetti sperimentali.

3. Le singole fattispecie di interventi finanziabili, la relativa percentuale di finanziamento, i criteri e le modalità per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti con regolamento provinciale.

Capo III

Riordino delle funzioni in materia di energia

Art. 21

(Funzioni dei Comuni)

1. In materia di energia i Comuni esercitano le seguenti funzioni:

a) promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, attività in materia di controllo e di uso razionale di energia;

b) individuazione delle aree idonee alla realizzazione di reti di teleriscaldamento e relativi impianti;

c) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza uguale o inferiore a 10 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;

d) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza uguale o inferiore a 10 megawatt termici;

e) autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che interessano esclusivamente il territorio comunale;

f) installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli minerali di capacità fino a 3.000 metri cubi, esclusi impianti e depositi dotati di oleodotti.

2. In materia di energia i Comuni, in forma associata o mediante delega alle Province, esercitano le seguenti funzioni:

a) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza maggiore di 10 e inferiore o uguale a 25 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;

b) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza maggiore di 10 e inferiore o uguale a 25 megawatt termici.

Art. 22

(Funzioni delle Province)

1. In materia di energia le Province esercitano le seguenti funzioni:

a) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza maggiore di 25 e inferiore a 50 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;

b) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza maggiore di 25 e inferiore a 50 megawatt termici;

c) controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10);

d) autorizzazioni relative alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che interessano più territori comunali della medesima provincia.

Capo IV

Riordino delle funzioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, di mobilità e trasporto pubblico locale

Art. 23

(Funzioni delle Province in materia di mobilità e trasporto pubblico locale)

1. In materia di mobilità e infrastrutture di trasporto le Province esercitano le funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari, anche mediante utilizzo diretto di finanziamenti previsti da leggi statali a favore della Regione, nelle seguenti materie:

a) realizzazione di pensiline e infrastrutture previste nel Piano regionale del trasporto pubblico locale;

b) promozione del trasporto pubblico locale;

c) progettazione e realizzazione di piste e itinerari ciclabili da parte dei Comuni.

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1, lettera c), gli interventi facenti parte della Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale (ReCIR), come individuata con la deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2006, n. 2297 (L.R. 14/1993 - individuazione della rete di viabilità ciclabile di interesse regionale ReCIR), e successive integrazioni.

3. Fino all'adozione del Piano regionale della viabilità e del trasporto ciclistico di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1993, n. 14 (Norme per favorire il trasporto ciclistico), le Province operano sulla base dei Piani provinciali della viabilità e del trasporto ciclistico di cui all'articolo 3 della medesima legge, dando priorità ai tronchi funzionali di itinerari ciclabili previsti dalla ReCIR secondo gli indirizzi unitari definiti con deliberazione della Giunta regionale.

4. Le funzioni autorizzative assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche, sono trasferite alle Province. Le funzioni sono svolte dalla Provincia di partenza nel caso in cui le gare da autorizzare interessino il territorio di più Province.

Art. 24

(Funzioni dei Comuni in materia di paesaggio)

1. Ai Comuni è trasferita la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativamente agli interventi sui corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), relativi alla posa di condutture, infrastrutture a rete e impianti finalizzati alla distribuzione locale di servizi di interesse pubblico.

Capo V

Riordino delle funzioni in materia di cultura, sport e tempo libero e politiche giovanili

Art. 25

(Funzioni dei Comuni)

1. Nelle materie della cultura, dello sport e tempo libero e delle politiche giovanili, i Comuni singoli o associati esercitano le seguenti funzioni, qualora rivestano preminente interesse locale:

a) promozione e sostegno economico di attività e di iniziative culturali, realizzate da organismi pubblici e privati senza fini di lucro nei settori della cultura e dello spettacolo;

b) promozione e sostegno economico di manifestazioni sportive e ricreative realizzate da associazioni senza fini di lucro e da enti di promozione della cultura sportiva;

c) costruzione, ampliamento, miglioramento di impianti sportivi e recupero di impianti sportivi in disuso;

d) promozione e sostegno economico delle attività realizzate dai soggetti pubblici e privati che gestiscono centri di aggregazione giovanile;

e) sostegno degli investimenti realizzati da soggetti pubblici e privati per l'adeguamento di strutture destinate a centri di aggregazione giovanile.

Art. 26

(Funzioni delle Province)

1. Nelle materie della cultura, dello sport e tempo libero e delle politiche giovanili, le Province esercitano le funzioni previste dall'articolo 25, qualora rivestano preminente interesse provinciale.

2. Le Province esercitano le funzioni attinenti alla promozione delle attività realizzate da organismi pubblici o privati senza fini di lucro per la tutela della lingua friulana e delle parlate minori.

3. Le Province esercitano le funzioni relative alla concessione di assegni di studio agli alunni residenti nei rispettivi territori e iscritti a scuole dell'obbligo e secondarie non statali, parificate o paritarie, istituite senza fini di lucro.

4. Le Province esercitano le funzioni relative alla concessione di contributi alle Società di Mutuo Soccorso.

Art. 27

(Funzioni della Regione)

1. Nelle materie di cui agli articoli 25 e 26, rimane di competenza della Regione l'esercizio delle funzioni relative al finanziamento di attività, iniziative e manifestazioni, di preminente interesse regionale, ivi comprese le attività, iniziative e manifestazioni realizzate dai Comuni capoluogo o dalle grandi istituzioni culturali operanti nel loro territorio, individuate espressamente con norma di legge, nonché l'esercizio della funzione di finanziamento degli investimenti per impianti sportivi di grandi dimensioni riferibili a un bacino di utenza di ampiezza almeno provinciale.

Capo VI

Soppressione di procedimenti regionali

Art. 28

(Procedimenti soppressi)

1. In materia di mobilità e infrastrutture di trasporto sono soppressi i procedimenti relativi alla concessione ed erogazione dei seguenti incentivi:

a) contributi per la diffusione di veicoli a ridotto inquinamento;

b) contributi per l'acquisto di veicoli elettrici, accumulatori e infrastrutture collegate;

c) contributi ai Comuni per l'acquisto di scuolabus;

d) finanziamenti ai Comuni per la progettazione e la realizzazione di piste ciclabili, con esclusione degli interventi facenti parte della Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale.

2. È soppresso il parere regionale preventivo sui progetti relativi alla viabilità, limitatamente alle strade statali e provinciali, alle ferrovie e alle infrastrutture energetiche di cui all'articolo 22 delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale generale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0826/Pres. del 15 settembre 1978, nonché il parere preventivo sulla localizzazione, costituzione e ampliamento in territorio regionale di impianti di produzione, trasporto, deposito e distribuzione di energia da effettuarsi da Enti pubblici e privati, di cui all'articolo 25, commi secondo e terzo, delle medesime norme di attuazione.

3. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna sono soppressi:

a) i procedimenti relativi alla concessione ed erogazione dei seguenti incentivi:

   1) spese per studi, indagini, osservazioni e sperimentazioni in campo forestale e naturalistico;

   2) contributi per danni agli alveari causati da lapicidi;

   3) incentivi per la diffusione del servizio di impollinazione;

   4) contributi straordinari alle associazioni e ai consorzi di comunioni familiari montane per concorso nelle spese di primo impianto;

b) il procedimento relativo al rilascio di certificazione per l'esenzione INVIM.

4. In materia di pianificazione territoriale, urbanistica, mobilità e trasporto pubblico locale sono soppressi i procedimenti relativi alla concessione ed erogazione dei seguenti contributi e incentivi:

a) incentivi finanziari per la redazione dei piani urbani del traffico;

b) incentivi finanziari per la realizzazione di parcheggi urbani pubblici;

c) incentivi finanziari per l'adeguamento degli autobus per l'utilizzo da parte dei soggetti diversamente abili;

d) incentivi finanziari per l'acquisto e la trasformazione dei taxi per l'utilizzo da parte dei soggetti diversamente abili;

e) incentivi finanziari per l'acquisto, la trasformazione e l'adeguamento dei taxi al fine di promuovere azioni concrete per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal traffico.

Titolo III

Modifiche alla legislazione regionale di settore

Capo I

Modifiche alla legislazione regionale in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Art. 29

(Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 29/1967)

1. L'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate), come modificato dall'articolo 6, comma 67, della legge regionale 1/2005, è sostituito dal seguente:

«Art. 11

1. Le Amministrazioni provinciali sono autorizzate a concedere contributi a Comuni, enti, istituti, associazioni, consorzi e comitati e a sostenere spese dirette per l'organizzazione di manifestazioni e convegni e per l'attuazione di iniziative atte a promuovere la conoscenza dei sistemi razionali di coltivazione e conservazione, trasformazione e vendita delle produzioni di cui alla presente legge, nonché la loro diffusione e valorizzazione.».

Art. 30

(Modifiche alla legge regionale 65/1976)

1. Alla legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3

1. Al fine di realizzare un programma straordinario di interventi per l'incremento della produzione legnosa, le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane concedono, a favore di enti e imprese, singole o associate, contributi per l'impianto e le cure colturali relative al primo anno, di specie forestali a rapido accrescimento, con priorità per le piantagioni realizzate da cooperative, da coltivatori diretti o da piccole imprese.»;

b) l'articolo 4, come da ultimo modificato dall'articolo 1, commi 7 e 8, della legge regionale 20/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 4

1. I contributi di cui all'articolo 3 sono concessi per superfici minime, di un ettaro nei territori di pianura e di mezzo ettaro nei territori di montagna, anche se formate da appezzamenti non contigui.

2. I beneficiari sono obbligati a non eseguire trasformazioni colturali, sui terreni oggetto dell'impianto, per un periodo di otto anni per il pioppo e di quindici anni per le altre specie.

3. Il periodo di tempo di cui al comma 2 decorre dalla data in cui l'ente concedente riceve la comunicazione di conclusione dei lavori da parte del beneficiario. L'ente concedente può prevedere sanzioni nei riguardi dei beneficiari che non rispettano tale obbligo di comunicazione.»;

c) l'articolo 5, come sostituito dall'articolo 1, comma 9, della legge regionale 20/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 5

1. L'impegno di spesa relativo ai contributi concessi ai sensi dell'articolo 3 è assunto sulla base dei singoli preventivi di spesa, conformi al prezziario unico stabilito dalla Regione.

2. In sede di collaudo degli impianti l'ente concedente accerta, ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), la provenienza o l'identità clonale dei materiali di riproduzione utilizzati.»;

d) l'articolo 8, come da ultimo modificato dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale 10/1997, è sostituito dal seguente:

«Art. 8

1. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate a concedere al Consorzio boschi carnici, agli altri consorzi forestali pubblici e privati, alle associazioni di imprese boschive costituite da almeno dieci soci e ad aziende speciali, sulla base di progetti o programmi specifici, contributi:

a) per la gestione e il potenziamento dei beni silvo - pastorali dei Comuni a essi affidati o direttamente acquistati o comunque avuti in gestione, fino al 75 per cento delle spese correnti, ivi compresi gli oneri per la redazione dei piani di intervento previsti dalle vigenti disposizioni;

b) per il miglioramento e l'incremento del patrimonio silvo - pastorale fino al 100 per cento della spesa, nel caso in cui i soggetti beneficiari siano pubblici, e fino al 60 per cento della spesa nel caso in cui i soggetti beneficiari siano consorzi forestali privati. In entrambi i casi il contributo va commisurato, previa valutazione di congruità da parte della Direzione centrale della Regione competente in materia di risorse forestali o dell' Ufficio tecnico erariale (UTE), al valore agricolo medio del terreno fissato ai sensi delle leggi vigenti, cui vanno aggiunti gli oneri di contratto.

2. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate a concedere anticipazioni:

a) pari al 50 per cento delle spese di cui alla lettera a) del comma 1, quali risultanti dal bilancio di previsione;

b) fino al 90 per cento delle spese di cui alla lettera b) del comma 1, quali risultanti dal preventivo dei miglioramenti o degli acquisti incrementativi.»;

c) al primo comma dell'articolo 9, le parole «Gli oneri previsti dagli articoli 1, 2, 6, 7, 8» sono sostituite dalle seguenti: «Gli oneri previsti dagli articoli 1 e 2».

Art. 31

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 34/1981)

1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 (Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78), è sostituto dal seguente:

«1. La raccolta delle piante spontanee o di parte di esse, comprese quelle elencate all'articolo 2, è consentita esclusivamente per scopi scientifici, didattici e officinali, previa autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.».

Art. 32

(Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 45/1985)

1. L'articolo 10 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 (Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale), è sostituito dal seguente:

«Art. 10

1. Per il ripristino delle strade classificate vicinali le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane possono concedere le provvidenze previste dall'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38).».

Art. 33

(Modifiche alla legge regionale 16/1988)

1. Alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la tutela dell'apicoltura e per la salvaguardia dell'ambiente naturale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 3, come da ultimo modificato dall'articolo 211, comma 2, della legge regionale 5/1994, le parole «l'Amministrazione regionale può» sono sostituite dalle seguenti: «le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane possono»;

b) al comma 9 dell'articolo 3, come modificato dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 20/1992, le

parole «agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «alle Province e, nei territori di rispettiva competenza, alle Comunità montane»;

c) al comma 11 dell'articolo 3 le parole «L'Amministrazione regionale, con apposite convenzioni, può» sono sostituite dalle seguenti: «Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane, con apposite convenzioni, possono»;

d) al comma 1 dell'articolo 5 le parole «nonché per gli acquisti per la ricostituzione della consistenza degli alveari di cui all'articolo 4,» sono soppresse;

e) al comma 1 dell'articolo 7, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 20/1992, le parole «dagli articoli 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 3»;

f) al comma 3 dell'articolo 7, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 20/1992, le parole «agli articoli 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3»;

g) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9

(Contributi ai consorzi apistici provinciali per attività istituzionali)

1. Le Province concedono ai consorzi apistici provinciali contributi per la realizzazione di programmi di attività ricomprendenti una o più delle seguenti finalità:

a) corsi di formazione e aggiornamento per apicoltori;

b) conferenze divulgative su argomenti inerenti all'apicoltura;

c) programmi di assistenza tecnica e amministrativa a favore degli apicoltori;

d) studi e ricerche in materia apistica, da affidare anche a esperti esterni, ed eventuale divulgazione dei risultati a mezzo pubblicazioni;

e) attività promozionali dirette a una migliore conoscenza e alla diffusione e valorizzazione dei prodotti dell'apicoltura anche mediante la realizzazione di marchi di tutela.

2. La misura dei contributi non può superare il 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile; su tali contributi viene accordato un anticipo pari al 60 per cento.

3. Possono altresì essere concessi a favore dei consorzi apistici contributi, sino al 90 per cento sulle spese di gestione, previa approvazione di un preventivo annuale riflettente dette spese.

4. Su tali contributi può essere accordato un anticipo pari all'80 per cento.».

Art. 34

(Modifiche alla legge regionale 15/1991)

1. Alla legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 dell'articolo 3, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 39/1992, le parole «presso la tesoreria regionale» sono soppresse;

b) al comma 1 dell'articolo 5, come sostituito dall'articolo 75, comma 5, della legge regionale 42/1996, le parole «dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «dalle Province e, nei territori di rispettiva competenza, dalle Comunità montane»;

c) al comma 1 dell'articolo 6, come sostituito dall'articolo 75, comma 6, della legge regionale 42/1996, le

parole «Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste» sono sostituite dalle seguenti: «Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane»;

d) al comma 2 dell'articolo 6, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 39/1992, la parola «Ispettorato» è sostituita dalla seguente: «ente»;

e) al comma 5 dell'articolo 6 le parole «L'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «L'ente emittente»;

f) al comma 5 bis dell'articolo 6, come aggiunto dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 39/1992, le parole «al competente Ispettorato ripartimentale» sono soppresse.

Art. 35

(Modifiche alla legge regionale 8/1992)

1. Alla legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 (Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura montana), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 3 dopo la parola «concessi» sono inserite le seguenti: «dalle Comunità montane e dalle Province di Trieste e di Gorizia»;

b) al comma 1 dell'articolo 7 le parole «agli articoli 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2».

Art. 36

(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 29/1993)

1. L'articolo 6 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio), è sostituito dal seguente:

«Art. 6

1. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento è autorizzata dalle Province su conforme parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, ai sensi dell'articolo 4 della legge 157/1992.

2. L'autorizzazione determina le modalità di cattura, di inanellamento e di rilascio degli esemplari, in conformità alle direttive dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

3. Il titolare dell'autorizzazione deve aver superato l'esame previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 157/1992.».

Art. 37

(Modifiche alla legge regionale 35/1993)

1. Alla legge regionale 8 giugno 1993, n. 35 (Disposizioni per la tutela dei monumenti naturali e del patrimonio vegetale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini della predisposizione dell'Inventario, le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane trasmettono alla Direzione centrale della Regione competente in materia di risorse forestali, le informazioni di cui al comma 1, relative ai beni da tutelare siti sul proprio territorio.»;

b) al comma 4 dell'articolo 4 le parole «La Direzione regionale delle foreste e dei parchi provvede» sono sostituite dalle seguenti: «Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane provvedono».

Art. 38

(Modifiche alla legge regionale 32/1995)

1. Alla legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'articolo 12, come sostituito dall'articolo 20, comma 8, della legge regionale 12/2003, è sostituito dal seguente:

«4. Per lo svolgimento dell'attività di controllo e certificazione effettuata dagli Organismi riconosciuti a livello nazionale di cui all'articolo 7, le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate, ove non in contrasto con le disposizioni comunitarie o nazionali, a stipulare convenzioni annuali con gli stessi per concorrere a sostenere le relative spese. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono inoltre autorizzate a concedere aiuti per i controlli dei metodi di coltivazione biologica di cui al regolamento (CEE) n. 2092/1991 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, fino a un massimo del 100 per cento delle spese effettivamente sostenute a tale scopo. Tale tasso di aiuto può raggiungere:

a) il 100 per cento della spesa effettivamente sostenuta per i controlli svolti sulle aziende agricole totalmente biologiche operanti sul territorio regionale;

b) il 70 per cento delle spese effettivamente sostenute per le aziende miste ricadenti nelle aree di cui alla direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), e nelle aree destinate dal Piano urbanistico regionale generale (PURG) a parco naturale o ad ambito di tutela ambientale;

c) il 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per le aziende miste che non ricadono nelle aree di cui alla direttiva 75/273/CEE ovvero nelle aree destinate dal PURG a parco naturale o ad ambito di tutela ambientale.»;

b) l'articolo 13, come modificato dall'articolo 37, comma 3, della legge regionale 31/1996, è sostituito dal seguente:

«Art. 13

(Criteri e modalità di concessione dei contributi)

1. Ai produttori agricoli singoli o associati conduttori di aziende biologiche di cui all'articolo 2, comma 2, viene riservata priorità per gli interventi contributivi su opere di miglioramento fondiario, comprese siepi e alberature, previsti da normative comunitarie, nazionali e regionali. Analoga priorità viene riservata ai produttori agricoli conduttori di aziende biologiche miste di cui dell'articolo 2, comma 3, purché la maggior parte della produzione lorda vendibile ottenibile provenga da processi produttivi agricoli biologici.

2. Ai preparatori singoli o associati conduttori di aziende di trasformazione biologica viene riservata priorità per gli interventi contributivi sulle opere strutturali, di acquisto e miglioramento degli impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti biologici previsti da normative comunitarie, nazionali e regionali.».

Art. 39

(Modifica all'articolo 17 della legge regionale 42/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 (Liquidazione di contributi concessi ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 65/1976) della legge regionale 42/1995, le parole «L'Amministrazione regionale è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate».

Art. 40

(Modifiche alla legge regionale 25/1996)

1. Alla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 11, della legge regionale 13/2002, è sostituito dal seguente:

«Art. 17

(Incentivi agli operatori agrituristici)

1. Gli incentivi agli operatori agrituristici, nella forma di contributi, sono concessi dalle Province e, nei territori di rispettiva competenza, dalle Comunità montane per i seguenti scopi:

a) il restauro, il risanamento conservativo, la ristrutturazione, il recupero edilizio, l'ampliamento, la manutenzione straordinaria e ogni altro intervento edilizio, esclusa la manutenzione ordinaria degli immobili esistenti e loro pertinenze da destinare all'attività agrituristica;

b) interventi edilizi a strutture agrituristiche in attività, prive delle caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b);

c) l'arredamento e l'attrezzatura dei locali compresi negli immobili destinati ad attività agrituristica con esclusione del materiale d'uso per la gestione dell'attività stessa;

d) la realizzazione, l'allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili;

e) la realizzazione di impianti idrici, igienico sanitari, elettrici, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, impianti telefonici compresi i relativi allacciamenti necessari per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d);

f) la realizzazione, l'allestimento di piccoli impianti per attività ricreative, sportive e culturali;

g) il mantenimento, la salvaguardia e la valorizzazione delle condizioni ambientali nei territori di ubicazione dell'azienda agrituristica;

h) interventi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche per rendere i locali destinati all'agriturismo accessibili alle persone fisicamente impedite;

i) la realizzazione di locali ed impianti da adibire alla macellazione, lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare all'attività agrituristica, nonché l'acquisto della relativa attrezzatura; sono ammessi anche gli impianti mobili di macellazione;

j) interventi relativi alla predisposizione del natante ai fini dell'attività di pescaturismo, comprese le attrezzature per la sicurezza della navigazione e i mezzi di salvataggio;

k) la realizzazione, l'adeguamento, l'allestimento, incluse attrezzature necessarie, dei locali per le attività di fattorie didattiche a condizione che all'interno dell'impresa agricola ci sia almeno un componente che abbia frequentato il corso di formazione previsto e che l'impresa stessa ottenga l'accreditamento da parte dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) entro un anno dal collaudo delle opere realizzate.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi in conformità alla regola concernente gli aiuti «de minimis» nella misura massima del 60 per cento della spesa ammessa nei Comuni ricompresi nella direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), e nella misura massima del 40 per cento nel restante territorio regionale.

3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 consistono in contributi in conto capitale.

4. Le Province e le Comunità montane devono procedere a idonee forme di pubblicizzazione per gli interventi oggetto di contributo, da attuarsi anche mediante avviso da affiggersi all'albo pretorio dei Comuni facenti parte dei rispettivi ambiti territoriali di riferimento.»;

b) al comma 1 dell'articolo 18 le parole «dagli articoli 16 e 17» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 16».

Art. 41

(Modifiche alla legge regionale 42/1996)

1. Alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 bis dell'articolo 4, come inserito dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 13/1998, è sostituito dal seguente:

«2 bis. Nei biotopi naturali istituiti ai sensi del comma 1:

a) l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la realizzazione degli interventi e delle opere necessarie alla conservazione, al miglioramento e al mantenimento della biodiversità, nonché le spese per la realizzazione degli interventi e delle opere relative alla fruizione didattica e allo svolgimento della ricerca scientifica e delle spese per l'acquisizione di terreni di particolare pregio naturalistico;

b) le Amministrazioni provinciali sono autorizzate a concedere ai conduttori dei fondi incentivi anche pluriennali, cumulabili con i benefici derivanti dai regolamenti comunitari in materia di agroambiente, per il perseguimento delle finalità istitutive del biotopo interessato.»;

b) il comma 6 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il parco comunale o intercomunale è gestito dai Comuni singoli o convenzionati ai quali le Amministrazioni provinciali sono autorizzate a concedere contributi per le spese di gestione nella misura massima del 60 per cento delle spese ammissibili.».

Art. 42

(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 7/1998)

1. L'articolo 1 della regionale 17 marzo 1998, n. 7 (Interventi a favore della Riserva naturale marina di Miramare), è sostituito dal seguente:

«Art. 1

1. La Provincia di Trieste sostiene l'attività didattica, educativa e divulgativa svolta dalla Riserva naturale marina di Miramare nel campo della conoscenza e della tutela degli ecosistemi marini dell'alto Adriatico, in quanto sinergica e coerente con le finalità istituzionali delle Riserve naturali regionali interessanti l'arco costiero della Regione, istituite con la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione provinciale di Trieste è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione italiana per il World Wide Fund for nature, quale Ente gestore della Riserva marina di Miramare ai sensi del decreto interministeriale del 12 novembre 1986 (Istituzione della Riserva naturale marina di Miramare nel Golfo di Trieste).

3. Il contributo di cui al comma 2, nella misura dichiarata ammissibile, è concesso previa presentazione di un programma annuale di attività e del relativo preventivo particolareggiato di spesa.».

Art. 43

(Modifica all'articolo 63 della legge regionale 12/1998)

1. Il comma 3 dell'articolo 63 della legge regionale 12/1998, come sostituito dall'articolo 6, comma 48, della legge regionale 1/2005, è sostituito dal seguente:

«3. Per le finalità di cui al comma 1 le Comunità montane concedono contributi in conto capitale agli enti locali territoriali, alle associazioni riconosciute di comunioni familiari montane, ai consorzi privati, regolarmente costituiti, od organizzazioni similari e alle organizzazioni dei produttori zootecnici fino al 90 per cento della spesa ammessa. I contributi sono concessi, in ordine di priorità decrescente, a favore di interventi che completano iniziative già avviate, a favore di interventi compresi entro i confini di un parco o di una riserva naturale, o connessi con la gestione degli stessi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, a favore di interventi compresi entro i seguenti ambiti malghivi omogenei:

a) per la zona della Carnia: Alto Tagliamento, Basso Tagliamento, Val Pesarina e Conca di Sauris, Alto Degano e Alto But, Basso Degano e Basso But, Val d'Incarojo e Val Pontebbana;

b) per la zona del Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale: Destra Fella, Sinistra Fella, Val Raccolana e Val Resia;

c) per la zona del Pordenonese: Meduna Cellina, Piancavallo - Cansiglio.».

Art. 44

(Modifiche alla legge regionale 23/1999)

1. Alla legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 dell'articolo 6 le parole «dal competente ufficio della Direzione regionale dell'agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Provincia»;

b) al comma 3 dell'articolo 7 la parola «regionale» è soppressa;

c) al comma 1 dell'articolo 8 le parole «con decreto del Direttore regionale dell'agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento della Provincia»;

d) al comma 2 dell'articolo 10 le parole «del competente ufficio della Direzione regionale dell'agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «della Provincia»;

e) il comma 3 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«3. Le Province possono concordare e applicare in modo uniforme eventuali variazioni del calendario di raccolta.»;

f) al comma 4 dell'articolo 12, le parole «ed è rilasciato dalla Direzione regionale dell'agricoltura» sono soppresse;

g) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13

(Delimitazione delle zone vocate alla raccolta)

1. Le Province, avvalendosi della consulenza di esperti in materia micologica, provvedono a predisporre una cartografia in scala 1:50.000 per l'individuazione delle zone tartuficole di cui all'articolo 7, quinto comma, della legge 752/1985.»;

h) l'articolo 14, come modificato dall'articolo 15, comma 4, della legge regionale 17/2006, è sostituito dal seguente:

«Art. 14

(Autorizzazione alla raccolta)

1. Al superamento, con esito positivo, dell'esame di idoneità di cui all'articolo 12, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA rilascia ai residenti nel territorio regionale il tesserino di autorizzazione alla raccolta, secondo il modello uniforme predisposto dalla Regione.»;

i) l'articolo 15, come modificato dall'articolo 15, comma 5, della legge regionale 17/2006, è sostituito dal seguente:

«Art. 15

(Iniziative finanziate)

1. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA svolge iniziative volte all'approfondimento e alla

divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche, nonché alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio tartuficolo e all'incremento della produzione dei tartufi, mediante:

a) attività di ricerca, di sperimentazione, di assistenza tecnica, dimostrativa, anche in collaborazione con istituti universitari, o con i centri di cui all'articolo 2 della legge 752/1985;

b) iniziative promozionali, pubblicitarie, informative e culturali in materia di tartuficoltura;

c) attività formativa, di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza.

2. I vivai forestali della Regione possono produrre piante tartufigene idonee, per incrementare le tartufaie controllate, per realizzare tartufaie coltivate e per la valorizzazione delle specifiche situazioni territoriali e ambientali a vocazione tartufigena.

3. Le Province concedono contributi alle associazioni micologiche e alle associazioni dei tartufai che assumono iniziative per la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e la promozione di corsi di preparazione alla raccolta e di addestramento dei cani.»;

j) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16

(Modalità di finanziamento)

1. La Regione, sulla base di piani annuali presentati dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, finanzia fino al 100 per cento della spesa prevista le iniziative di cui al comma 1 dell'articolo 15.»;

k) al comma 1 dell'articolo 17, come modificato dall'articolo 15, comma 6, della legge regionale 17/2006, le parole «dal Direttore regionale dell'agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Provincia»;

l) al comma 3 dell'articolo 19, le parole «Tesoreria regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Tesoreria della Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione».

Art. 45

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 2/2000)

1. All'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate a concedere ai Comuni o loro consorzi, nonché ai consorzi di bonifica e di diritto privato, contributi fino al 100 per cento della spesa necessaria per la realizzazione e manutenzione di strade vicinali. Per gli interventi riguardanti le strade interpoderali detta percentuale non può superare il 98 per cento. L'erogazione dei contributi avviene dando priorità ai Comuni ad alta densità agricola.»;

b) al comma 15 le parole «Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio delle strutture aziendali della Direzione regionale dell'agricoltura.» sono soppresse.

Art. 46

(Modifiche alla legge regionale 15/2000)

1. Alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 1 le parole «la Regione può» sono sostituite dalle seguenti: «le Province e, nei

territori di rispettiva competenza, le Comunità montane possono»;

b) al comma 2 dell'articolo 3 le parole «alla Direzione regionale dell'agricoltura e» sono soppresse;

c) al comma 1 dell'articolo 4, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 17/2006, le parole «L'Amministrazione regionale, tramite la Direzione regionale dell'agricoltura, è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate».

Art. 47

(Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale 21/2000)

1. L'articolo 21 della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle «Strade del vino»), come modificato dall'articolo 20, comma 9, della legge regionale 12/2003, è sostituito dal seguente:

«Art. 21

(Interventi finanziari)

1. Per la realizzazione delle finalità di cui al presente capo, le Province prevedono la concessione di contributi per i seguenti interventi:

a) creazione e posa in opera della specifica segnaletica di cui all'articolo 14;

b) istituzione o adeguamento di punti di informazione collocati sulle «Strade del vino», finalizzati a una informazione specifica sull'area vitivinicola interessata;

c) realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle «Strade del vino».

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi a favore dei Comitati di gestione e degli Enti locali nella misura massima del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. Le Province coordinano tra di loro e con la Regione i criteri e le modalità di concessione dei contributi, in particolare per le iniziative che interessano il territorio di più di una Provincia. La Regione trasferisce le risorse disponibili, a sostegno dei progetti ammessi a contributo dalle Province.».

Art. 48

(Modifiche alla legge regionale 13/2001)

1. Alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 4 le parole «l'Amministrazione regionale accorda» sono sostituite dalle seguenti: «le Comunità montane e le Province di Trieste e di Gorizia accordano»;

b) al comma 1 dell'articolo 9, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 17/2006, le parole «L'Amministrazione regionale è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate».

Art. 49

(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 27/2002)

1. L'articolo 3 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27 (Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della regione Friuli Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:

«Art. 3

(Contributi alle associazioni ornitologiche regionali)

1. Le Province concedono contributi alle associazioni ornitologiche iscritte all'Albo regionale, per il finanziamento di programmi annuali di attività concernenti le iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 1.

2. Le domande di contributo recano in allegato i programmi annuali di attività.

3. I contributi sono destinati prioritariamente alle manifestazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), che si siano svolte per almeno tre anni consecutivi.».

Art. 50

(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 18/2004)

1. L'articolo 6 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), è sostituito dal seguente:

«Art. 6

(Contributi per specie forestali a rapido accrescimento)

1. Le domande di contributo, di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), per l'impianto di specie forestali a rapido accrescimento presentate alle Province e, nei territori di rispettiva competenza, alle Comunità montane, ove non trovino sufficiente copertura finanziaria, possono essere trasferite alla Regione a richiesta del beneficiario e finanziate, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità, alle condizioni e con le risorse del Piano di sviluppo rurale della Regione.».

Art. 51

(Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 18/2004)

1. All'articolo 23 della legge regionale 18/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le Province erogano contributi a favore delle scuole della regione di ogni ordine e grado, al fine di sostenere le spese di noleggio dei mezzi di trasporto necessari per l'accompagnamento di scolari e studenti nelle fattorie didattiche, sino all'80 per cento del costo sostenuto.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per fattorie didattiche si intendono le aziende agricole il cui imprenditore, nell'ambito delle attività previste dall'articolo 2135 del codice civile, esercita attività culturali e didattiche rivolte in particolare alle scuole e in generale a favore dei consumatori. Le fattorie didattiche assumono valenza di fattorie sociali quando estendono i loro servizi alle fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale.».

Art. 52

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 12/2006)

1. Al comma 25 dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008), le parole «dell'esercizio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «degli esercizi 2005 e 2006».

Capo II

Modifiche alla legislazione regionale in materia di ambiente ed edilizia

Art. 53

(Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 30/1987)

1. All'articolo 31 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «L'Amministrazione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «L'Amministrazione provinciale»;

b) al comma 3, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 13/1998, le parole «alla Direzione regionale dell'ambiente» sono soppresse.

Art. 54

(Modifiche alla legge regionale 52/1991)

1. Alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 103 le parole «delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Amministrazione comunale territorialmente competente»;

b) al comma 1 dell'articolo 106 le parole «valutato dalle Direzioni provinciali dei servizi tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «determinato a cura dell'Amministrazione comunale territorialmente competente» e le parole «delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici» sono soppresse;

c) al comma 2 dell'articolo 107 le parole «delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Amministrazione comunale territorialmente competente».

Art. 55

(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 10/1997)

1. Al comma 20 dell'articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), come da ultimo modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge regionale 20/2005, dopo le parole «i benefici previsti», le parole «dall'articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37 e modificato dall'articolo 39, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29,» sono soppresse.

Art. 56

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 5/1997)

1. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), dopo le parole «raccolta differenziata.», le parole «Nelle more dell'approvazione dei predetti programmi, la quota è utilizzata dalle Province per la realizzazione di interventi in campo ambientale, sulla base di programmi annuali concordati con la Regione.» sono soppresse.

Art. 57

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 13/1998)

1. All'articolo 16 della legge regionale 13/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «L'Amministrazione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «L'Amministrazione provinciale»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche per interventi effettuati precedentemente all'individuazione dei beneficiari, purché l'inizio dei lavori o le attività di smaltimento siano posteriori alla data di inoltro dell'istanza di finanziamento.».

Capo III

Modifiche alla legislazione regionale in materia di energia

Art. 58

(Modifica all'articolo 31 della legge regionale 46/1986)

1. All'articolo 31 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 (Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico), come da ultimo modificato dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 31/1995, al terzo comma, dopo le parole «utilizzazioni di acque pubbliche», le parole «ed autorizzazioni di impianti elettrici» sono soppresse.

Art. 59

(Modifiche alla legge regionale 30/2002)

1. Alla legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 le parole «non riservate alle Autonomie locali stesse ai sensi della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «non riservate a Province e Comuni»;

b) l'articolo 3, come modificato dall'articolo 17, comma 2, della legge regionale 15/2004, è sostituito dal seguente:

«Art. 3

(Funzioni delle Province)

1. Le Province, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, provvedono:

a) al controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10);

b) al rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che interessano più territori comunali della medesima provincia;

c) al rilascio delle autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza maggiore di 25 e inferiore a 50 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;

d) al rilascio delle autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza maggiore di 25 e inferiore a 50 megawatt termici.

2. Ai fini del coordinamento del sistema informativo energetico regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), copia delle autorizzazioni di cui al comma 1 è trasmessa alla Direzione centrale competente in materia di energia.»;

c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4

(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, svolgono le seguenti attività:

a) certificazione energetica degli edifici e adozione di provvedimenti atti a favorire su scala comunale il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia;

b) controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 412/1993;

c) promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, funzioni in materia di controllo e di uso razionale di energia;

d) individuazione delle aree idonee alla realizzazione di reti di teleriscaldamento e relativi impianti;

e) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza uguale o inferiore a 10 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;

f) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza uguale o inferiore a 10 megawatt termici;

g) autorizzazioni relative alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che interessano esclusivamente il territorio comunale;

h) installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli minerali di capacità fino a 3.000 metri cubi, esclusi impianti e depositi dotati di oleodotti.

2. I Comuni, in forma associata o mediante delega alle Province, esercitano le seguenti funzioni:

a) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza maggiore di 10 e inferiore o uguale a 25 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;

b) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza maggiore di 10 e inferiore o uguale a 25 megawatt termici.».

Capo IV

Modifiche alla legislazione regionale in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità e trasporto pubblico locale

Art. 60

(Modifica all'articolo 72 della legge regionale 52/1991)

1. Dopo la lettera s) del comma 1 dell'articolo 72, della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 34/1997 e da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7/2001, è aggiunta la seguente:

«s bis) posa di condutture, infrastrutture a rete e impianti finalizzati alla distribuzione locale di servizi di interesse pubblico.».

Art. 61

(Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale 20/1997)

1. L'articolo 21 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 (Disciplina ed organizzazione del trasporto

pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia), come da ultimo modificato dall'articolo 19, comma 2, della legge regionale 15/2004, è sostituito dal seguente:

«Art. 21

(Attività di promozione, incentivazione e pubblicizzazione del mezzo di trasporto pubblico)

1. La Provincia, al fine di promuovere, incentivare e pubblicizzare il mezzo di trasporto pubblico e per una migliore fruizione del servizio da parte dell'utenza, svolge le seguenti attività:

a) attiva programmi di promozione attraverso convegni, incontri informativi con le comunità locali, attività di educazione nelle scuole da effettuarsi di concerto con l'Ufficio scolastico regionale, pubblicazione di periodici o altro materiale informativo utile allo scopo;

b) attua programmi di incentivazione dei seguenti servizi sperimentali di impatto ambientale contenuto:

   1) servizi a chiamata nelle zone a bassa intensità abitativa o per il trasporto di disabili sensoriali e motori, provvedendo in tal caso all'eliminazione delle barriere architettoniche, anche con l'installazione di sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l'avvicinamento guidato delle persone videolese, ipovedenti e ciechi assoluti;

   2) servizi a trazione elettrica e ripristino o rimodulazione di quelli su rotaia per le città capoluogo;

c) adotta programmi di pubblicità integrata.

2. I programmi di pubblicità integrata di cui al comma 1, lettera c), sono adottati dalle Province secondo schemi omogenei al fine della redazione dell'orario dei trasporti della Regione Friuli Venezia Giulia.».

Capo V

Modifiche alla legislazione regionale in materia di cultura, sport e politiche giovanili

Art. 62

(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 68/1981)

1. L'articolo 3 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), come modificato dall'articolo 120, comma 1, della legge regionale 47/1993, è sostituito dal seguente:

«Art. 3

(Criteri di priorità e strumenti di coordinamento)

1. I contributi sono assegnati con priorità per le iniziative e manifestazioni intese a conseguire uno dei seguenti obiettivi:

a) promuovere la diffusione della cultura nel mondo della scuola e del lavoro;

b) favorire, oltre che una autonoma capacità di produzione culturale, la diffusione delle attività culturali più qualificate e dei normali circuiti culturali anche presso le comunità residenti in aree geografiche periferiche, sfavorite o escluse dai medesimi;

c) favorire il pieno inserimento della regione in una più vasta rete di scambi culturali e scientifici con le regioni circostanti e, in genere, con i paesi europei;

d) incoraggiare, nel settore dello spettacolo e dell'arte, le forme di sperimentazione di particolare rilievo, nonché le iniziative di ricerca, di studio e documentazione realizzate a supporto diretto delle attività di produzione e di distribuzione.

2. La Regione e gli Enti locali titolari di funzioni contributive in materia di cultura assicurano il coordina-

mento e l'integrazione tra gli interventi da essi attuati negli ambiti di rispettiva competenza, mediante opportune forme di intesa e di concertazione nelle fasi di programmazione, e a tal fine collaborano nell'acquisizione e nella gestione delle informazioni e dei dati attinenti all'offerta e alla domanda di attività culturali nel territorio, allo scopo di poter disporre di elementi di aggiornata conoscenza della situazione del settore culturale nella regione.

3. Per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e la verifica degli interventi finanziari di promozione e sostegno delle attività culturali è istituito il Comitato regionale per le attività culturali, presieduto dall'Assessore regionale alla cultura e composto dai rappresentanti degli Enti locali che esercitano funzioni contributive in materia di cultura, designati, uno per ciascuna categoria di enti, dal Consiglio delle autonomie locali. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione.

4. Con atto di indirizzo della Giunta regionale, sentito il Comitato di cui al comma 3, sono emanate direttive generali in materia di procedure per la programmazione e gestione degli interventi e per la verifica dei risultati conseguiti, nonché per la raccolta e la gestione dei dati e delle informazioni sulla realtà culturale della regione.».

Art. 63

(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 14/1991)

1. L'articolo 6 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), come sostituito dall'articolo 40, comma 1, della legge regionale 1/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 6

(Presentazione delle domande)

1. Le domande per la concessione degli assegni di studio previsti ai sensi dell'articolo 3 sono presentate alle Province di residenza.».

Art. 64

(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 21/1999)

1. L'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 1999, n. 21 (Interventi per il riconoscimento e la valorizzazione della funzione sociale e di servizio delle Società di Mutuo Soccorso), è sostituito dal seguente:

«Art. 6

(Concessione di contributi)

1. Le Province, con apposito regolamento, disciplinano i criteri, le priorità e le modalità di concessione di contributi, nonché le modalità di controllo sulla realizzazione dei programmi e sull'utilizzo delle assegnazioni.».

Art. 65

(Modifiche alla legge regionale 8/2003)

1. Alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al capo I, dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2 bis

(Coordinamento degli interventi)

1. La Regione e gli Enti locali titolari di funzioni contributive in materia di sport e tempo libero assicurano

il coordinamento tra gli interventi da essi attuati negli ambiti di rispettiva competenza, mediante opportune forme di intesa e di concertazione e a tal fine collaborano nell'acquisizione e nella gestione delle informazioni e dei dati attinenti il fabbisogno di strutture sportive e l'attività delle associazioni che operano sul territorio. Con norme regolamentari di attuazione, da approvare sentita la Commissione di cui all'articolo 2, sono dettate disposizioni generali in materia di programmazione, attuazione e verifica degli interventi pubblici di sostegno degli investimenti per impianti sportivi e di promozione delle attività sportive e della educazione alla pratica sportiva.»;

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3

(Contributi per gli impianti sportivi)

1. La Regione e gli enti titolari di funzioni contributive in materia di attività sportive promuovono il potenziamento e l'adeguamento della dotazione di impianti sportivi del territorio mediante interventi a sostegno degli investimenti, realizzati da Comuni singoli e associati, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali regolarmente costituiti, anche se privi di personalità giuridica, soggetti privati appositamente convenzionati con Enti locali, per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché l'acquisizione e il recupero di impianti in disuso.

2. Per il sostegno degli investimenti di cui al comma 1 è autorizzata la concessione di:

a) contributi annui costanti sino a un massimo di anni 10 sulla spesa riconosciuta ammissibile da corrispondersi in misura del 7 per cento del capitale mutuato;

b) contributi in conto capitale, in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.».

Titolo IV

Disposizioni finali e transitorie

Art. 66

(Regolamenti)

1. Con regolamento provinciale o comunale sono predeterminati i criteri e le modalità di concessione degli incentivi da parte delle Province e dei Comuni, nel rispetto dei principi di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e degli eventuali indirizzi unitari definiti dalla Regione.

2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, ove compatibili, i regolamenti regionali in vigore nelle singole materie.

3. L'esercizio da parte di Comuni e Province delle funzioni di cui agli articoli 25 e 26 decorre dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 68/1981, come sostituito dall'articolo 62, comma 1, della presente legge, per la materia cultura, e dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 2 bis della legge regionale 8/2003, come inserito dall'articolo 65, comma 1, lettera a), della presente legge, per la materia sport e tempo libero.

Art. 67

(Procedimenti in corso)

1. I procedimenti in corso alla data dell'1 gennaio 2007 relativi alle funzioni conferite e soppresse, che abbiano comportato assunzione di impegni da parte dell'Amministrazione regionale, sono conclusi da quest'ultima in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 68.

Art. 68

(Abrogazioni)

1. A decorrere dall'1 gennaio 2007, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) lettera a) del numero 3) del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette per finalità istituzionali);

b) articolo 15 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 58 (Modifiche ed integrazioni a norme regionali in materia di agricoltura e foreste);

c) articoli 11 e 15 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 (Interventi regionali per il ripristino degli edifici destinati a sede di pubblici servizi o di servizi di pubblico interesse);

d) legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 (Provvidenze regionali a favore dell'edilizia scolastica, modifica della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, integrazioni e modifiche della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34);

e) articoli 6, 7 e 10 della legge regionale 65/1976;

f) articoli 8, 9, 11, 12 e 13 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 36 (Interventi modificativi ed integrativi in materia di edilizia scolastica e di formazione professionale);

g) legge regionale 3 giugno 1981, n. 33 (Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, concernente provvidenze regionali a favore dell'edilizia scolastica);

h) articolo 24 della legge regionale 34/1981;

i) articoli da 28 a 33 della legge regionale 68/1981;

j) articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37 (Modifiche ed integrazioni al Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 concernente provvidenze regionali a favore dell'edilizia scolastica);

k) commi terzo e quarto dell'articolo 39 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8 (Legge finanziaria 1985);

l) legge regionale 22 agosto 1985, n. 40 (Interventi regionali a favore dell'edilizia teatrale);

m) articoli 6 e 17 della legge regionale 34/1987;

n) comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3 (Legge finanziaria 1988);

o) comma 12 dell'articolo 3 e articoli 4, 6 e 8 della legge regionale 16/1988;

p) legge regionale 12 aprile 1988, n. 19 (Agevolazioni particolari per l'inserimento dei giovani in agricoltura);

q) comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28 (Variazione al bilancio pluriennale 1988 - 1990);

r) legge regionale 5 giugno 1990, n. 24 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, concernente «Agevolazioni particolari per l'inserimento dei giovani in agricoltura»);

s) legge regionale 4 settembre 1991, n. 44 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, concernente «Agevolazioni particolari per l'inserimento dei giovani in agricoltura» - Rideterminazione dell'Unità Lavorativa Uomo - ULU);

t) articolo 114 della legge regionale 52/1991;

u) articoli 2 e 11 della legge regionale 8/1992;

v) commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 della legge regionale 35/1993;

w) articoli 32, 33, 34, 35 e 212 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994);

x) comma 3 dell'articolo 48 e articolo 171 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 (Legge finanziaria 1995);

y) articolo 7 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi);

z) legge regionale 17 luglio 1995, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 recante «Norme integrative in materia di diritto allo studio» ed all'articolo 78 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, in materia di diritto allo studio), a eccezione dell'articolo 4;

aa) articolo 27 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31 (Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale);

bb) articolo 14 e commi 2, 3 e 6 dell'articolo 18 della legge regionale 32/1995;

cc) articolo 49 della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39 (Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);

dd) legge regionale 13 novembre 1995, n. 43 (Promozione della diffusione di veicoli elettrici e di veicoli a ridotte emissioni inquinanti);

ee) comma 16 dell'articolo 20 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 (Legge finanziaria 1996);

ff) articolo 19 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 (Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);

gg) articolo 18 e comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie);

hh) articolo 17 bis della legge regionale 25/1996;

ii) articolo 39 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29 (Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);

jj) commi 4, 5 e 6 dell'articolo 37 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali);

kk) articolo 27, comma 2 dell'articolo 28 e articolo 29 della legge regionale 20/1997;

ll) commi da 13 a 16 dell'articolo 9, commi 20 e 21 dell'articolo 16, commi 30 e 31 dell'articolo 23 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998);

mm) articolo 2 della legge regionale 7/1998;

nn) comma 1 bis dell'articolo 16 e comma 9 dell'articolo 84 della legge regionale 13/1998;

oo) comma 8 e lettera a) del comma 9 dell'articolo 124 della legge regionale 13/1998;

pp) commi 38, 39 e 63 dell'articolo 5, comma 34 dell'articolo 15, commi 18 e 19 dell'articolo 16 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999);

qq) articolo 10 della legge regionale 3 maggio 1999, n. 12 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alle leggi regionali 20/1997 e 13/1998);

rr) comma 2 bis dell'articolo 3, articoli 4 e 5, commi 4 e 5 bis dell'articolo 7, articoli 8 e 9 della legge regionale 21/1999;

ss) comma 2 dell'articolo 8, articoli 20 e 21 della legge regionale 23/1999;

tt) comma 48 dell'articolo 4 e commi 1, 2, 43, 44, 45 e 48 dell'articolo 5 della legge regionale 2/2000;

uu) commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta

e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza);

vv) commi 3 e 4 dell'articolo 4 e articolo 5 della legge regionale 15/2000;

ww) commi 7 e 8 dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali);

xx) comma 49 dell'articolo 3, commi da 24 a 28 dell'articolo 5 e da 37 a 40 dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);

yy) articolo 6 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Norme di semplificazione in materia di gestione dei rifiuti agricoli);

zz) commi 78, 97, 98 e 99 dell'articolo 6 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2003);

aaa) comma 12 dell'articolo 7 e comma 10 dell'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

bbb) comma 5 dell'articolo 62 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico);

ccc) articolo 5 della legge regionale 27/2002;

ddd) commi 2 e 3 dell'articolo 14 della legge regionale 30/2002;

eee) lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);

fff) commi da 101 a 109 dell'articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);

ggg) articolo 10 della legge regionale 8/2003;

hhh) comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 10 (Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e modifiche a disposizioni in materia di tutela della natura, di attività venatoria e di tassidermia);

iii) comma 2 dell'articolo 12 e comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);

jjj) articolo 11 della legge regionale 2 aprile 2004, n. 9 (Modifiche e integrazioni a norme in materia di trasporti);

kkk) commi 12, 13 e 14 dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

lll) comma 87 e commi da 166 a 170 dell'articolo 4, comma 67 dell'articolo 5 e comma 49 dell'articolo 6 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);

mmm) commi 2 e 3 dell'articolo 73 della legge regionale 18/2005;

nnn) comma 104 dell'articolo 6 e comma 84 dell'articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);

ooo) comma 3 dell'articolo 16 e articolo 27 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca).

Art. 69

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, con riferimento agli interventi previsti dagli articoli da 7 a 26, è autorizzata la spesa complessiva di 14.232.980 euro suddivisa in ragione di 7.116.490 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 nell'ambito dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 1520 (1.1.152.2.11.33) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - con la denominazione "Trasferimenti di parte corrente agli Enti locali per l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi trasferiti dalla Regione agli Enti locali".

2. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, con riferimento agli interventi previsti dagli articoli da 7 a 26, è autorizzata la spesa complessiva di 16.355.900 euro suddivisa in ragione di 8.219.200 euro per l'anno 2007 e di 8.136.700 euro per l'anno 2008 nell'ambito dell'unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - con riferimento ai seguenti capitoli di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi:

a) 1522 (2.1.232.4.08.27) con la denominazione "Trasferimenti di parte capitale agli Enti locali per l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi trasferiti dalla Regione agli Enti locali" con lo stanziamento complessivo di 6.141.000 euro suddiviso in ragione di 2.995.500 euro per l'anno 2007 e di 3.145.500 euro per l'anno 2008;

b) 1523 (2.1.232.4.08.27) con la denominazione "Trasferimenti di parte capitale agli Enti locali per l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi trasferiti dalla Regione agli Enti locali - ricorso al mercato finanziario" con lo stanziamento complessivo di 10.214.900 euro suddiviso in ragione di 5.223.700 euro per l'anno 2007 e di 4.991.200 euro per l'anno 2008.

3. La Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006 n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e previa informazione alla competente Commissione del Consiglio regionale, individua con propria deliberazione le quote degli stanziamenti di cui ai commi 1 e 2, da trasferire a ciascun Ente locale e le specifiche finalità.

4. All'onere complessivo di 30.588.880 euro suddiviso in ragione di 15.335.690 euro per l'anno 2007 e di 15.253.190 euro per l'anno 2008 derivante dalle autorizzazioni di spesa previste dai commi 1 e 2, si fa fronte mediante storno dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci precitati per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa:

UPB	Capitolo / limite	Titolo / copertura	anno 2007	anno 2008
3.3.340.2.103	2427	Titolo II / ricorso al mercato finanziario	900.000,00	900.000,00
3.3.340.2.103	2428	Titolo II / ricorso al mercato finanziario	900.000,00	900.000,00
11.6.330.2.3	2843	Titolo II / fondi regionali	325.500,00	325.500,00
11.6.330.1.950	3105	Titolo I / fondi regionali	95.790,00	95.790,00
11.6.330.1.950	3106	Titolo I / fondi regionali	334.800,00	334.800,00
11.6.330.2.133	3120	Titolo II / ricorso al mercato finanziario	400.000,00	400.000,00

11.6.330.1.950	3156	Titolo I / fondi regionali	147.400,00	147.400,00
5.4.350.1.202	3908	Titolo I / fondi regionali	93.000,00	93.000,00
5.4.350.2.211	3938	Titolo II / ricorso al mercato finanziario	232.500,00	0,00
5.5.350.2.217	4017	Titolo II / ricorso al mercato finanziario	2.641.200,00	2.641.200,00
11.6.330.1.412	4274	Titolo I / fondi regionali	46.500,00	46.500,00
8.1.300.1.265	5029	Titolo I / fondi regionali	2.008.000,00	2.008.000,00
8.3.370.1.789	5300	Titolo I / fondi regionali	130.000,00	130.000,00
8.3.300.1.291	5346	Titolo I / fondi regionali	720.000,00	720.000,00
8.3.300.1.291	5440	Titolo I / fondi regionali	1.000.000,00	1.000.000,00
8.4.300.1.310	5545	Titolo I / fondi regionali	400.000,00	400.000,00
8.7.300.2.327	6039	Titolo II / fondi regionali	450.000,00	450.000,00
8.7.300.1.321	6040	Titolo I / fondi regionali	500.000,00	500.000,00
8.7.300.2.327	6042	Titolo II / ricorso al mercato finanziario	150.000,00	150.000,00
8.7.300.1.321	6100	Titolo I / fondi regionali	135.000,00	135.000,00
8.7.300.2.327	6113	Titolo II / fondi regionali	300.000,00	200.000,00
8.7.300.1.321	6166	Titolo I / fondi regionali	180.000,00	180.000,00
8.6.300.1.1356	6168	Titolo I / fondi regionali	651.000,00	651.000,00
11.1.330.2.352	6298	Titolo II / fondi regionali	500.000,00	500.000,00
11.2.330.2.363	6310	Titolo II / fondi regionali	1.000.000,00	1.000.000,00
11.5.330.1.375	6806	Titolo I / fondi regionali	500.000,00	500.000,00
11.5.330.1.375	6807	Titolo I / fondi regionali	60.000,00	60.000,00
11.5.330.1.367	6810	Titolo I / fondi regionali	65.000,00	65.000,00
11.3.330.1.371	6871	Titolo I / fondi regionali	50.000,00	50.000,00
11.5.330.2.442	6994	Titolo II / fondi regionali	170.000,00	170.000,00
11.8.330.2.514	1094/1	Titolo II / fondi regionali	250.000,00	250.000,00
11.1.330.2.352	6293/1	Titolo II / fondi regionali	0,00	250.000,00

5. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, quantifica le risorse da devolvere per ciascun Ente locale. Tali risorse sono allocate con successivo decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie sull'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 1540 (1.1.152.2.11.33) che si istituisce «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - con la denominazione "Trasferimenti agli Enti locali per le spese relative al personale trasferito dalla Regione per l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi devoluti dalla Regione medesima".

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 5 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561;

b) UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;

c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;

d) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 21 della legge regionale 21/2000, come sostituito dall'articolo 47 della presente legge, fanno carico all'unità previsionale di base 11.1.330.1.481 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6904 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione le parole «Finanziamento per» sono sostituite dalle seguenti: «Trasferimenti alle province per» e il cui codice di finanza regionale «1.1.158.2.10.24» è sostituito dal seguente: «1.1.153.2.10.24».

8. Al fine di assicurare il costante mantenimento del livello delle prestazioni in relazione alle variazioni del fabbisogno, per il finanziamento della funzione esercitata dalle Province ai sensi dell'articolo 26, comma 3, la Regione può disporre stanziamenti integrativi con norme di legge finanziaria o di variazione di bilancio.

9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 25, della legge regionale 12/2006, come modificato dall'articolo 52 della presente legge, fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6894 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione dopo le parole «spese sostenute nel 2005» sono aggiunte le seguenti: «e nel 2006».

10. Per l'ulteriore finanziamento degli interventi a favore degli operatori agrituristici ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 25/1996, come sostituito dall'articolo 40, comma 1, lettera a), della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa di 301.650,69 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 11.1.330.2.352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 6293 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è incrementato di pari importo per l'anno 2006.

11. All'onere di 301.650,69 euro per l'anno 2006, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

UPB	Cap.	2006
11.8.330.2.514	1094/limite 1	- 250.000,00
11.1.330.2.350	6296/limite 2	- 51.650,00

intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 27 novembre 2006

ILLY

A14
6_SS11_1_1_LRE_23_ALL

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 3

– Il testo dell'articolo 74 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, è il seguente:

Art. 74

(Personale)

1. Nelle more della completa attuazione del comparto unico Regione - Enti locali, le Province, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvalgono del personale regionale assegnato alle strutture inferiori al servizio poste alle dipendenze del Servizio lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Completata l'attuazione contrattuale del comparto unico, la Regione adotta gli atti necessari al trasferimento del personale di cui al comma 1 alle dipendenze delle Province con le modalità previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto unico Regione-Enti locali.

– Il testo dell'articolo 107, comma 10, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, è il seguente:

Art. 107

(Disposizioni transitorie)

- omissis -

10. In relazione all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 25 della legge regionale 2/2002, come modificato dall'articolo 106, comma 25, della presente legge, è demandata a successivi provvedimenti la definizione delle risorse materiali e umane da devolvere ai Comuni; nelle more di tale devoluzione, nei comuni in cui operano sedi e uffici AIAT, le attività di informazione e accoglienza turistica sono assicurate dalla TurismoFVG sulla base di convenzioni stipulate con i Comuni competenti.

- omissis -

Note all'articolo 6

– Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111, è il seguente:

Art. 1

(Funzioni trasferite in materia di viabilità)

1. Sono trasferite alla Regione, in base all'articolo 4, primo comma, n. 9), e all'articolo 8 dello statuto, tutte le funzioni amministrative in materia di pianificazione, di programmazione, di progettazione, di esecuzione, di manutenzione, di gestione, di nuova co-

struzione o di miglioramento, nonché vigilanza delle reti stradali regionale e nazionale ricadenti sul territorio regionale come individuate, rispettivamente, negli elenchi allegati sub A) e B), fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3, lettera f).

– Il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 111/2004, è il seguente:

Art. 9

(Funzioni amministrative in materia di trasporti)

1. Sono trasferite alla Regione, in base agli articoli 4, 5 e 8 dello Statuto, tutte le funzioni di programmazione ed amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità di trasporto effettuate, salvo quelle proprie dello Stato ai sensi dell'articolo 11.

2. Sono trasferite alla Regione, in base agli articoli 4, 5 e 8 dello Statuto, tutte le funzioni amministrative, salvo quelle espressamente mantenute allo Stato dall'articolo 11, in materia di trasporto merci, motorizzazione e circolazione su strada, navigazione interna e porti regionali, comprese le funzioni relative alle concessioni dei beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo, di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento energetico. Tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. L'individuazione delle aree dei porti, diverse da quelle per le quali è operato il conferimento alla Regione dal presente decreto, è effettuata ai sensi dell'articolo 11, comma 2.

3. Tra le funzioni trasferite di cui al comma 2 sono ricomprese in particolare quelle relative:

a) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori, inclusa la nomina dei comitati provinciali;

b) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di cose per conto di terzi e di persone, ivi compresa la nomina delle commissioni esaminatrici;

c) al rilascio di patenti nautiche e di loro duplicati e aggiornamenti, nonché dei certificati di abilitazione professionale in materia;

d) all'autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle scuole nautiche.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettere c) e d), la Regione può avvalersi delle Capitanerie di porto, secondo i criteri e le modalità definiti convenzionalmente tra la Regione e queste ultime.

5. I proventi e le spese derivanti dalla gestione del demanio marittimo e della navigazione interna, per la parte non già trasferita con il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, nonché dall'esercizio delle funzioni in materia di motorizzazione e circolazione su strada, spettano alla Regione dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto.

6. In relazione al trasporto ferroviario, il soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nella ripartizione della capacità di infrastruttura, dà priorità ai servizi di trasporto, quantitativamente e qualitativamente necessari a soddisfare la mobilità dei cittadini, disciplinati dai contratti di servizio da stipulare tra le imprese ferroviarie e la Regione.

7. Dei servizi di trasporto ferroviario interregionale tra le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto sono attribuiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia quelli individuati sulla base di un'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le citate Regioni, che tenga conto della prevalenza dei viaggiatori per chilometro sulle origini/destinazioni esclusivamente dell'utenza ferroviaria interregionale, ovvero dell'esistenza di coincidenze nel nodo di Mestre-Venezia con ulteriori treni di lunga percorrenza, per il collegamento della Regione Friuli-Venezia Giulia con il resto del territorio nazionale. Fino alla definizione della citata intesa i servizi interregionali continuano ad essere disciplinati dal contratto di servizio nazionale.

8. Nei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, nonché in quelli di cui al comma 7, sono ricompresi quelli disciplinati dai contratti di servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Con accordo di programma da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione vengono indicati i servizi ferroviari trasferiti ai sensi del presente decreto e vengono conseguentemente quantificate le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie a garantirne un livello di erogazione almeno pari a quello delle Regioni contermini. Con il medesimo, o con altro accordo, qualora utile alla più sollecita definizione del trasferimento di cui all'articolo 10, vengono altresì quantificate le risorse relative a tale trasferimento.

10. Al fine di garantire comunque il miglior livello dei servizi ferroviari trasferiti con il presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze stipulano, altresì, con la Regione specifici accordi di programma disciplinanti i miglioramenti quantitativi e qualitativi da apportare agli stessi, nonché i conseguenti maggiori oneri necessari alla loro realizzazione.

11. Nella determinazione del corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ivi compresa la fruizione dell'infrastruttura medesima, insistente sul territorio della Regione, alle imprese esercenti i servizi ferroviari di cui al comma 8, si tiene conto degli oneri assunti per il miglioramento dell'infrastruttura stessa dalla Regione mediante convenzione.

– Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, è il seguente:

Art. 21

(Centri per l'impiego e gestione del lavoro locale)

1. Le Province, nell'ambito delle competenze attribuite dall'articolo 7, svolgono attraverso proprie strutture denominate «Centri per l'impiego» le seguenti funzioni:

a) attività di accoglienza e di orientamento al lavoro per le persone;

b) consulenza alle imprese per un efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro;

c) informazione sui servizi disponibili per l'accesso al lavoro, sulle opportunità e vincoli del mercato del lavoro locale e del sistema formativo;

d) informazione sugli incentivi e sulle politiche attive per l'inserimento al lavoro o la creazione di lavoro autonomo rivolta sia ai lavoratori che alle imprese;

e) intermediazione fra domanda e offerta di lavoro;

f) accompagnamento all'inserimento, al collocamento mirato e al mantenimento al lavoro per i disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e delle disposizioni di cui alla presente legge;

g) accompagnamento all'inserimento per le persone in condizione di svantaggio personale e sociale;

h) adempimenti di propria competenza relativi all'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;

i) erogazione di servizi di mediazione culturale per lavoratori stranieri, ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge regionale 5/2005;

j) rilevazione dei fabbisogni formativi finalizzati all'attivazione di percorsi di formazione professionale;

k) funzioni amministrative connesse al collocamento e funzioni previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144), e successive modifiche;

l) certificazione dello stato di disoccupazione;

m) ricevimento e gestione delle comunicazioni da parte dei datori di lavoro pubblici e privati;

n) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione;

o) tenuta delle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), e al decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, della legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modifiche;

p) ogni altro servizio finalizzato all'inserimento delle persone nel mercato del lavoro e al soddisfacimento delle esigenze occupazionali delle imprese, garantendo l'attuazione del principio di parità di genere.

2. Le Province svolgono altresì, nell'ambito delle competenze attribuite dall'articolo 7, le seguenti funzioni per la gestione del mercato del lavoro locale:

a) la composizione delle vertenze collettive di lavoro e nell'ambito delle procedure di mobilità, a livello provinciale, quando richiesto dalla normativa o dalle parti interessate;

b) l'indagine sulla consistenza associativa delle organizzazioni sindacali a livello provinciale per la valutazione della rappresentatività ai fini della costituzione di organi collegiali a livello provinciale;

c) la tenuta del registro di deposito delle firme dei rappresentanti sindacali;

d) la ricezione in deposito dei contratti collettivi aziendali di secondo livello;

e) la ricezione in deposito dei verbali di conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'articolo 411 del codice di procedura civile, l'attestazione della loro autenticità e il deposito;

f) la ricezione delle comunicazioni di avvio delle procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 4 della legge 223/1991, ai fini dell'eventuale convocazione d'ufficio delle parti in caso di mancato accordo nella prima fase della procedura medesima;

g) la ricezione di ricorsi avverso le decisioni delle commissioni elettorali nell'ambito delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU);

h) la ricezione delle richieste di costituzione dei collegi di conciliazione e arbitrato ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);

i) la ricezione delle richieste di convocazione di vertenze in ambito provinciale e cura delle vertenze;

j) il rilascio dei provvedimenti relativi ai procedimenti di ingresso dei lavoratori stranieri previsti dagli articoli 22, 24 e 27 del decreto legislativo 286/1998, e successive modifiche.

3. I servizi erogati ai sensi dei commi 1 e 2 sono resi gratuitamente in favore dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Note all'articolo 7

– Il testo dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è il seguente:

Art. 15

Gli indirizzi di cui al precedente articolo 3 relativamente ai terreni di collina e di montagna avranno riguardo alle esigenze di utilizzare e di valorizzare i terreni medesimi mediante interventi volti a realizzare il riordino agrario e fondiario in funzione di nuovi assetti produttivi, con particolare riguardo a quelli che presentano una naturale capacità di assicurare elevate produzioni unitarie e di foraggi e cereali per uso zootecnico.

Gli indirizzi di cui al precedente comma individuano in particolare:

a) le zone di intervento suscettibili di valorizzazione produttiva e le produzioni da sviluppare nelle medesime;

b) le opere da realizzare, le priorità e le forme di incentivazione, favorendo in particolare la creazione e lo sviluppo di forme associative e cooperative alle quali assegnare i terreni incolti in base alle norme di legge vigenti.

– Il testo dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 aprile 2002, è il seguente:

Art. 5

1. Le singole materie prime di base con requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001, e le sostanze che si intendono utilizzare per la fabbricazione di sfarinati e paste alimentari con caratteristiche difformi destinati all'esportazione e non nocivi alla salute umana, sono annotate in un apposito registro di carico e scarico che deve contenere le seguenti indicazioni minime:

1.1. Per gli sfarinati:

a) nella parte «carico»:

1. la data di introduzione nel molino, la qualità, la quantità e la specifica denominazione merceologica delle materie prime e/o sfarinato, se ha caratteristiche difformi da quelle previste dal D.M. n. 187 del 2001 e delle sostanze che si intendono additivare o miscelare allo stesso, nonché il nome e l'indirizzo del fornitore e gli estremi dei documenti di acquisto e di accompagnamento dei prodotti;

2. la denominazione e la quantità dello sfarinato prodotto con l'indicazione delle caratteristiche difformi da quelle prescritte dal D.M. n. 187 del 2001, nel caso in cui non sia stato additivato o miscelato; con l'indicazione percentuale quantitativa delle sostanze aggiunte, qualora sia stato additivato o miscelato;

b) nella parte «scarico»:

1. la quantità delle sostanze additivate o miscelate nel prodotto finito;

2. la data dell'esportazione, il quantitativo e il tipo dello sfarinato esportato, il nome e l'indirizzo del destinatario della merce.

1.2. Per le paste alimentari:

a) nella parte «carico»:

1. la data di introduzione nel pastificio, la quantità, il tipo dello sfarinato, nonché il nome e l'indirizzo del fornitore e degli estremi dei documenti di acquisto e di accompagnamento;

2. la data di introduzione nel pastificio, la qualità, la quantità e la specifica denominazione merceologica delle sostanze che si

intendono impiegare nell'impasto, nonché il nome e l'indirizzo dei fornitori e gli estremi dei documenti di acquisto e di accompagnamento;

b) nella parte «scarico»:

1. la data di fabbricazione e la quantità del prodotto finito, con l'indicazione della composizione qualitativa e quantitativa percentuale;

2. la data dell'esportazione, il quantitativo e il tipo di pasta esportata, il nome e l'indirizzo del destinatario della merce.

2. Le annotazioni relative al carico sono effettuate all'atto della introduzione negli appositi depositi previsti al secondo comma dell'art. 4 del presente decreto delle materie prime e delle sostanze da additivare o da miscelare; quelle relative allo scarico, all'atto dell'uscita dai predetti depositi e della esportazione delle materie e sostanze stesse e dei prodotti finiti.

3. I registri di carico e scarico di cui al presente articolo, ordinati in pagine progressivamente numerate, sono vidimati dall'ufficio regionale dell'agricoltura competente per territorio e tenuti dall'impresa interessata per essere esibiti ad ogni richiesta delle autorità preposte al controllo.

– Il testo dell'articolo 12 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 luglio 2003, è il seguente:

Art. 12

(Documentazione di raccolta del latte)

1. Il produttore che effettua consegne di latte deve tenere un registro di consegna che contenga i seguenti elementi:

a) data e ora della consegna;

b) quantitativo di latte consegnato;

c) dati identificativi della ditta acquirente;

d) dati identificativi del trasportatore;

e) targa dell'automezzo utilizzato per il trasporto;

f) firma del conducente del mezzo;

g) firma del produttore o di un suo delegato.

2. Il registro di cui al comma 1 deve essere tenuto su fogli numerati e vidimati dalla regione o provincia autonoma dove è ubicata l'azienda produttrice.

3. Il trasportatore, durante la raccolta del latte, deve tenere un registro, in doppia copia, che contenga i seguenti elementi:

a) dati identificativi della ditta acquirente e del destinatario se diverso;

b) dati identificativi del trasportatore;

c) data del trasporto;

d) targa dell'automezzo utilizzato per il trasporto.

4. Per ogni singola consegna di latte sul registro di raccolta devono essere riportati i seguenti elementi:

a) ora della consegna;

b) dati identificativi del produttore;

c) quantitativo di latte ritirato;

d) firma del produttore o di un suo delegato;

e) firma del conducente del mezzo.

5. Al termine della raccolta il registro deve essere sottoscritto dall'acquirente; una copia deve essere trattenuta dal trasportatore e una copia dall'acquirente. Il registro di raccolta deve essere tenuto su fogli numerati e vidimati dalla regione o provincia autonoma che ha riconosciuto l'acquirente.

6. Le regioni possono autorizzare sistemi informatizzati di registrazione della raccolta che comunque garantiscano l'effettivo controllo dei quantitativi trasportati, e possono altresì emanare disposizioni integrative in relazione alla realtà territoriale di raccolta del latte.

7. La mancata tenuta, vidimazione o sottoscrizione, dei registri di cui al presente articolo da parte dei produttori e degli acquirenti comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8 della legge n. 119 del 2003, e da parte dei trasportatori di quelle di cui all'art. 10, comma 3.

– Il testo dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604, come modificato dall'articolo 33 della legge 590/1965, è il seguente:

Art. 3

A partire dall'entrata in vigore della presente legge, per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, l'acquirente, i permutanti e l'enfiteuta debbono produrre, al momento della registrazione, insieme all'atto, lo stato di famiglia e un certificato dell'Ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente

Note all'articolo 8

– Il testo dell'articolo 46 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 62, della legge regionale 3/2002, è il seguente:

Art. 46

(Istituzione della Riserva naturale della Valle Cavanata)

1. È istituita la Riserva naturale regionale della Valle Cavanata.

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 6).

3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.

4. I beni di proprietà regionale ricadenti all'interno della Riserva di cui al comma 1 sono affidati, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 75, e dall'articolo 9 della legge regionale 6 dicembre 1983, n. 83, alla gestione diretta dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.

4 bis. In attuazione del disposto di cui all'articolo 21, comma 7, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, i beni immobili di proprietà dell'ERSA, situati all'interno della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata, acquistati al patrimonio dall'ERSA con finanziamenti regionali, sono trasferiti in proprietà al patrimonio dell'Amministrazione regionale.

– Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58, vigente anteriormente all'abrogazione operata con l'articolo 34 della legge regionale 3/2001, è il seguente:

Art. 9

Gli Ispettori Forestali e l'Azienda delle Foreste della Regione hanno facoltà di assumere, con contratto di diritto privato e con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati, per l'esecuzione in amministrazione diretta di lavori di sistemazione idraulico - forestale dei bacini montani, di varie opere di miglioria boschiva, di assestamento, di valorizzazione naturalistica, di difesa fitopatologica e contro gli incendi, nonché di lavori per la coltivazione dei vivai forestali e per l'utilizzazione in economia dei prodotti del demanio forestale, il personale necessario secondo le modalità previste dal DPR 31 marzo 1971, n. 276, e per un periodo massimo di 270 giorni.

A detto personale, a tutti gli effetti economici, normativi, assicurativi, previdenziali e infortunistici, saranno applicate le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle imprese edili ed affini.

Nota all'articolo 9, comma 1, lettera a)

– Il testo degli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, è il seguente:

Art. 25

(Autorizzazione all'acquisto)

1. I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici, tossici o nocivi, possono essere venduti per l'impiego diretto, per sè o conto terzi, soltanto a coloro che siano muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio regionale competente secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 26.

2. L'accertamento dell'identità dell'acquirente avviene mediante esibizione di un valido documento di riconoscimento, rilasciato dalla pubblica amministrazione, i cui estremi devono essere annotati a cura del venditore sul modulo per la fornitura di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all'allegato 1.

Art. 26

(Rilascio di autorizzazione all'acquisto)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 25 viene rilasciata, dall'ufficio regionale competente, alle persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed abbiano ottenuto una valutazione positiva.

2. La valutazione ha lo scopo di accertare che l'interessato conosce i pericoli connessi alla detenzione, conservazione, manipolazione ed utilizzazione dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti, le modalità per un corretto uso degli stessi, le relative misure precauzionali da adottare e gli elementi fondamentali per un corretto impiego da un punto di vista sanitario, agricolo ed ambientale.

3. La valutazione di cui al comma 2 viene effettuata secondo le modalità indicate da ciascuna regione.

4. L'autorizzazione deve contenere il nome e cognome, la data e il luogo di nascita e di residenza e la fotografia del richiedente.

5. L'autorizzazione è valida per cinque anni ed è rinnovabile con le stesse modalità del rilascio. Tale durata è, comunque, automaticamente prorogata sino alla data di effettivo svolgimento dei corsi di cui all'articolo 27.

6. Dalla valutazione sono esentati i laureati in scienze agrarie, i periti agrari e gli agrotecnici.

Note all'articolo 9, comma 1, lettera b)

– Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23, come modificato dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 17/2006, è il seguente:

Art. 9

(Costituzione di consorzi)

1. I consorzi per la difesa, la raccolta, la commercializzazione e la valorizzazione del tartufo, previsti dall'articolo 4 della legge 752/1985, sono costituiti con atto pubblico.

1 bis. In attesa della costituzione dei consorzi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale riconosce quali interlocutori per la promozione, tutela e sviluppo del settore le associazioni dei tartufai costituite in ambito regionale.

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 23/1999, come modificato dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale 17/2006, e ulteriormente modificato dall'articolo 44, comma 1, lettera f), della presente legge, è il seguente:

Art. 12

(Idoneità per la raccolta)

1. L'autorizzazione alla raccolta del tartufo è rilasciata previo superamento di esame di idoneità sostenuto presso un'apposita commissione istituita presso l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, costituita con decreto del Direttore generale dell'Agenzia. La commissione è composta da un rappresentante dell'ERSA, con funzione di presidente, da un rappresentante della federazione gruppi micologici Friuli Venezia Giulia, da un rappresentante delle associazioni dei tartufai e da un rappresentante, designato congiuntamente, delle organizzazioni professionali agricole. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'ERSA.

2. Le materie di esame riguarderanno le tecniche di raccolta dei tartufi e di miglioramento delle tartufaie, le vigenti normative nazionali e regionali, la biologia ed il riconoscimento delle varie specie di tartufo.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è documentato con apposito tesserino recante le generalità e la fotografia del titolare.

4. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 752/1985, il tesserino è valido per tutto il territorio nazionale.

5. Non sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

6. In via transitoria, ed al fine di promuovere la raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi, l'obbligo dell'autorizzazione decorrerà dall'1 gennaio 2001.

7. Per coloro che, entro sei mesi da tale data, avranno ottenuto un attestato dichiarante la qualità di raccoglitore di tartufi da una delle associazioni micologiche appositamente autorizzate dalla Direzione regionale dell'agricoltura, non sarà necessario l'esame di idoneità di cui al comma 1.

– Per il testo dell'articolo 14 della legge regionale 23/1999, vedi articolo 44, comma 1, lettera h).

– Per il testo dell'articolo 15 della legge regionale 23/1999, vedi articolo 44, comma 1, lettera i).

Nota all'articolo 9, comma 1, lettera c)

– Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34, come modificato dall'articolo 31 della presente legge, è il seguente:

Art. 5

1. La raccolta delle piante spontanee o di parte di esse, comprese quelle elencate all'articolo 2, è consentita esclusivamente per scopi scientifici, didattici ed officinali, previa autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

L'autorizzazione è personale e deve indicare i termini di durata del permesso, gli scopi e le località della raccolta nonché la quantità e la qualità delle specie interessate.

L'autorizzazione ha durata massima di un anno e può essere revocata in qualsiasi momento previa contestazione dell'inosservanza delle prescrizioni e condizioni dalla stessa stabilite.

Nota all'articolo 9, comma 1, lettera d)

– Per il testo dell'articolo 6 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29, vedi articolo 36.

Nota all'articolo 9, comma 2, lettera a)

– Per il testo dell'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, vedi articolo 29.

Nota all'articolo 9, comma 2, lettera b)

– Per il testo dell'articolo 3 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27, vedi articolo 49.

Nota all'articolo 9, comma 2, lettera c)

– Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 42/1996, come modificato dall'articolo 41, comma 1, lettera b), è il seguente:

Art. 6

(Parchi comunali ed intercomunali)

1. I Comuni singoli o fra loro convenzionati ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, possono istituire parchi comunali ed intercomunali.

2. I territori su cui istituire i parchi di cui al comma 1 non possono comunque coincidere con quelli dei parchi naturali o delle riserve naturali statali o regionali.

3. I Comuni adottano con apposita deliberazione il progetto di istituzione del parco comunale o intercomunale, che costituisce variante al piano regolatore generale comunale e deve essere costituito da:

a) la perimetrazione provvisoria del parco comunale o intercomunale e l'eventuale zonizzazione interna redatta sulla cartografia alla scala di 1:5.000;

b) il progetto di attuazione del parco comunale o intercomunale comprendente le analisi territoriali, gli obiettivi da raggiungere, i programmi di gestione e le norme di attuazione;

c) il programma finanziario suddiviso per priorità di intervento e per settori operativi.

4. Per la redazione degli elaborati di cui al comma 3 possono essere utilizzati quelli già redatti per eventuali piani di conservazione e sviluppo ovvero piani particolareggiati di ambiti di tutela ambientale di cui alla legge regionale 11/1983.

5. Il progetto del parco comunale ed intercomunale è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8.

6. *Il parco comunale o intercomunale è gestito dai Comuni singoli o convenzionati ai quali le Amministrazioni provinciali sono autorizzate a concedere contributi per le spese di gestione nella misura massima del 60 per cento delle spese ammissibili.*

7. All'interno dei parchi comunali ed intercomunali l'attività venatoria resta disciplinata dalle norme vigenti in materia di gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale.

Nota all'articolo 9, comma 2, lettera d)

– Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 42/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 58, della legge regionale 20/2000, e ulteriormente modificato dall'articolo 41, comma 1, lettera a), è il seguente:

Art. 4

(Biotopi naturali)

1. I biotopi naturali sono individuati, in aree esterne ai parchi e alle riserve, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su parere vincolante del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 e sentito il Comune territorialmente interessato, con parere da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi. Il decreto medesimo precisa il perimetro dei biotopi e le norme necessarie alla tutela dei valori naturali individuati. Con lo stesso decreto si individuano le eventuali modalità di gestione dei biotopi, che di norma avviene mediante convenzione tra l'Amministrazione regionale ed il Comune interessato ovvero, in caso di rinuncia del Comune, tra l'Amministrazione regionale ed istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. La proposta di individuazione dei biotopi naturali di cui al comma 1 può essere altresì formulata dai Comuni e dalle associazioni ambientaliste di cui al medesimo comma 1.

2 bis. Nei biotopi naturali istituiti ai sensi del comma 1:

a) l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la realizzazione degli interventi e delle opere necessarie alla conservazione, al miglioramento e al mantenimento della biodiversità, nonché le spese per la realizzazione degli interventi e delle opere relative alla fruizione didattica e allo svolgimento della ricerca scientifica e delle spese per l'acquisizione di terreni di particolare pregio naturalistico;

b) le Amministrazioni provinciali sono autorizzate a concedere ai conduttori dei fondi incentivi anche pluriennali, cumulabili con i benefici derivanti dai regolamenti comunitari in materia di agroambiente, per il perseguimento delle finalità istitutive del biotopo interessato.

2 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per l'acquisizione, a qualsiasi titolo, e la gestione di aree di particolare interesse naturalistico, individuate ai sensi delle direttive dell'Unione europea in materia di habitat naturale ovvero classificate tali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2 quater. Ai fini della conservazione, del miglioramento e del mantenimento della biodiversità all'interno dei biotopi naturali regionali di cui al comma 2 bis, gli interventi di ripristino ambientale attuati dall'Amministrazione regionale sono di pubblica utilità e i relativi lavori urgenti e indifferibili.

2 quinquies. Le opere previste dagli interventi di cui al comma 2 quater possono essere affidate, in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, in delegazione amministrativa ai Comuni sul cui territorio è individuato il biotopo naturale.

Nota all'articolo 9, comma 2, lettera f)

– Per il testo dell'articolo 9 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, vedi articolo 33, comma 1, lettera g).

Nota all'articolo 9, comma 2, lettera g)

– Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18, come modificato dall'articolo 51, è il seguente:

Art. 23

(Fattorie didattiche)

1. *Le Province erogano contributi a favore delle scuole della regione di ogni ordine e grado, al fine di sostenere le spese di noleggio dei mezzi di trasporto necessari per l'accompagnamento di scolari e studenti nelle fattorie didattiche, sino all'80 per cento del costo sostenuto.*

2. *Per fattorie didattiche si intendono le aziende agricole il cui imprenditore, nell'ambito delle attività previste dall'articolo 2135 del codice civile, esercita attività culturali e didattiche rivolte in particolare alle scuole e in generale a favore dei consumatori. Le fattorie didattiche assumono valenza di fattorie sociali quando estendono i loro servizi alle fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale.*

3. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale inoltre promuove, tramite l'ERSA, quali iniziative di educazione alimentare, specifici corsi di formazione a favore degli insegnanti e dei componenti il nucleo familiare conducente una fattoria didattica, onde incentivare la conoscenza della civiltà rurale, della sua storia e delle sue tradizioni e il modello alimentare mediterraneo, secondo i principi della sana alimentazione.

4. Con regolamento regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, sono approvati gli ulteriori criteri e le modalità per l'attuazione dell'intervento, ivi compresa l'indicazione dei requisiti e degli impegni che le fattorie didattiche sono tenute ad osservare.

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 11.5.330.1.932 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 6807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Nota all'articolo 9, comma 2, lettera h)

– Per il testo dell'articolo 21 della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21, vedi articolo 47.

Nota all'articolo 10

– Per il testo dell'articolo 1 della legge regionale 17 marzo 1998, n. 7, vedi articolo 42.

Nota all'articolo 11

– Il testo dell'articolo 63 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12, come sostituito dall'articolo 6, comma 48, della legge regionale 1/2005, e modificato dall'articolo 43, è il seguente:

Art. 63

1. Gli interventi collettivi ammissibili a contributo riguardano i seguenti investimenti: costruzione, riattamento e manutenzione della viabilità di accesso alle malghe, opere e impianti finalizzati alla produzione, al magazzinaggio e alla distribuzione di foraggi, sistemazione e attrezzatura di pascoli, opere di provvista d'acqua, ricoveri per mandrie.

2. Ai fini del comma 1, l'ambito territoriale interessato è quello riferito alle zone di montagna o svantaggiate di cui alla direttiva 75/273/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE.

3. *Per le finalità di cui al comma 1 le Comunità montane concedono contributi in conto capitale agli enti locali territoriali, alle associazioni riconosciute di comunioni familiari montane, ai consorzi privati, regolarmente costituiti, od organizzazioni similari e alle organizzazioni dei produttori zootecnici fino al 90 per cento della spesa ammessa. I contributi sono concessi, in ordine di priorità decrescente, a favore di interventi che completano iniziative già avviate, a favore di interventi compresi entro i confini di un parco o di una riserva naturale, o connessi con la gestione degli stessi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, a favore di interventi compresi entro i seguenti ambiti malghivi omogenei:*

a) per la zona della Carnia: Alto Tagliamento, Basso Tagliamento, Val Pesarina e Conca di Sauris, Alto Degano e Alto But, Basso Degano e Basso But, Val d'Incarojo e Val Pontebbana;

b) per la zona del Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale: Destra Fella, Sinistra Fella, Val Raccolana e Val Resia;

c) per la zona del Pordenonese: Meduna Cellina, Piancavallo-Cansiglio.

Note all'articolo 12, comma 1, lettera a)

– Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, come modificato dall'articolo 75, comma 8, della legge regionale 42/1996, e ulteriormente modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera b), è il seguente:

Art. 5

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, vengono rilasciate, su richiesta motivata degli aventi titolo, in base ad idonea documentazione, *dalle Province e, nei territori di rispettiva competenza, dalle Comunità montane.*

2. Nel caso di gestione di comproprietà immobiliare l'autorizzazione sarà rilasciata all'amministratore della proprietà collettiva od ad altra persona da essa designata in via continuativa.

3. Le autorizzazioni contengono il tipo e gli estremi della targa del mezzo o dei mezzi autorizzati, le generalità del conducente, il periodo di validità dell'autorizzazione e l'indicazione del percorso autorizzato.

3 bis. Su conforme deliberazione della Giunta regionale, l'Assessore regionale competente può rilasciare autorizzazioni in deroga alle disposizioni della presente legge in presenza di avvenimenti di rilevanza nazionale ed internazionale ed in conformità alle disposizioni stabilite da apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare competente.

3 ter. Qualora l'autorizzazione vanga rilasciata in occasione di avvenimenti, manifestazioni o attività che comportino la partecipazione di una pluralità di mezzi motorizzati, la stessa potrà essere intestata all'organizzatore o comunque al responsabile. Nelle stesse

occasioni può altresì derogarsi ad uno o più degli elementi delle autorizzazioni specificati al comma 3, nonché ad una o più prescrizioni di cui all'articolo 6. Tutte le deroghe ipotizzate nel presente comma debbono essere esplicitamente indicate nel provvedimento di autorizzazione.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 15/1991, come modificato dall'articolo 75, comma 6, della legge regionale 42/1996, ed ulteriormente modificato dall'articolo 34, comma 1, lettere da c), d), e), f), è il seguente:

Art. 6

1. *Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane* rilasciano d'ufficio, contestualmente all'autorizzazione, speciali contrassegni di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati a derogare ai divieti ai sensi del comma 2 dell'articolo 3.

2. I contrassegni devono indicare l'ente emittente, il periodo di validità, di norma corrispondente all'attività autorizzata in deroga, il percorso concesso, nonché gli estremi dell'eventuale autorizzazione.

3. Chiunque si avvalga dei mezzi di cui al precedente articolo 1, non muniti di scritte o simboli che ne rendano esternamente ed inequivocabilmente legittimo l'uso, è tenuto ad applicare al mezzo, in punto visibile, l'apposito contrassegno di cui ai commi 1 e 2. Gli utilizzatori dei mezzi debbono comunque esibire a richiesta l'autorizzazione di cui sono in possesso.

4. In ogni caso la persona oggetto di accertamento ha tre giorni di tempo dalla formale richiesta del personale adibito alla vigilanza per esibire il titolo legittimante l'impiego del mezzo fuori strada ovvero sulle strade interdette.

5. *L'ente* emittente verifica periodicamente la permanente validità ed idoneità del titolo a fondamento delle esenzioni dal divieto di cui ai precedenti articoli 1 e 2, ovvero a fondamento delle autorizzazioni rilasciate, richiedendo l'esibizione della necessaria e recente documentazione.

5 bis. Chiunque si avvalga dei mezzi di cui all'articolo 1 per lo svolgimento di attività escluse dal divieto può richiedere il rilascio dell'apposito contrassegno previsto ai precedenti commi la cui applicazione su detti mezzi impiegati è del tutto facoltativa.

Nota all'articolo 12, comma 1, lettera b)

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 35, come modificato dall'articolo 37, comma 1, lettera a), è il seguente:

Art. 3

(Inventario regionale dei monumenti naturali)

1. La dichiarazione di monumento naturale si consegue mediante l'inclusione in un apposito elenco denominato «Inventario regionale dei monumenti naturali», contenente:

a) l'esatta ubicazione dei monumenti naturali tutelati, con riferimento anche all'individuazione catastale dell'area su cui gli stessi insistono;

b) le caratteristiche di tali monumenti con riferimento alle ragioni che ne giustificano l'inclusione nell'Inventario e le modalità di segnalazione degli stessi in loco;

c) il tipo e le modalità degli interventi necessari ad assicurare la buona conservazione dello stato vegetativo dei monumenti tutelati.

2. L'Inventario è predisposto, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dalla Direzione regionale delle foreste e parchi previo parere della Sezione V del Comitato tecnico regionale, ed approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle foreste e parchi.

3. *Ai fini della predisposizione dell'Inventario, le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane trasmettono alla Direzione centrale della Regione competente in materia di risorse forestali, le informazioni di cui al comma 1, relative ai beni da tutelare siti sul proprio territorio.*

4. Con le stesse modalità sono approvate le eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie.

5. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 4 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e copia degli stessi è notificata ai proprietari dei fondi su cui insistono i monumenti naturali inclusi nell'Inventario.

Nota all'articolo 12, comma 2, lettera a)

- Per il testo dell'articolo 10 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, vedi articolo 32.

Note all'articolo 12, comma 2, lettera b)

- Per il testo del comma 14 dell'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, ("Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2000)") vedi articolo 45.

– Il testo del comma 15 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2000, come modificato dall'articolo 45, è il seguente:

Art. 6

(Interventi nei settori produttivi)

- omissis -

15. I contributi di cui al comma 14 sono concessi all'atto della presentazione della domanda corredata di una relazione che illustri le finalità dell'intervento, nonché di un preventivo delle spese da sostenere.

- omissis -

Nota all'articolo 12, comma 2, lettera c)

– Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 35/1993, come modificato dall'articolo 37, comma 1, lettera b), è il seguente:

Art. 4

(Tutela e gestione dei monumenti naturali)

1. È fatto divieto a chiunque di distruggere o alterare i beni inclusi nell'Inventario di cui all'articolo 3, con esclusione degli interventi di conservazione e manutenzione di cui al comma 4.

2. I Comuni sul cui territorio insistono i beni inclusi nell'Inventario sono tenuti ad adeguare il proprio strumento urbanistico generale alle prescrizioni previste dalla presente legge, anche in attuazione dell'articolo 30, comma 1, lettera c), della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.

3. Il decreto di cui all'articolo 3 costituisce titolo per l'apposizione di indicazioni informative dei beni soggetti a tutela a cura della Direzione regionale delle foreste e parchi, a mezzo del personale del Corpo forestale della Regione.

4. *Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane provvedono* agli interventi conservativi e di manutenzione dei monumenti naturali nel rispetto delle norme di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), previo consenso dei proprietari dei beni tutelati.

Note all'articolo 12, comma 2, lettera d)

– Per il testo dell'articolo 8 della legge regionale 65/1976, vedi articolo 30, comma 1, lettera d).

– Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, come modificato dall'articolo 39, è il seguente:

Art. 17

(Liquidazione dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65)

1. *Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate* a liquidare ai Consorzi volontari agro-silvo-pastorali privati i contributi di cui all'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1991, n. 36, per le spese sostenute negli anni 1992, 1993, 1994 e 1995, ancorché i relativi pagamenti siano stati effettuati negli esercizi successivi.

– Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 17/2006, e ulteriormente modificato dall'articolo 48, comma 1, lettera b), è il seguente:

Art. 9

(Contributi per la costituzione e il funzionamento dei consorzi agro-silvo-pastorali)

1. *Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate* a sostenere le spese per la costituzione e per l'avviamento dei consorzi agro-silvo-pastorali e degli altri soggetti di gestione associata, ivi comprese le associazioni di imprese boschive costituite da almeno dieci soci, nella misura massima del 90 per cento della spesa sostenuta con le risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 36/1991 e modificato dall'articolo 18 della legge regionale 10/1997.

2. La rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari avviene nelle forme previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Nota all'articolo 12, comma 2, lettera e)

– Per il testo dell'articolo 3 della legge regionale 65/1976, vedi articolo 30, comma 1, lettera a).

Nota all'articolo 12, comma 2, lettera f)

– Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32, come da ultimo modificato dall'articolo 20, comma 8, della legge regionale 12/2003, e ulteriormente modificato dall'articolo 38, è il seguente:

Art. 12

(Interventi a favore dell'agricoltura biologica)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

a) contributi straordinari a favore dei produttori agricoli singoli od associati conduttori di aziende agricole in conversione biologica pari a lire 600.000 annue per ettaro di colture erbacee, lire 1.000.000 per ettaro di colture arboree ed arbustive e lire 1.300.000 per ettaro di colture ortive fino ad un massimo di 15 milioni di lire annui per azienda. Tali importi possono essere aumentati del trenta per cento per le aziende ubicate nelle zone di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, e nelle aree destinate dal Piano urbanistico regionale generale (PURG) a parco naturale o ad ambito di tutela ambientale. Detti contributi sono corrisposti annualmente per il periodo di conversione biologica per sopperire alla perdita di reddito subita dal produttore. Le annualità di contributo non potranno essere superiori al periodo minimo di conversione previsto dal comma 4 dell'articolo 2. Sono esclusi dal computo del contributo i prati naturali, i pascoli e le colture arboree ed arbustive coltivate in forma non specializzata;

b) contributi a favore delle Associazioni di cui all'articolo 9 per l'ideazione e la registrazione del marchio collettivo, sino al cinquanta per cento delle spese sostenute per tali scopi, nel rispetto dell'articolo 30 del trattato istitutivo della comunità europea.

2. Nella concessione dei contributi di cui al comma 1, lettera a), ai produttori agricoli che non possiedono i requisiti dell'iscrizione al Registro degli imprenditori agricoli come IATP di cui alla legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6, il contributo medesimo è ridotto del cinquanta per cento. Tale disposizione non si applica per i produttori che operano in aziende ricadenti nelle aree di cui alla direttiva 75/268/CEE e nelle aree destinate dal Piano urbanistico regionale generale (PURG) a parco naturale o ad ambito di tutela ambientale.

3. I contributi previsti dal comma 1, lettera a), non sono cumulabili con le misure di accompagnamento previste dal programma agroambientale di cui al regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, per la medesima unità produttiva.

4. Per lo svolgimento dell'attività di controllo e certificazione effettuata dagli Organismi riconosciuti a livello nazionale di cui all'articolo 7, le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate, ove non in contrasto con le disposizioni comunitarie o nazionali, a stipulare convenzioni annuali con gli stessi per concorrere a sostenere le relative spese. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono inoltre autorizzate a concedere aiuti per i controlli dei metodi di coltivazione biologica di cui al regolamento (CEE) n. 2092/1991 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, fino a un massimo del 100 per cento delle spese effettivamente sostenute a tale scopo. Tale tasso di aiuto può raggiungere:

a) il 100 per cento della spesa effettivamente sostenuta per i controlli svolti sulle aziende agricole totalmente biologiche operanti sul territorio regionale;

b) il 70 per cento delle spese effettivamente sostenute per le aziende miste ricadenti nelle aree di cui alla direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), e nelle aree destinate dal Piano urbanistico regionale generale (PURG) a parco naturale o ad ambito di tutela ambientale;

c) il 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per le aziende miste che non ricadono nelle aree di cui alla direttiva 75/273/CEE ovvero nelle aree destinate dal PURG a parco naturale o ad ambito di tutela ambientale.

Nota all'articolo 12, comma 2, lettera g)

– Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15, come da ultimo modificato dall'articolo 8, commi 3 e 4, della legge regionale 17/2006, e ulteriormente modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera c) e dall'articolo 68, comma 1, lettera vv), è il seguente:

Art. 4

(Contributi)

1. *Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate* a erogare contributi:

a) per l'utilizzo dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, nella misura massima del 50 per cento calcolato sull'importo totale della spesa sostenuta nell'anno precedente dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, e secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale, che tengano conto della prevalenza di cui all'articolo 2, comma 1;

b) per iniziative di educazione alimentare degli utenti, di aggiornamento professionale del personale scolastico e addetto ai servizi nella misura massima del 90 per cento.

2. Le iniziative di cui al comma 1, lettera b), hanno come finalità prevalente la promozione del modello di alimentazione mediterraneo mediante il consumo di prodotti biologici, tipici e tradizionali.

3. *ABROGATO*

4. *ABROGATO*

Nota all'articolo 12, comma 2, lettera i)

– Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 16/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 211, comma 2, della legge regionale 5/1994, e ulteriormente modificato dall'articolo 33, comma 1, lettere a) b) e c) e dall'articolo 68, comma 1, lettera o), è il seguente:

Art. 3

(Incentivi per lo sviluppo dell'attività apistica)

1. Agli apicoltori, singoli od associati, che risiedono nel territorio regionale ed ivi esercitano prevalentemente l'attività apistica ed alle società, anche cooperative, aventi sede nel territorio regionale, il cui oggetto sociale concerne, la produzione dei prodotti degli apiari, siti nel territorio medesimo, *le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane possono* concedere contributi in conto capitale per le seguenti iniziative:

a) costruzione, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di strutture destinate al ricovero degli alveari;

b) acquisto di arnie e di alveari, di famiglie di api, di macchine ed attrezzature per l'esercizio specifico dell'attività apistica, nonché di macchinari e attrezzature per la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti dei propri apiari con esclusione di automezzi;

c) acquisto di alimenti necessari per la sopravvivenza delle api in annate avverse, in proporzione al numero degli alveari denunciati o accertati annualmente;

d) acquisto di attrezzature specifiche per l'allevamento di api regine;

e) costruzione, ristrutturazione e adattamento di locali adeguati da destinare alla lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti dei propri apiari.

2. I contributi per le iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 1 potranno essere accordati a condizione che l'apicoltore, con gli acquisti programmati, tenuto conto degli alveari preposseduti e denunciati, raggiunga una consistenza minima di dieci unità.

3. I contributi di cui alla lettera e) del comma 1 potranno essere accordati ai soggetti di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 3 possessori di almeno venti alveari.

4. I contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non potranno eccedere:

a) il 60% della spesa ritenuta ammissibile ai soggetti di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 3 che risiedono nell'ambito dei territori montani di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, ed ivi esercitano prevalentemente l'attività apistica a condizione che conducano fino a 50 alveari;

b) il 50% della spesa ritenuta ammissibile ai soggetti di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 3 che risiedono ed esercitano l'attività apistica nel restante territorio regionale che conducano fino a 50 alveari;

c) il 40% della spesa ritenuta ammissibile ai soggetti di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 3 che conducano oltre 50 alveari.

5. I contributi in conto capitale relativi agli interventi previsti dalle lettere c), d) ed e) del comma 1 potranno essere concessi nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile.

6. La spesa complessiva ammissibile a contributo per gli interventi previsti dalle lettere a), b), d), ed e) del comma 1 non può essere inferiore a lire 1.000.000 e superiore a lire 15.000.000.

7. Il contributo per l'acquisto di alimenti per api previsto dalla lettera c) del comma 1 potrà essere accordato previo riconoscimento di annata avversa.

8. Con decreto del Presidente della Giunta regionale verrà dichiarata l'annata avversa.

9. Le domande di contributo di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 vengono presentate direttamente dai soggetti di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 3, od attraverso i Consorzi apistici provinciali, *alle Province e, nei territori di rispettiva competenza, alle Comunità montane*, entro il 15 aprile di ogni anno.

10. Le domande di contributo di cui alla lettera c) del comma 1 vengono presentate dai soggetti di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 3 conformemente a quanto disposto dal precedente comma 9 entro il 31 agosto di ogni anno.

11. *Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane, con apposite convenzioni, possono* affidare ai

Consorzi apistici o loro Unioni l'attuazione di compiti istruttori inerenti alla concessione degli incentivi previsti dal presente articolo, ad eccezione di quelli riguardanti le iniziative di cui alle lettere a) ed e) del comma 1.

12. *ABROGATO*

13. I relativi decreti di impegno e liquidazione dei contributi sono emessi a nome dei Consorzi apistici e a favore degli aventi diritto.

14. Detti contributi sono compatibili con altre misure eventualmente concesse in base a norme statali o comunitarie per finalità diverse.

15. Per un periodo di 5 anni dalla data di concessione del contributo è fatto divieto ai soggetti di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 3 di cedere, vendere o comunque distogliere dall'uso specifico le arnie, le macchine e le attrezzature acquistate a termini delle lettere b) e d) del comma 1; è altresì fatto divieto di mutare per un periodo di 6 anni la destinazione d' uso dei locali e fabbricati di cui alle lettere a) ed e) dello stesso comma 1.

Nota all'articolo 12, comma 2, lettera j)

– Per il testo dell'articolo 17 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, vedi articolo 40.

Note all'articolo 12, comma 3

– Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8, come modificato dall'articolo 35, comma 1, lettera a), è il seguente:

Art. 3

1. Per favorire - nei Comuni di cui all'articolo 1 - l'accorpamento, l'ingrossamento e l'arrotondamento di fondi agricoli e forestali, ai proprietari residenti nei Comuni di cui all'articolo 1 possono essere concessi *dalle Comunità montane e dalle Province di Trieste e di Gorizia* sussidi di importo pari all'ammontare delle spese notarili, fiscali e professionali, che siano documentate e ritenute ammissibili, connesse ad operazioni di permuta e compravendita dei fondi medesimi, purché ricadenti nelle zone non specificatamente destinate all'edificazione o a servizi dagli strumenti urbanistici di qualsiasi tipo o grado.

2. Qualora le particelle fondiarie oggetto di permute e compravendite vengano alienate nei cinque anni successivi alla data di concessione dei contributi di cui al comma 1 o divise nei dieci anni successivi a tale data, o qualora venga modificato il loro originario indirizzo produttivo, nei dieci anni successivi alla data di concessione delle provvidenze, i soggetti beneficiari delle medesime decadono dai contributi di cui al comma 1, con conseguente obbligo di restituzione dei finanziamenti ricevuti e pagamento degli interessi maturati, calcolati in base al tasso ufficiale di sconto di tempo in tempo vigente.

– Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13, come modificato dall'articolo 48, comma 1, lettera a), è il seguente:

Art. 4

(Finanziamenti alla proprietà coltivatrice e per la conservazione dell'integrità aziendale)

1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, di promuovere operazioni di ricomposizione fondiaria ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 97/1994, *le Comunità montane e le Province di Trieste e di Gorizia accordano* la priorità nel finanziamento per le spese connesse all'acquisto di terreni destinato a:

a) la formazione della proprietà coltivatrice;

b) l'arrotondamento per accorpamento della proprietà coltivatrice;

c) l'arrotondamento della proprietà.

2. I soggetti destinatari dei finanziamenti sono, nell'ordine:

a) coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa tra i diciotto e quarant'anni, residenti nelle zone montane;

b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendono acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalità e i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 97/1994;

c) cooperative di produzione agricola e consorzi agricoli con sede nel territorio montano nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i diciotto e quarant'anni, residenti in comuni montani;

d) altri soggetti come individuati dall'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 12/1998.

3. Qualora i terreni di cui al comma 1, nei dieci anni successivi alla data di concessione dei contributi di cui al presente articolo, vengano alienati, divisi o venga modificata la loro destinazione, i soggetti beneficiari decadono dai contributi, con conseguente obbligo di restituzione dei finanziamenti ricevuti maggiorati degli interessi, secondo le modalità previste dalla legislazione regionale vigente in materia.

4. Per l'acquisto dei terreni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3, 5 e 6 della legge 97/1994.

5. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 97/1994, il prezzo di acquisto delle scorte, delle pertinenze e degli annessi rustici è determinato al momento dell'esercizio del diritto mediante perizia giurata di un professionista iscritto all'Albo con qualifica di dottore forestale o di perito agrario iscritto al Collegio.

6. Per le finalità di cui al comma 1, i contributi sono erogati ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8

– Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 13/2001, è il seguente:

Art. 10

(Ricomposizione fondiaria)

1. I consorzi agro-silvo-pastorali e gli altri soggetti di gestione associata beneficiano delle provvidenze di cui all'articolo 3 della legge regionale 8/1992, e dell'articolo 21 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12.

Note all'articolo 13

– Il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è il seguente:

Art. 7

(Piani d'azione)

1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'articolo 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della valutazione di cui all'articolo 6, ad individuare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e individuano l'autorità competente alla gestione di tali situazioni di rischio.

2. Nelle zone di cui al comma 1, le regioni definiscono i piani d'azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.

3. I piani devono, a seconda dei casi, prevedere misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.

– Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, è il seguente:

Art. 5

(Soglie di allarme e soglie di informazione)

1. Le soglie di allarme e le soglie di informazione per le concentrazioni di ozono nell'aria sono stabiliti all'allegato II, parte I.

2. L'autorità individuata ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è l'autorità competente per la gestione dei piani di azione previsti al comma 3 e per le informazioni di cui all'articolo 7, comma 1.

3. Nelle zone in cui, sulla base delle valutazioni svolte ai sensi dell'articolo 6, sussiste un rischio di superamento della soglia di allarme, le regioni e le province autonome competenti adottano piani d'azione che indicano le misure specifiche da adottare a breve termine, tenendo conto delle circostanze locali particolari, qualora vi sia un potenziale significativo di riduzione di tale rischio o della durata o gravità dei superamenti della soglia di allarme. Detti piani possono prevedere, secondo i casi, misure di controllo graduali ed economicamente valide e, ove risulti necessario, misure di riduzione o di sospensione di talune attività che contribuiscono alle emissioni che determinano il superamento della soglia di allarme, in particolare del traffico di autoveicoli, nonché misure efficaci connesse all'attività degli impianti industriali e all'utilizzazione di prodotti. Le regioni e le province autonome non sono tenute all'adozione del piano d'azione solo nel caso in cui accertano, con idonei studi, che non sussiste una possibilità significativa di ridurre il rischio, la durata o la gravità dei superamenti, tenuto conto delle condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche.

4. Tenuto conto delle particolari esigenze operative e di sicurezza, ai mezzi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si applicano le misure dei piani di cui al comma 3.

Nota all'articolo 15

– Il testo dell'articolo 127 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è il seguente:

Art. 127

(Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue)

1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato.

2. È vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.

Nota all'articolo 16

– Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), come da ultimo modificato dall'articolo 4, commi 34 e 35, della legge regionale 1/2004, ed ulteriormente modificato dall'articolo 57 e dall'articolo 68, comma 1, lettera nn), è il seguente:

Art. 16

(Misure incentivanti il corretto smaltimento dell'amianto)

1. *L'Amministrazione provinciale* è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di Enti pubblici ed Enti pubblici economici e fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile a favore degli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale per i lavori di rimozione di materiali con amianto friabile o amianto compatto deteriorato da edifici pubblici e/o locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva.

1 bis. *ABROGATO*

2. La spesa ammissibile per i contributi di cui al comma 1 può comprendere anche gli oneri di trasporto e smaltimento dei rifiuti relativi all'intervento.

3. ABROGATO

4. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche per interventi effettuati precedentemente all'individuazione dei beneficiari, purché l'inizio dei lavori o le attività di smaltimento siano posteriori alla data di inoltro dell'istanza di finanziamento.

5. I criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi, nonché i contenuti dell'abbattimento dei costi all'utenza, sono determinati con apposito regolamento di esecuzione.

6. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 2424 (2.1.232.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 15 - programma 1.1.3 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - con la denominazione « Contributi in conto capitale a favore di Enti pubblici per i lavori di rimozione di materiali con amianto da edifici pubblici, locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva » e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1998.

7. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 2425 (2.1.243.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 15 - programma 1.1.3 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione VIII - con la denominazione « Contributi in conto capitale agli operatori pubblici e privati, gestori di impianti tecnologici, di discariche e depositi preliminari in relazione alla capacità dell'impianto di smaltire rifiuti contenenti amianto, per l'abbattimento dei relativi costi per l'utenza » e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1998.

8. All'onere complessivo di lire 3.000 milioni per l'anno 1998, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 6 e 7, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 95 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti); detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 27 gennaio 1998, n. 7.

Nota all'articolo 17

– Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come sostituito dall'articolo 5, comma 95, della legge regionale 4/2001, e ulteriormente modificato dall'articolo 53, è il seguente:

Art. 31

(Finanziamenti regionali in materia di smaltimento e recupero rifiuti)

1. *L'Amministrazione provinciale* è autorizzata a concedere a Enti territoriali, loro Consorzi e Aziende speciali contributi per la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche di carattere sperimentale, nonché di altre iniziative di rilievo regionale.

2. Ai finanziamenti di cui al comma 1 si applicano le modalità contributive previste per gli Enti pubblici dagli articoli 8 e seguenti della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modifiche e integrazioni.

3. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 1 devono essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate di una relazione dettagliata dell'iniziativa proposta.

Note all'articolo 18

– Il testo dell'articolo 196 del decreto legislativo 152/2006, è il seguente:

Art. 196

(Competenze delle regioni)

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 195:

a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199;

b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;

c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza;

d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera f);

e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;

f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento (CEE) n. 259/93 del 1° febbraio 1993 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;

g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

h) la redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera r);

i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti;

l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;

m) la specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 214, 215, e 216, nel rispetto di linee guida elaborate ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera b);

n) la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p);

o) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

p) l'adozione, sulla base di metodologia di calcolo e di criteri stabiliti da apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, delle disposizioni occorrenti affinché gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. A tal fine i predetti soggetti inseriscono nei bandi di gara o di selezione per l'aggiudicazione

apposite clausole di preferenza, a parità degli altri requisiti e condizioni. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203, e successive circolari di attuazione. Restano ferme, nel frattempo, le disposizioni regionali esistenti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le regioni si avvalgono anche delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.

– Il testo dell'articolo 42 del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, dell'1 febbraio 1993, è il seguente:

Art. 42

1. La Commissione redige al più tardi tre mesi prima della data di applicazione del presente regolamento e, se del caso, modifica successivamente secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, il documento di accompagnamento standard, compreso il modulo di certificato di smaltimento o di ricupero (integrato nel documento di accompagnamento o, provvisoriamente, allegato all'attuale documento di accompagnamento di cui alla direttiva 84/631/CEE) tenendo conto in particolare:

– dei pertinenti articoli del presente regolamento;

– delle pertinenti convenzioni e accordi internazionali.

2. L'attuale modulo di documento di accompagnamento si utilizza per analogia fino a che sarà stabilito il nuovo documento di accompagnamento. Il modulo del certificato di smaltimento o di ricupero da allegare all'attuale documento di accompagnamento è stabilito al più presto.

3. Senza pregiudizio della procedura prevista all'articolo 1, paragrafo 3, lettere c) e d), relativa all'allegato II A, la Commissione adegua gli allegati II, III e IV conformemente alla procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, al solo scopo di rispecchiare le modifiche già stabilite in base al meccanismo di revisione OCSE.

4. La procedura di cui al paragrafo 1 si applica anche per definire una gestione ecologicamente corretta tenendo conto delle pertinenti convenzioni e accordi internazionali.

Nota all'articolo 19

– Il testo degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 351/1999 è il seguente:

Art. 8

(Misure da applicare nelle zone in cui i livelli sono più alti dei valori limite)

1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'articolo 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della valutazione di cui all'articolo 6, alla definizione di una lista di zone e di agglomerati nei quali:

a) i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza;

b) i livelli di uno o più inquinanti sono compresi tra il valore limite ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza.

2. Nel caso che nessun margine di tolleranza sia stato fissato per uno specifico inquinante, le zone e gli agglomerati nei quali il livello di tale inquinante supera il valore limite, sono equiparate alle zone ed agglomerati di cui al comma 1, lettera a).

3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano un piano o un programma per il raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). Nelle zone e negli agglomerati in cui il livello di più inquinanti supera i valori limite, le regioni predispongono un piano integrato per tutti gli inquinanti in questione.

4. I piani e programmi, devono essere resi disponibili al pubblico e agli organismi di cui all'articolo 11, comma 1, e riportare almeno le informazioni di cui all'allegato V.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 3.

6. Allorché il livello di un inquinante è superiore o rischia di essere superiore al valore limite aumentato del margine di tolleranza o, se del caso, alla soglia di allarme, in seguito ad un inquinamento significativo avente origine da uno Stato dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente, sentite le regioni e gli enti locali interessati, provvede alla consultazione con le autorità degli Stati dell'Unione europea coinvolti allo scopo di risolvere la situazione.

7. Qualora le zone di cui ai commi 1 e 2 interessino più regioni, la loro estensione viene individuata d'intesa fra le regioni interessate che coordinano i rispettivi piani.

Art. 9

(Requisiti applicabili alle zone con i livelli inferiori ai valori limite)

1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'articolo 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base dell'articolo 6, alla definizione delle zone e degli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi.

2. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano un piano di mantenimento della qualità dell'aria al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite e si adoperano al fine di preservare la migliore qualità dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile secondo le direttive emanate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata.

Note all'articolo 23

– Il testo degli articoli 2 e 3 della legge regionale 21 aprile 1993, n. 14, è il seguente:

Art. 2

(Piano regionale della viabilità ciclistica)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge l'Amministrazione regionale adotta, in coerenza con le indicazioni del Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG),il «Piano regionale della viabilità e del trasporto ciclistico», di seguito denominato Piano regionale, che integra le previsioni del Piano regionale delle opere di viabilità.

2. A tale scopo il «Piano regionale» si esprime nelle seguenti sezioni:

a) Viabilità ciclistica sostitutiva ed integrativa del trasporto urbano;

b) Viabilità ciclistica di interesse fisico-motorio e turistico.

3. Il Piano regionale assicura, in particolare, il collegamento tra le sezioni a) e b) di cui al comma 2.

4. Spetta all'Amministrazione regionale la standardizzazione delle normative tecniche e l'attività di coordinamento e sintesi delle diverse scelte, in funzione della loro armonizzazione e compatibilità.

Art. 3

(Piani locali e progetti di viabilità ciclistica)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, i Comuni e le Province, secondo le competenze e le procedure stabilite dai rispettivi statuti, elaborano i «Piani locali di viabilità e del trasporto ciclistico».

2. I Piani di cui al comma 1 sono elaborati dai Comuni limitatamente alla viabilità comunale e dalle Province con riguardo alla viabilità provinciale ed al coordinamento e collegamento dei Piani comunali.

3. Le Amministrazioni provinciali esprimono parere vincolante sui Piani locali presentati dai Comuni per quanto riguarda gli aspetti d' integrazione e compatibilità con i propri piani.

4. I Piani di cui al comma 2, di competenza dei Comuni, sono adottati contestualmente o ad integrazione dei Piani per il traffico previsti dall'articolo 11 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41.

5. I nuovi strumenti urbanistici comunali, le varianti di rilevanza generale di quelli vigenti e i relativi piani attuativi, devono prevedere il sistema ciclabile comunale, garantendo la connessione con piani e progetti sovraordinati e l'interconnessione con gli altri sistemi di trasporto locale.

6. Per l'approvazione di progetti di percorsi ciclabili redatti ai sensi della presente legge, qualora gli strumenti urbanistici vigenti non contengano specifiche indicazioni, si osservano le procedure previste dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. In tal caso il progetto dovrà essere corredato da un documento di inquadramento urbanistico territoriale che fornisca esaurienti motivazioni sulle scelte progettuali adottate.

7. Per la definizione e l'attuazione della viabilità ciclistica di cui all'articolo 2 riguardante più Enti locali si applica l'articolo 52 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.

– Il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dall'articolo 03 del decreto-legge 151/2003, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 214/2003, è il seguente:

Art. 9

(Competizioni sportive su strada)

1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.

4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti.

5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. L'autorità competente può concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.

6 bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni.

6 ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6 bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'interno.

6 quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6 ter.

7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.

7 bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1.

8. Fuori dei casi previsti dal comma 8 bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza es-

serne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 716 a euro 2.867, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

8 bis. ABROGATO

9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 143 a euro 573, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.

Nota all'articolo 28

– Il testo degli articoli 22 e 25 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico regionale generale, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 15 settembre 1978, n. 0826/Pres., è il seguente:

Art. 22

(Categorie di reti ed impianti infrastrutturali)

Il Piano indica i tracciati delle reti infrastrutturali esistenti e di progetto di interesse regionale articolate in:

1) viabilità;

2) ferrovie;

3) infrastrutture energetiche;

4) altre infrastrutture di interesse regionale:

I contenuti di piano, relativamente alle infrastrutture in progetto, sono da considerarsi a carattere indicativo e dovranno essere oggetto di successivo approfondimento e precisazione nell'ambito dei piani di grado subordinato.

Tutti i progetti relativi alla viabilità, limitatamente alle strade statali e provinciali, alle ferrovie ed alle infrastrutture di cui al punto 3) del presente articolo, sono soggette al preventivo parere dell'Assessorato della pianificazione e del bilancio.

Art. 25

(Infrastrutture energetiche)

Le infrastrutture energetiche indicate dal Piano, si suddividono in esistenti e di progetto e si articolano in:

1) oleodotti;

2) metanodotti;

3) linee elettriche da 380 KV;

4) linee elettriche da 220 KV;

5) linee elettriche da 132 KV;

6) centrali termoelettriche;

7) centrali idroelettriche;

8) stazioni di trasformazione;

9) opere di sbarramento.

La localizzazione, la costituzione e l'ampliamento in territorio regionale di impianti di produzione, trasporto, deposito e distribuzione di energia, da effettuarsi da Enti pubblici e privati sono soggetti al preventivo parere dell'Assessorato della pianificazione e del bilancio.

Con il parere possono essere fornite tutte le prescrizioni necessarie atte ad eliminare i pericoli che possono derivare al paesaggio e all'ambiente dall'inserimento di tali infrastrutture.

Nota all'articolo 30

– Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 65/1976, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

Gli oneri previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge fanno carico rispettivamente ai capitoli 6163, 6164, 6166, 6167 e 6269 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976 - 1979 e del bilancio per l'esercizio 1976, che presentano sufficiente disponibilità.

Note all'articolo 31

– Per il testo dell'articolo 5 della legge regionale 34/1981, vedi nota all'articolo 9, comma 1, lettera c).

– Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 34/1981, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 053/Pres. del 26 febbraio 2005, è il seguente:

Art. 2

Sono vietate la raccolta e la detenzione delle seguenti specie di piante o di parte di esse:

1) Asphodelus albus Mill. (Asfodelo)

2) Cypripedium calceolus L. (Scarpette della Madonna)

3) Erucastrum palustre(Pir.) Vis. (Brassica palustre)

4) Eryngium alpinum L. (Regina delle Alpi)

5) Hemerocallis flava L. (Giglio dorato)

6) Iris illyrica Tom. (Iride celeste)

7) Iris pallida Lam. (Giaggiolo)

8) Leontopodium alpinum Cass. (Stella alpina)

9) Lilium bulbiferum L. (Giglio rosso)

10) Lilium carniolicum Bern. (Giglio arancione)

11) Lilium martagon L. (Giglio martagone)

12) Narcissus radiiflorus Salisb. (Narciso)

13) Nigritella nigra Rchb. (Nigritella)

14) Nuphar luteum S. et S. (Nannufero)

15) Nymphaea alba L. (Ninfea bianca)

16) Peonia officinalis L. (Peonia)

17) Phyteuma comosum L. (Raponzolo di roccia)

17 bis) Pinguicula poldinii J. Steiger & Casper (Pinguicola di Poldini)

18) Primula auricula L. (Orecchia d' orso)

19) Pulsatilla montana (Hoppe) rchb. (Anemone montana)

20) Wulfenia carinthiaca Jacq. (Wulfenia).

L'elenco di cui al comma precedente potrà essere modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo della montagna, sentite le Comunità montane ovvero le Province.

Le denominazioni delle specie di cui al presente articolo e al successivo articolo 6 potranno, dietro richiesta degli Enti locali, essere pubblicate sugli organi di divulgazione nelle lingue e parlate locali.

Nota all'articolo 32

– Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è il seguente:

Art. 1

(Finalità)

1. Il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso.

2. Ai fini del presente decreto legislativo sono considerate calamità naturali o eventi eccezionali quelli previsti al punto 11.2 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02), nonché le avverse condizioni atmosferiche previste al punto 11.3 dei predetti orientamenti comunitari.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il FSN prevede le seguenti tipologie di intervento:

a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni della produzione e delle strutture;

b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 2;

c) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.

Note all'articolo 33

– Per il testo dell'articolo 3 della legge regionale 16/1988, vedi nota all'articolo 12, comma 2, lettera i).

– Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 16/1988, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Autorizzazioni provvisorie)

1. Per la realizzazione delle opere e per l'effettuazione degli acquisti contemplati dall'articolo 3, ivi compreso l'acquisto di alimenti per le api, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, primo, secondo e terzo comma della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni.

– Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 16/1988, come modificato dagli articoli 2 e 4 della legge regionale 20/1992, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Requisiti specifici per fruire di contributi in conto capitale)

1. I contributi previsti dall'articolo 3 possono essere concessi ai soggetti di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 3 che nel biennio precedente abbiano assolto l'obbligo annuale di denuncia previsto dall'articolo 13.

2. Nella prima fase di applicazione della presente legge potranno accedere ai contributi i soggetti di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 3 che abbiano assolto nel triennio precedente, almeno una volta, l'obbligo di denuncia degli alveari previsto dall'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 1982, n. 17.

3. Coloro che intendono intraprendere l'attività apistica, o che nel biennio precedente non abbiano assolto l'obbligo di denuncia di cui al comma 1, per poter accedere ai contributi di cui all'articolo 3, devono dimostrare di aver frequentato con esito favorevole un corso di tecnica e di patologia apistica organizzato dai Consorzi apistici provinciali ovvero essere in possesso della qualifica di esperto apistico di cui al comma 2 dell'articolo 10.

Note all'articolo 34

– Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 15/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 10/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

1. Sono esclusi dall'osservanza del divieto di cui agli articoli 1 e 2:

a) i mezzi a motore impegnati per lo svolgimento di funzioni o servizi pubblici, per la progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, per esercitazioni ed operazioni di pronto soccorso o di protezione civile promosse dagli enti pubblici competenti;

b) i mezzi dei proprietari, conduttori od aventi altro titolo idoneo necessari a raggiungere gli immobili di rispettiva appartenenza quando non vi sia altra strada che lo consenta;

c) i mezzi e le macchine operatrici impegnati nella gestione e nella utilizzazione di patrimoni agro - silvo - pastorali, nell'apertura e manutenzione delle piste sciistiche, nei rifornimenti e nella manutenzione degli impianti ricettivi, nell'attività estrattiva di cave o miniere;

d) i mezzi utilizzati per l'accesso alle malghe monticate, agli esercizi pubblici in genere ed agli immobili adibiti ad attività commerciali legittimamente autorizzate;

d bis) i mezzi delle persone invalide o affette da ridotte capacità di deambulazione, munite dell'apposito contrassegno rilasciato dal Comune di residenza.

2. Possono essere ammessi, previa autorizzazione, alla circolazione lungo i percorsi di cui agli articoli 1 e 2:

a) i mezzi impiegati nell'esecuzione e nella manutenzione di opere su proprietà privata;

b) i mezzi impiegati nelle rilevazioni scientifiche o didattiche da parte di istituzioni scientifiche riconosciute;

c) i mezzi impiegati nell'espletamento dell'attività speleologica di cui alle leggi regionali 1 settembre 1966, n. 27 e 28 ottobre 1980, n. 55, per la tutela e promozione del patrimonio speleologico;

d) (ABROGATA);

e) i mezzi impiegati dai maestri di sci o dalle guide alpine o aspiranti guide alpine, di cui alla legge regionale 15 giugno 1984, n. 21, e dalle guide naturalistiche di cui alla legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2, limitatamente alle attività volte alla conoscenza, valorizzazione e rispetto dell'ambiente naturale;

f) i mezzi impiegati in manifestazioni ivi comprese quelle a carattere sportivo perseguenti anche il fine della conoscenza, valorizzazione e rispetto dell'ambiente naturale o comunque con esso compatibili, organizzate da enti pubblici o da associazioni considerate nel titolo II del Codice Civile;

g) i mezzi impiegati in manifestazioni anche a carattere sportivo che si svolgono all'interno dei territori di cui agli articoli 1 e 2 utilizzati come poligoni ed aree addestrative dall'Esercito, purché sia rilasciato un nulla osta da parte del Corpo d'armata competente per territorio;

h) i mezzi impiegati da organi di informazione previa dichiarazione del rispettivo direttore responsabile;

i) i mezzi impiegati nell'esercizio di una professione o di una attività di lavoro subordinato occasionali e non ricorrenti che debbano essere svolte lungo i percorsi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 quando essi siano compatibili con i vincoli e la salvaguardia specifici cui i territori, i parchi, gli ambiti di tutela e le strade risultino assoggettati.

3. Possono essere ammessi, previa autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, alla circolazione lungo i percorsi di cui agli articoli 1 e 2, i mezzi dei residenti nel comune interessato, per l'esecuzione di attività agro-silvo-pastorali, economico-produttive ed altre attività socialmente utili, nonché i mezzi strettamente necessari alle operazioni di gestione delle riserve di caccia e all'esercizio dell'attività venatoria. Il Comune, contestualmente all'autorizzazione, rilascia apposito contrassegno di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati, su modello approvato dal Direttore regionale delle foreste ed è tenuto altresì a far pervenire copia dell'autorizzazione rilasciata all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, entro quindici giorni dalla data dell'autorizzazione stessa.

4. Le esclusioni e le autorizzazioni si intendono previste o rilasciate per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività per le quali le stesse sono previste o rilasciate e per il tratto predeterminato e più funzionale rispetto alle attività medesime. Con gli stessi limiti temporali e spaziali, le autorizzazioni all'esecuzione di attività in deroga ai vincoli idrogeologici, di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, ed i provvedimenti a tali autorizzazioni equiparati per legge, equivalgono alle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3.

5. Ai fini del presente articolo si intendono per:

a) « Funzioni pubbliche » quelle legislative, giurisdizionali e amministrative previste e rientranti fra i compiti istituzionali degli enti pubblici e dei loro consorzi o dei pubblici ufficiali, ad essi attribuiti dalle leggi, dai regolamenti o dagli statuti;

b) « servizi pubblici » quelle attività economiche comportanti la messa a disposizione dei cittadini di prestazioni e servizi conducibili da enti pubblici in regime di monopolio mediante aziende speciali, concessione ai privati o in via diretta.

6. Quanti fruiscono delle esenzioni o delle autorizzazioni o, comunque, abbiano titolo ad esse sono solidamente obbligati al ripristino dei luoghi eventualmente manomessi, alterati o deteriorati in tutto o in parte nell'esercizio o a causa delle esenzioni o autorizzazioni medesime.

7. L'inottemperanza alla diffida al ripristino di cui al comma 6 comporta l'esecuzione d' ufficio dello stesso, salvo recupero delle spese corrispondenti a carico degli inottemperanti nelle forme e nei modi previsti dal RD 14 aprile 1910, n. 639.

8. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2, lettera f), qualora si riferiscano ad attività od utilizzazioni che facciano ritenere probabili il verificarsi di manomissioni, alterazioni o deterioramenti dei luoghi interessati, è subordinato alla costituzione di idonea e congrua cauzione o equivalente fidejussione a garanzia della puntuale e corretta esecuzione dei lavori di ripristino. La determinazione dell'importo è effettuata dall'organo competente al rilascio dell'autorizzazione medesima.

– Per il testo degli articoli 5 e 6 della legge regionale 15/1991, vedi note all'articolo 12, comma 1, lettera a).

Note all'articolo 35

– Per il testo dell'articolo 3 della legge regionale 8/1992, vedi nota all'articolo 12, comma 3.

– Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 8/1992, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

1. Le Comunità montane, nell'ambito delle funzioni ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, attuano gli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge; i fondi necessari vengono previamente assegnati agli Enti citati sulla base delle domande ricevute, con decreto del Direttore regionale dell'agricoltura, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

2. Le domande di concessione degli aiuti vanno presentate alle Comunità montane di cui al comma 1 entro il mese di febbraio di ogni anno. Tali Enti provvedono a esercitare la vigilanza sull'osservanza delle condizioni e degli impegni posti ai richiedenti, disponendo altresì, nei casi di inadempienza o di mancanza dei requisiti, la revoca ed il recupero degli aiuti concessi.

Nota all'articolo 36

– Il testo dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), come modificato dall'articolo 34 della legge 39/2002, è il seguente:

Art. 4

(Cattura temporanea e inanellamento)

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.

3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.

4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.

5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.

6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

Note all'articolo 37

– Per il testo dell'articolo 3 della legge regionale 35/1993, vedi nota all'articolo 12, comma 1, lettera b).

– Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 35/1993, vedi nota all'articolo 12, comma 2, lettera c).

Note all'articolo 38

– Per il testo dell'articolo 12 della legge regionale 32/1995, vedi nota all'articolo 12, comma 2, lettera f).

– Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 32/1995 è il seguente:

Art. 7

(Controlli)

1. Le Associazioni dei produttori biologici per i propri associati e gli operatori dell'agricoltura biologica singoli scelgono il proprio Organismo di controllo tra quelli riconosciuti a livello nazionale.

2. Gli Organismi di controllo prescelti svolgono controlli e certificazioni nelle aziende iscritte all'elenco.

3. Gli operatori dell'agricoltura biologica devono consentire al personale incaricato delle ispezioni e dei controlli il libero accesso agli uffici, impianti, magazzini e ad ogni parte dell'azienda. Devono fornire ogni informazione e collaborazione richiesta, nonché esibire documenti e registri.

4. A conclusione di ciascun controllo viene compilata una relazione di ispezione sottoscritta dalle parti.

5. Le aziende degli operatori iscritti all'elenco devono essere sottoposte almeno una volta all'anno a controllo completo dell'unità produttiva.

6. È fatto salvo l'adempimento degli specifici poteri di accertamento degli organi di vigilanza statali previsti dalle leggi vigenti.

– Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 32/1995, è il seguente:

Art. 2

(Definizioni)

1. Si definisce « agricoltura biologica» l'attività di produzione agricola svolta nel rispetto delle norme previste dal regolamento CEE.

2. Si definisce « azienda agricola biologica » quella che da almeno due anni adotta esclusivamente tecniche e metodi di produzione nel rispetto delle norme previste dal regolamento CEE sulla totalità dei terreni e degli allevamenti in conduzione.

3. Si definisce « azienda agricola biologica mista » quella che da almeno due anni adotta esclusivamente tecniche e metodi di produzione nel rispetto delle norme previste dal regolamento CEE su una parte dei terreni e degli allevamenti in conduzione.

4. Si definisce « azienda agricola in conversione biologica » quella che rispetta le norme previste dal regolamento CEE sui terreni e negli allevamenti, per un periodo di almeno due anni, nel caso di colture erbacee, e di almeno tre anni nel caso di colture perenni diverse dai prati, secondo un piano di conversione della stessa durata.

5. Si definisce « unità produttiva biologica » l'unità produttiva aziendale, i cui appezzamenti e luoghi di produzione e di magazzinaggio siano nettamente separati da altra unità della stessa azienda o di altra azienda che non produca conformemente alle norme di cui al regolamento CEE.

6. Si definisce « prodotto spontaneo » il vegetale commestibile che cresce spontaneamente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole che non abbiano subito trattamenti con prodotti diversi da quelli indicati nel regolamento CEE per un periodo di tre anni precedente la raccolta.

7. Si definisce « azienda di trasformazione biologica » l'azienda che trasforma o conserva prodotti provenienti da aziende agricole biologiche, da unità produttive biologiche o prodotti spontanei adottando metodologie e tecniche di lavorazione conformemente alle norme di cui al regolamento CEE.

Nota all'articolo 39

– Per il testo dell'articolo 17 della legge regionale 42/1995, vedi nota all'articolo 12, comma 2, lettera d).

Nota all'articolo 40

– Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 25/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 18

(Criteri per l'erogazione dei contributi e degli incentivi)

1. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, criteri uniformi per la concessione dei contributi previsti *dall'articolo 16*, sentite l'Unione Province Italiane (UPI) e l'Unione nazionale Comuni, Comunità ed Enti montani (UNCEM).

Nota all'articolo 41

– Per il testo degli articoli 4 e 6 della legge regionale 42/1996, vedi nota all'articolo 9, comma 2, lettere d) e c).

Nota all'articolo 42

– Il decreto interministeriale 12 novembre 1986 (Istituzione della Riserva naturale marina di Miramare nel Golfo di Trieste), è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1987.

Note all'articolo 43

– Per il testo dell'articolo 63 della legge regionale 12/1998, vedi nota all'articolo 11.

– Il testo dell'articolo 33, comma 3, della legge regionale 42/1996, è il seguente:

Art. 33

(Indennizzi e incentivi)

- omissis -

3. Ai Comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco o di una riserva è attribuita priorità nella concessione dei finanziamenti regionali, statali e comunitari per opere ed attività comprese entro i confini del parco o della riserva o direttamente connesse con la gestione degli stessi, in materia di:

a) restauro dei centri storici primari e di edifici di particolare valore storico e culturale;

b) recupero dei nuclei abitati rurali;

c) opere igienico - sanitarie ed idropotabili, di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, nonché di sistemazione di dissesti idrogeologici;

d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, anche nell'ambito delle attività agricole e forestali;

e) attività culturali e di formazione, aventi le finalità della presente legge, ivi compresi gli studi e le ricerche in materia di aree protette, attuate da istituzioni scientifiche e scolastiche convenzionate con l'Organo gestore;

f) agriturismo;

g) attività sportive compatibili;

h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili;

i) attività artigianali tradizionali.

- omissis -

Note all'articolo 44

– Il testo degli articoli 6 e 7 della legge regionale 23/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Miglioramenti)

1. Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni:

a) decespugliamento e/o diradamento delle piante arboree da eseguirsi almeno ogni tre anni;

b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbionti con i tartufi;

c) sarchiatura annuale della tartufaia e/o delle singole cave;

d) potatura delle piante simbionti;

e) pacciamatura parziale o totale sulle superfici delle cave, da eseguirsi ogni anno durante il periodo estivo;

f) graticciate trasversali sulla superficie delle cave per evitare erosioni superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento delle stesse ogni qual volta sia necessario, o comunque ogni dieci anni;

g) drenaggio e governo delle acque superficiali;

h) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle cave.

2. I miglioramenti vanno eseguiti a regola d'arte e ripetuti nei tempi prescritti, nell'ambito della superficie delle tartufaie, secondo le previsioni del piano triennale di miglioramento delle tartufaie. Il piano è presentato dal conduttore all'atto della richiesta di riconoscimento.

3. Le operazioni colturali e gli interventi devono esser realizzati entro tre anni dal rilascio dell'attestato di riconoscimento.

4. Le operazioni colturali di cui al comma 3 valgono anche ai fini delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni di montagna sottoposti a vincoli, ai sensi della vigente normativa regionale.

5. È considerato incremento della tartufaia la messa a dimora di piante tartufigene, nel numero e nella qualità ritenuti idonei rispetto alle potenzialità della tartufaia e alla natura del terreno. La messa a dimora deve essere effettuata nel rispetto delle tecniche colturali e delle previsioni del piano triennale.

6. Le operazioni colturali da effettuare, in relazione alle specie di tartufo presenti, vengono individuate *dalla Provincia*, mediante sopralluogo.

Art. 7

(Tartufaie coltivate)

1. Per tartufaia coltivata si intende quella costituita da impianti realizzati ex novo con idonee piante tartufigene, poste a dimora secondo adeguati sesti e corretti rapporti tra superficie coltivata e piante utilizzate.

2. La tabellazione deve essere apposta nella zona oggetto dell'intervento. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2.50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibile da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello siano visibili il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: « Raccolta di tartufi riservata ».

3. Ai fini dell'attestazione di riconoscimento, le tartufaie devono presentare le caratteristiche di cui al comma1.

– Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 23/1999, come modificato dal presente articolo e dall'articolo 68, comma 1, lettera ss), è il seguente:

Art. 8

(Riconoscimento delle tartufaie)

1. Il riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate è disposto *con provvedimento della Provincia* su istanza degli interessati e a seguito del sopralluogo di cui all'articolo 6, comma 6.

2. *ABROGATO*

3. I soggetti interessati dovranno dimostrare di essere proprietari o affittuari o comodatari o usufruttuari dei fondi condotti a tartufaia.

– Il testo degli articoli 10 e 11 della legge regionale 23/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10

(Terreni di dominio collettivo, terreni gravati da uso civico, terreni soggetti ad altri vincoli)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.

2. Qualora i Comuni, le frazioni o le associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendano concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, i subentranti devono presentare un piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere *della Provincia.*

Art. 11

(Ricerca e raccolta dei tartufi)

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.

2. La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l'impiego del « vanghetto » o « vanghella » o dello « zappetto » aventi la lama di lunghezza non superiore ai cm. 15 e di larghezza in punta non superiore a cm. 8 ed è limitata ai seguenti periodi:

a) Tuber magnatum, dall'1 ottobre al 31 dicembre;

b) Tuber melanosporum, dal 15 novembre al 15 marzo;

c) Tuber brumale var. moschatum, dal 15 novembre al 15 marzo;

d) Tuber aestivum, dall'1 maggio al 30 novembre;

e) Tuber uncinatum, dall'1 ottobre al 31 dicembre;

f) Tuber brumale, dall'1 gennaio al 15 marzo;

g) Tuber albidum o Borchii, dal 15 gennaio al 30 aprile;

h) Tuber macrosporum, dall'1 settembre al 31 gennaio;

i) Tuber mesentericum, dall'1 settembre al 31 gennaio.

3. *Le Province possono concordare e applicare in modo uniforme eventuali variazioni del calendario di raccolta.*

4. È vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.

5. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

6. Le buche o le forate aperte per l'estrazione devono essere riempite subito dopo con il medesimo terreno di scavo.

7. È permesso per ogni raccoglitore l'uso contemporaneo di due cani da ricerca di tartufi.

8. Il cane da ricerca dei tartufi, ai fini dell'iscrizione all'anagrafe, deve essere munito di un codice di riconoscimento integrato con un segno distintivo.

– Per il testo dell'articolo 12 della legge regionale 23/1999, vedi nota all'articolo 9, comma 1, lettera b).

– Il testo dell'articolo 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), è il seguente:

Art. 7

I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità.

I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.

I «pezzi» ed il «tritume» di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.

Sono considerate «pezzi» le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e «tritume» quelle di dimensione inferiore.

Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 2, e la zona geografica di raccolta. La delimitazione della zona deve essere stabilita con provvedimento dell'amministrazione regionale, sentite le amministrazioni provinciali.

– Il testo dell'articolo 2 della legge 752/1985, come modificato dall'articolo 1 della legge 162/1991, è il seguente:

Art. 2

I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:

1) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;

2) Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato;

3) Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;

4) Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;

5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;

6) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;

7) Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;

8) Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;

9) Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario.

Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente legge.

L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o del centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali dell'Università mediante rilascio di certificazione scritta.

– Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 23/1999, come modificato dall'articolo 15, comma 6, della legge regionale 17/2006, ed ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 17

(Raccolta a fini didattici e scientifici)

1. In occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, ovvero per il perseguimento di finalità didattiche e scientifiche, gli istituti universitari, le associazioni dei tartufai, gli enti culturali e di ricerca, possono essere autorizzati, *dalla Provincia*, alla raccolta di tartufi di qualsiasi varietà.

2. Nella domanda vanno indicati i motivi della richiesta, i nomi delle persone addette alla raccolta, il luogo e il periodo di raccolta.

– Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 23/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 19

(Sanzioni amministrative e pecuniarie)

1. Le sanzioni amministrative per ciascuna delle violazioni di cui all'articolo 18 della legge 752/1985 sono determinate nelle misure seguenti:

a) raccolta senza il tesserino previsto:

   1) da lire 200.000 a lire 600.000, se il tesserino non è stato conseguito;

   2) da lire 10.000 a lire 30.000, se, pur avendolo conseguito, non si è in grado di esibirlo;

b) raccolta in periodo vietato, o senza l'ausilio del cane addestrato, o senza attrezzo idoneo, o commercio di tartufi freschi fuori periodo di raccolta: da lire 300.000 a lire 900.000;

c) raccolta di tartufi con lavorazione andante del terreno, per ogni decara o frazione del terreno lavorato: da lire 300.000 a lire 900.000;

d) apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra prima estratta, per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte: da lire 100.000 a lire 300.000;

e) raccolta abusiva di tartufi in tartufaie coltivate o controllate riconosciute: da lire 1.000.000 a lire 3.000.000;

f) raccolta di tartufi immaturi: da lire 10.000 a lire 30.000;

g) vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte: da lire 300.000 a lire 900.000;

h) messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte: da lire 300.000 a lire 900.000.

2. Gli agenti che procedono alla confisca del prodotto, ai sensi dell'articolo 18 della legge 752/1985, redigono apposito verbale di confisca contenente le indicazioni della specie, numero e peso dei tartufi confiscati.

3. Al trasgressore viene rilasciata copia del detto processo verbale contestualmente al processo verbale di accertamento della violazione. Stante la deperibilità del prodotto, gli stessi agenti procedono alla sua vendita al miglior offerente, previa allegazione al rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di due offerte di acquisto da acquisire presso commercianti o ristoratori della zona. L'importo ricavato dalla vendita, al netto delle spese di versamento, sarà versato alla *Tesoreria della Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione* e verrà eventualmente restituito all'avente diritto nel caso in cui venga accertato che la violazione non sussiste.

4. Per le violazioni della presente legge è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione. Detta oblazione è esclusa nei casi in cui non è consentita dalle norme penali.

Nota all'articolo 45

– Per il testo dell'articolo 6, comma 15, della legge regionale 2/2000, vedi nota all'articolo 12, comma 2, lettera b).

Note all'articolo 46

– Il testo dell'articolo 1 della regionale 15/2000, come modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 17/2006, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, nell'ambito delle iniziative volte a tutelare la salute dei cittadini e lo sviluppo dell'agricoltura biologica in Friuli Venezia Giulia, con la presente legge promuove il consumo di prodotti agricoli biologici, tipici e tradizionali nelle mense scolastiche e ospedaliere e la diffusione di una corretta educazione alimentare.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano prioritariamente alle mense scolastiche, ai servizi di refezione e di ristorazione collettiva e a ogni tipo di fornitura di pasti, di seguito denominati «mense».

3. Per il conseguimento delle finalità della presente legge, *le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane possono* erogare contributi ai Comuni e agli enti gestori di asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo di primo e secondo grado, nonché alle Aziende per i servizi sanitari e alle Aziende ospedaliere.

– Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 15/2000, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Informazioni agli utenti)

1. I Comuni e gli altri enti di cui all'articolo 1, comma 3, all'inizio di ogni anno, devono fornire agli utenti materiali informativi di educazione alimentare e le seguenti informazioni sul servizio di mensa:

a) le sue condizioni generali;

b) le tabelle dietetiche e i valori nutrizionali dei menù;

c) la natura, la quantità e i risultati dei controlli sanitari, merceologici e sulle strutture compiuti dalle competenti autorità pubbliche o eventualmente affidati ad enti privati specializzati.

2. L'effettuazione di tali iniziative deve essere comunicata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.

– Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 15/2000, vedi nota all'articolo 12, comma 2, lettera g).

Nota all'articolo 47

– Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 21/2000, è il seguente:

Art. 14

(Strade del vino)

1. Le «Strade del vino» sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli conformi agli standard in uso nell'Unione Europea, lungo i quali insistono valori naturali e culturali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico.

2. Le «Strade del vino» costituiscono lo strumento attraverso il quale i territori a vocazione vinicola e le relative produzioni possono essere pubblicizzati sotto forma di offerta turistica.

3. La ricezione e ospitalità attuate all'interno delle «Strade del vino» si esplicano attraverso la messa a disposizione di spazi aziendali, degustazione di vini e prodotti aziendali, delle produzioni agroalimentari tradizionali individuate ai sensi del decreto del Ministro per le politiche agricole n. 350 del 1999 e di quelle tipiche a denominazione o indicazione di origine geografica.

Note all'articolo 48

– Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 13/2001, vedi nota all'articolo 12, comma 3.

– Per il testo dell'articolo 9 della legge regionale 13/2001, vedi nota all'articolo 12, comma 2, lettera d).

Nota all'articolo 49

– Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 27/2002, è il seguente:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce alle associazioni ornitologiche regionali il ruolo di strumenti di base per la tutela dei valori naturali e culturali della tradizione ornitologica locale.

2. Tale ruolo si estrinseca in particolare attraverso le seguenti iniziative:

a) a carattere associativo per l'allevamento e la cura degli uccelli migratori e stanziali e per il miglioramento delle razze e delle varietà per le specie realizzate in cattività;

b) di carattere culturale, ricreativo e sociale, nonché concernenti l'organizzazione di manifestazioni ornitologiche sia a carattere locale o regionale, sia a carattere nazionale o internazionale;

c) di sensibilizzazione e informazione educativa volte alla conservazione delle specie ornitiche, specialmente quelle in via di estinzione o utili all'agricoltura;

d) volte alla conoscenza delle specie ornitiche e del loro habitat naturale e per la diffusione di corretti sistemi di allevamento e cura.

Note all'articolo 50

– Per il testo dell'articolo 3 della legge regionale 65/1976, vedi articolo 30, comma 1, lettera a).

– Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 65/1976, vedi articolo 30, comma 1, lettera b).

– Per il testo dell'articolo 5 della legge regionale 65/1976, vedi articolo 30, comma 1, lettera c).

Note all'articolo 51

– Per il testo dell'articolo 23 della legge regionale 18/2004, vedi nota all'articolo 9, comma 2, lettera g).

– Il testo dell'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 228/2001, è il seguente:

Art. 2135

(Imprenditore agricolo)

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Nota all'articolo 52

– Il testo dell'articolo 6, comma 25, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Interventi nei settori produttivi)

- omissis -

25. Per il completamento dei programmi inerenti le attività promozionali svolte dai Consorzi per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini e dei Consorzi per la tutela della denominazione di origine garantita dei vini, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese effettuate nel corso *degli esercizi 2005 e 2006*, entro i limiti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 1993, n. 497, modificata e integrata con le deliberazioni 3 ottobre 1997, n. 2884, e 27 agosto 1999, n. 2659.

- omissis -

Nota all'articolo 53

– Per il testo dell'articolo 31 della legge regionale 30/1987, vedi nota all'articolo 17.

Note all'articolo 54

– Il testo dell'articolo 103 della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 13, della legge regionale 7/2001, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 103

(Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di concessione o in totale difformità)

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di concessione o in totale difformità da essa sono demoliti ovvero rimossi e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici edilizi entro il termine stabilito dal Sindaco con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il Sindaco irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, con la esclusione, per i Comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura *dell'Amministrazione comunale territorialmente competente*.

3. Qualora gli interventi di ristrutturazione edilizia, eseguiti in assenza di concessione o in totale difformità da essa, interessino immobili vincolati ai sensi del titolo I del decreto legislativo 490/1999, l'Amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo ordina la restituzione in pristino con l'individuazione dei criteri e modalità diretti a ricostruire l'originario organismo edilizio.

3 bis. Qualora gli interventi ricadano in area vincolata, ai sensi del titolo II del decreto legislativo 490/1999, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 101, commi da 12 bis a 12 sexies.

4. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, l'Amministrazione competente a vigilare sull'osservanza dei vincoli protetti dal decreto legislativo 490/1999, applica le misure e sanzioni previste dalle norme vigenti, come statuito dall'articolo 9, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

– Il testo dell'articolo 106 della legge regionale 52/1991, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 106

(Annullamento della concessione)

1. In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il Sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, *determinato a cura dell'Amministrazione comunale territorialmente competente*. La valutazione è notificata alla parte dal Comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti della concessione di cui all'articolo 108.

– Il testo dell'articolo 107 della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 1, commi 16 e 17, della legge regionale 7/2001, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 107

(Interventi eseguiti in parziale difformità della concessione)

1. Le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione sono demolite a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro un termine congruo, e comunque non oltre i centoventi giorni, fissato dalla relativa ordinanza del Sindaco. Dopo tale termine, sono demolite a cura del Comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.

1 bis. Qualora le opere ricadano in area vincolata, ai sensi del titolo II del decreto legislativo 490/1999, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 101, commi da 12 bis a 12 septies.

2. Qualora la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il Sindaco applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392 della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura *dell'Amministrazione comunale territorialmente competente*, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale e, comunque, in misura non inferiore ad un milione.

2 bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2, oltre alle sanzioni ivi previste, qualora le opere ricadano in area vincolata, ai sensi del titolo II del decreto legislativo 490/1999, l'Amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo impone il pagamento di un'indennità con i criteri e le modalità previsti dal medesimo titolo II del decreto legislativo 490/1999.

3. Qualora la sanzione non sia quantificabile in base ai parametri di cui al comma 2, essa è determinata nella misura di lire un milione.

Nota all'articolo 55

– Il testo dell'articolo 1, comma 20, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, (Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1997)), come da ultimo modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge regionale 20/2005, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

(Trasferimenti agli Enti locali)

- omissis -

20. A decorrere dal 1997, i benefici previsti dall'articolo 65 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, e le relative autorizzazioni di spesa a carico dei capitoli 5065, 4005 e 4923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 - ivi comprese le disponibilità ancora esistenti sui citati capitoli a fronte di autorizzazioni disposte negli anni precedenti - sono riservati esclusivamente a favore dei Comuni che non abbiano già beneficiato di finanziamenti ai sensi delle surrichiamate normative.

- omissis -

Nota all'articolo 56

– Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Versamenti alla Regione)

1. Il tributo di spettanza della Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della legge statale, ridotto di una quota pari al trentacinque per cento, comprensiva della quota prevista dall'articolo 3, comma 3, della presente legge, e al netto della parte di competenza regionale eventualmente rimborsata agli aventi diritto, è versato dalle Province alla Regione medesima entro il secondo mese successivo al termine previsto dall'articolo 3, comma 30, della legge statale.

2. Le somme derivanti dal recupero del tributo sono versate dalle Province alla Regione, per la sola parte di spettanza stabilita dall'articolo 3, comma 27, della legge statale, ridotta della stessa quota del trentacinque per cento di cui al comma 1, entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta la riscossione.

3. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie sono introitate direttamente dalle Province nei loro bilanci.

4. La quota del trentacinque per cento trattenuta dalle Province ai sensi dei commi 1 e 2, al netto di quanto spettante ai sensi dell'articolo 3, comma 3, è utilizzata dalle Province medesime per la realizzazione dei programmi provinciali di cui all'articolo 23 bis

della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come da ultimo sostituito dall'articolo 19 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22, con particolare riguardo all'organizzazione di sistemi razionali di raccolta differenziata.

Nota all'articolo 57

– Per il testo dell'articolo 16 della legge regionale 13/1998, vedi nota all'articolo 16.

Nota all'articolo 58

– Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come da ultimo modificato dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 31/1995, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 31

(Attribuzioni dei Direttori degli Uffici periferici)

Relativamente alle opere di soggetti diversi da quelli menzionati all'articolo 2, il Direttore provinciale dei lavori pubblici esprime parere:

1) sui progetti e sugli elaborati tecnici quando essi prevedano una spesa non eccedente l'importo di lire 500 milioni, anche se trattasi di singoli progetti di stralcio di progetti generali di importo superiore, i quali ultimi abbiano già ottenuto il positivo parere del Comitato tecnico regionale, proponendo un termine per l'esecuzione dei lavori;

2) su qualunque mutazione che si traduca in variazioni sostanziali o di previsione di spesa ai progetti ed agli elaborati tecnici, quando non comporti un aumento della spesa al di sopra del limite di lire 500 milioni, ovvero che consista nel solo aumento della previsione di spesa, anche oltre il predetto limite, purché sia mantenuta l'identità delle previsioni tecniche del progetto o dell'elaborato.

Il parere dovrà essere reso entro 30 giorni dalla richiesta.

Sono esercitate dal Direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio tutte le attribuzioni amministrative in materia di utilizzazioni di acque pubbliche, già di competenza di organi dello Stato e trasferite alla Regione con le norme di attuazione dello Statuto regionale, eccezion fatta:

a) per quelle inerenti all'attività finanziaria e contabile di competenza della Direzione regionale della Ragioneria generale;

b) per quella riservata all'Amministrazione regionale e di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 28 del DPR 26 agosto 1965, n. 1116, spettante alla Giunta regionale.

Non sono soggetti all'autorizzazione di cui al Titolo III, Capo I, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche, gli impianti elettrici di pubblica illuminazione e relative opere accessorie, fatto salvo l'obbligo per gli Enti locali di acquisire direttamente ogni altra autorizzazione o nulla osta previsti dalle norme vigenti.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli impianti elettrici di pubblica illuminazione ed opere accessorie per i quali sia stata presentata agli organi competenti regolare domanda di autorizzazione, anche in sanatoria, e la stessa sia in corso di istruttoria.

Il collaudo delle linee elettriche di cui ai commi precedenti è vistato dal legale rappresentante dell'ente e viene effettuato dallo stesso ente titolare dell'impianto.

Qualora vi siano opposizioni di privati, è facoltà del Direttore provinciale dei lavori pubblici richiedere il parere in merito del Comitato tecnico regionale.

Il Direttore provinciale dei lavori pubblici esprime parere di congruità su forniture, trasporti, appalti, acquisti ed alienazioni, affitti ed affari consimili nei quali la Regione sia comunque interessata, quando sia necessario un esame tecnico che rientri nella competenza professionale degli ingegneri o dei geometri; le medesime attribuzioni, per le materie di competenza delle Direzioni regionali e dei Servizi autonomi che siano dotati di adeguata struttura tecnica, sono svolte dai direttori dei competenti servizi.

Qualora gli atti sopra indicati non comportino la necessità dell'esame tecnico di cui al precedente comma, il parere di congruità viene reso secondo le modalità e dagli organi individuati in appositi regolamenti.

Spettano altresì al Direttore provinciale dei lavori pubblici i compiti di cui all'articolo 360 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e all'articolo 93 del RD 25 maggio 1895, n. 350.

Per le opere rientranti nelle materie indicate dall'articolo 9 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 18 dicembre 1985, n. 51, le attribuzioni di cui al primo e penultimo comma del presente articolo sono esercitate dal Direttore del competente Servizio tecnico della Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali.

Nota all'articolo 59

– Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 2002, n. 30, come modificato dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 15/2004, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Funzioni della Regione)

1. La Regione, al fine di conseguire le finalità indicate all'articolo 1:

a) emana atti normativi e di indirizzo, elabora gli strumenti della programmazione energetica, prevedendo l'adozione coordinata di programmi settoriali per la sua attuazione;

b) individua gli interventi che attuano le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, e promuove misure per l'efficienza e il risparmio energetico e l'utilizzazione di fonti rinnovabili nelle attività produttive, economiche e urbane;

c) definisce disposizioni per la certificazione energetica degli edifici ed elabora, direttamente o in collaborazione con gli enti nazionali e locali, i programmi di informazione in materia energetica e di formazione degli operatori nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici;

d) coordina un sistema informativo regionale, nel quale confluiscano e siano integrati i sistemi informativi di settore, le banche dati, i risultati dei monitoraggi e i bilanci energetici;

e) organizza e razionalizza le procedure di rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico, ambientale e territoriale previsti per la realizzazione dei relativi interventi e per l'esercizio delle attività a essi connesse;

f) esercita le funzioni relative ai servizi energetici a rete e relativi impianti e depositi quando interessino più province;

g) disciplina il funzionamento delle piccole reti isolate al fine di svilupparne l'efficienza, l'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale e favorire l'utilizzo delle fonti rinnovabili;

h) formula gli indirizzi e coordina l'esercizio delle funzioni spettanti alle Autonomie locali ed esercita tutte le altre funzioni amministrative *non riservate a Province e Comuni.*

Nota all'articolo 60

– Il testo dell'articolo 72 della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7/2001, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 72

(Nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica)

1. Sono, tra l'altro, da considerarsi nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica:

a) la realizzazione di chioschi per la vendita, somministrazione, lavorazione di beni di consumo;

b) le pertinenze di edifici esistenti;

c) l'occupazione del suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero;

d) le demolizioni, i reinterri e gli scavi che non interessino la coltivazione di cave e che non siano preordinati alla realizzazione di interventi di rilevanza urbanistica;

e) la realizzazione di cappelle, edicole e monumenti funerari;

f) la realizzazione di manufatti per l'esercizio di servizi pubblici e per l'arredo urbano;

g) il collocamento, la modificazione o la rimozione di stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili;

h) la collocazione di cartelli o affissi pubblicitari, di segnali indicatori, di monumenti;

i) la collocazione di tende relative a locali d'affari ed esercizi pubblici;

l) le linee elettriche con tensione inferiore a 1.000 volt e relative opere accessorie;

m) gli scavi per la posa di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente;

n) le opere per il raccordo di nuovi utenti alle reti dei servizi centralizzati esistenti;

o) la realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti;

p) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;

q) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

r) le opere sportive che non creano volumetria;

s) parcheggi di pertinenza dell'unità immobiliare, interrati o seminterrati, realizzati nell'area di pertinenza urbanistica della stessa, di cui all'articolo 88, o in altra area avente la stessa destinazione di zona, purché la distanza non superi il raggio di cinquecento metri; il legame pertinenziale è definito in un atto unilaterale d'obbligo, da trascrivere nei registri immobiliari;

s bis) posa di condutture, infrastrutture a rete e impianti finalizzati alla distribuzione locale di servizi di interesse pubblico.

Nota all'articolo 63

– Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 14/1991, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22/1999, e da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 5, della legge regionale 1/2004, è il seguente:

Art. 3

(Tipologia degli interventi)

1. Ai destinatari degli interventi di cui alla presente legge sono concessi assegni di studio nei limiti ed alle condizioni previste dai successivi commi.

2. La misura massima degli assegni è fissata annualmente con deliberazione della Giunta regionale in un importo, differenziato per la scuola primaria, per la scuola media inferiore e per la scuola secondaria superiore, determinato sulla base della stima del costo medio complessivo di iscrizione e frequenza ai rispettivi corsi di studio. In nessun caso l'importo dell'assegno concesso può essere superiore all'80 per cento delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario. 2 bis. Ai fini della determinazione degli importi di cui al comma 2 si tiene conto altresì della quota parte dei costi sostenuti dalle famiglie che trova copertura in agevolazioni previste per le stesse finalità da leggi statali.

3. Gli assegni sono concessi fino alla misura di cui al comma 2 ai richiedenti che fruiscono di un reddito complessivo imponibile dichiarato agli effetti IRPEF non superiore a 26.000 euro. Per reddito complessivo si intende la somma dei redditi dichiarati dai componenti il nucleo familiare del richiedente, quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della scadenza di presentazione della domanda di concessione dell'assegno. Ai fini della determinazione dell'importo del reddito complessivo, come definito ai sensi del presente comma, per ogni componente del nucleo familiare che non percepisce alcun reddito si applica una riduzione pari a 2.500 euro. 3 bis. Con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, si provvede annualmente, entro il 28 febbraio, alla revisione del limite di reddito e della riduzione per i familiari a carico di cui al comma 3, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

4. La misura massima dell'assegno è ridotta al 75 per cento dell'importo determinato ai sensi del comma 2 per i richiedenti il cui reddito familiare complessivo è compreso nella fascia tra 26.000,01 euro e 39.000 euro, e, rispettivamente, al 50 per cento dell'importo medesimo per i richiedenti il cui reddito familiare complessivo è compreso nella fascia tra 39.000,01 euro e 52.000 euro.

Nota all'articolo 65

– Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, è il seguente:

Art. 2

(Commissione regionale per lo sport)

1. È istituita, presso la struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, la Commissione regionale per lo sport, organo consultivo dell'Amministrazione regionale per la definizione degli indirizzi e degli interventi regionali nell'ambito dello sport. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, e resta in carica per la durata della legislatura regionale.

2. La Commissione è composta da:

a) l'Assessore regionale allo sport, che la presiede;

b) il direttore della struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero;

c) un rappresentante del Comitato regionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

d) un rappresentante di ciascuno dei Comitati provinciali del CONI;

e) un rappresentante di ciascuna Provincia;

f) quattro rappresentanti degli enti di promozione sportiva a carattere nazionale, maggiormente rappresentativi a livello regionale, tenuto conto del numero delle società sportive o ricreative affiliate e del numero di tesserati;

g) due rappresentanti di associazioni sportive amatoriali, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle stesse operanti a livello interprovinciale;

h) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia;

i) un rappresentante del Centro universitario sportivo (CUS), designato congiuntamente dalle Università degli studi regionali.

3. In caso di assenza o impedimento dell'Assessore regionale allo sport, la Commissione è presieduta dal direttore della struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero.

4. I rappresentanti degli enti e organismi che compongono la Commissione sono designati entro sessanta giorni dalla data di richiesta della designazione. Decorso tale termine, la Commissione può esercitare le sue funzioni purché sia stato designato un numero di componenti non inferiore alla metà più uno.

5. La Commissione è convocata dal Presidente ed è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei suoi componenti.

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. La presenza di tecnici ed esperti di settore è autorizzata preventivamente dal Presidente della Commissione.

8. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero.

Note all'articolo 66

– Per il testo dell'articolo 3 della legge regionale 68/1981, vedi articolo 62.

– Per il testo dell'articolo 2 bis della legge regionale 8/2003, vedi articolo 65.

Note all'articolo 68

– Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, come da ultimo modificato dall'articolo 33, comma 1, della legge regionale 3/2001, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

L'Amministrazione regionale, nei limiti dei fondi annualmente stanziati nel bilancio regionale, è autorizzata:

1)

a) (ABROGATA);

b) ad assegnare ai medesimi sussidi straordinari, affinché siano destinati:

– (ABROGATO);

– a favore di bambini, adolescenti e giovani, privi di adeguata assistenza, soprattutto per consentirne l'accoglimento in colonie marine e montane, istituti di educazione;

– (ABROGATO);

c) (ABROGATA);

2) a sostenere spese dirette, al fine di promuovere e potenziare l'attività didattico - divulgativa in agricoltura e di diffondere i sistemi razionali di coltivazione ed allevamento, di conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonché al fine di sostenere la cooperazione agricola, e di favorire la diffusione degli impianti collettivi;

3)

a) *ABROGATO*

b) a concedere sovvenzioni e sussidi ad espositori od operatori economici della Regione, per la partecipazione, anche fuori del territorio regionale o nazionale, a fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi;

c) a sostenere spese dirette per l'intervento della Regione a tali manifestazioni nonché per la provvista di impianti ed attrezzature in fiere, mostre, mercati, rassegne ed esposizioni, alle quali partecipino gli espositori od operatori di cui sopra;

4)

a) a concedere sovvenzioni, sussidi, compensi e premi ad enti ed istituti, società ed agenzie di stampa, associazioni e comitati, editori, studiosi e giornalisti, nonché a sostenere spese dirette, anche mediante la stipulazione di convenzioni, per la redazione, la stampa e la diffusione di articoli, notiziari, bollettini, manifesti e giornali murali, studi, documentazioni, opuscoli, monografie, riviste ed altre pubblicazioni, per le informazioni radio - televisive e per l'assunzione e la distribuzione di materiale fotocinematografico: e ciò al fine di divulgare la conoscenza dei problemi regionali e di documentare l'attività e gli interventi della Regione;

b) ad erogare contributi ed a sostenere spese dirette, anche mediante stipulazione di convenzioni, per l'acquisto, la produzione e la proiezione di documentari cinematografici, concernenti avvenimenti, manifestazioni ed iniziative regionali e per incoraggiare e sostenere pubblicazioni di carattere giuridico, economico, sociale, artistico, tecnico, culturale in genere, che presentino interesse per la Regione;

c) a concedere compensi, onorari e rimborsi, per studi, indagini, collaborazioni ed altre speciali prestazioni di particolare interesse per la Regione, comprese quelle relative a corsi di formazione e di perfezionamento per il personale regionale;

5) a concedere sovvenzioni e sussidi a favore di biblioteche, archivi, gallerie, musei, discoteche e cineteche, per la conservazione, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio culturale, artistico ed archeologico della Regione; ed a sostenere spese dirette per tali finalità;

6)

a) a concedere sovvenzioni, sussidi e premi ad istituzioni, sodalizi, associazioni ed enti vari, al fine di incoraggiarne e sostenerne le iniziative e le attività culturali ed artistiche, ricreative e sportive, queste ultime di carattere dilettantistico, anche se attuate attraverso spettacoli teatrali, musicali, folcloristici, ricreativi e sportivi ed altre analoghe manifestazioni, ai fini di educazione e di divulgazione popolare oltre che di richiamo turistico;

b) a concedere sovvenzioni e sussidi ad enti, associazioni e comitati che, anche fuori del territorio regionale, si propongono di conservare e divulgare le tradizioni, la cultura ed i costumi del Friuli - Venezia Giulia, nonché di assistere i Friulani ed i Giuliani residenti in altre regioni od all'estero;

c) (ABROGATA);

7) a concedere contributi per lo sviluppo dell'istruzione universitaria nell'ambito della Regione e per le attrezzature didattiche e scientifiche degli istituti delle varie facoltà, nonché ad assumere la spesa per la istituzione di cattedre universitarie convenzionate, di interesse regionale.

– Il testo dell'articolo 39 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 39

(Spese per la tutela ambientale)

Per le iniziative previste dall'articolo 16 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare anche fondi regionali. A tal fine, è autorizzata la spesa complessiva di lire 247 milioni, suddivisa in ragione di lire 47 milioni per l'anno 1985 e di lire 200 milioni per l'anno 1987. Il predetto onere di lire 247 milioni fa carico al capitolo 6192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985.

L'autorizzazione di spesa di lire 205 milioni per l'anno 1986, prevista dall'articolo 60 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, viene ridotta di lire 5 milioni.

ABROGATO

ABROGATO

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di bonifica finanziamenti per l'attuazione dei progetti di conservazione e ricostituzione vegetale connessi con i piani di riordino fondiario o di irrigazione, specificati all'articolo 8 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44.

A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 7508 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985.

Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del capitolo 7508 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 ed al bilancio per l'anno 1985.

– Per il testo dell'articolo 3 della legge regionale 16/1988, vedi nota all'articolo 12, comma 2, lettera i).

– Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 35/1993, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Norme finanziarie)

1. *ABROGATO*

2. *ABROGATO*

3. *ABROGATO*

4. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 5 sono introitate sul capitolo 956 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

– Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, come da ultimo modificato dall'articolo 5, commi 44 e 45, della legge regionale 2/2000, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 19

(Interventi ammissibili a finanziamento)

1. *ABROGATO*

2. Sono finanziabili le attività volte a perseguire, sulla base di precisi indirizzi di programmazione attiva, le attività nei seguenti settori:

a) nel settore degli studi e delle ricerche: indagini sulla condizione linguistica della lingua friulana nei vari ambiti del territorio regionale, ricerca, raccolta, catalogazione e ordinamento di testimonianze e materiali storici, archivistici, etnologici, folcloristici, raccolta e compilazione di repertori linguistici friulani, redazione e pubblicazione di atlanti, carte ed altri documenti delle zone storiche, culturali e linguistiche; organizzazione di seminari, convegni ed incontri scientifici e culturali; attività di ricerca, sperimentazione e documentazione su problemi riguardanti la storia, l'economia, la società, le tradizioni ed il patrimonio culturale, artistico e linguistico friulano, concessione di borse di studio o di ricerca; attivazione di corsi universitari di insegnamento;

b) nel settore della stampa, dell'editoria, delle produzioni audiovisive e dei mezzi di comunicazione sociale: stampa di giornali e periodici in lingua friulana, intesa a sviluppare ed a diffondere la conoscenza della storia, della lingua, della cultura e delle tradizioni friulane; pubblicazioni di opere scientifiche e di divulgazione concernenti la cultura e la lingua friulane, attività informative e promozionali attraverso i mezzi di comunicazione sociale; realizzazione di programmi radiotelevisivi, produzione di opere ed iniziative cinematografiche ed audiovisive in lingua friulana ovvero riguardanti la storia e la cultura friulane;

c) nel settore della scuola:

corsi di informazione ed aggiornamento, premi letterari anche a livello internazionale ed ogni altra iniziativa idonea a promuovere lo sviluppo e la diffusione della lingua friulana, studi e ricerche in ambito scolastico ovvero presso le comunità emigrate, sulla realtà storica, culturale, linguistica e le tradizioni friulane, anche mediante sussidi didattici, concorsi tra gli alunni e altre attività parascolastiche volte alla conoscenza della storia, della cultura, della lingua e delle tradizioni friulane;

d) nel settore dello spettacolo:

reperimento e traduzione di testi teatrali in lingua friulana, premi cinematografici anche a livello internazionale ed ogni altra iniziativa idonea a promuovere lo sviluppo e la diffusione della lingua friulana, compilazione e pubblicazione di monografie, saggi, quaderni e dispense relativi alle espressioni teatrali in lingua friulana e alla storia delle stesse; ricerca, registrazione e pubblicazione dei testi musicali popolari; allestimento ed organizzazione di recite, spettacoli e concerti di compagnie teatrali, gruppi folcloristici, complessi corali e musicali operanti per la conoscenza e la diffusione nonché per l'innovazione del patrimonio teatrale e musicale friulano;

e) nel settore della toponomastica:

raccolta e studio dei toponimi in lingua friulana e relative pubblicazioni scientifiche, anche al fine di evidenziare, attraverso apposite indicazioni, la toponomastica originaria.

2. bis (ABROGATO)

– Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 20/1997, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 28

(Speciali contributi per l'acquisto di nuovi scuolabus)

1. Allo scopo di facilitare ed estendere l'uso di scuolabus per il trasporto di studenti della scuola dell'obbligo, da parte dei Comu-

ni, anche associati nelle forme previste dal capo VIII della legge 142/1990, le Province sono autorizzate a concedere, a decorrere dall'esercizio 1998, in misura non superiore al venti per cento annuo della spesa ritenuta ammissibile, contributi annui costanti quinquennali per l'acquisto di veicoli da adibire ai fini di cui sopra.

2. *ABROGATO*

– Per il testo dell'articolo 16 della legge regionale 13/1998, vedi nota all'articolo 16.

– Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 12 luglio 1999, n. 21, come modificato dall'articolo 14, comma 10, della legge regionale 13/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Attribuzione di funzioni)

1. Le funzioni di cui all'articolo 1 sono esercitate dalle Province competenti per territorio.

2. ABROGATO

2 bis. *ABROGATO*

– Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 21/1999, come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 10, della legge regionale 13/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Istituzione del coordinamento regionale delle Società di Mutuo Soccorso)

1. Per promuovere l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 ed assicurare una collaborazione ed un collegamento costante con gli enti pubblici operanti nel territorio regionale, e' istituito un coordinamento tra le Società di Mutuo Soccorso, composto da un rappresentante per ciascuna Provincia eletto dalle Società stesse.

2. Il coordinamento designa un referente regionale che resta in carica per due anni e può essere riconfermato; individua altresì la sede del coordinamento stesso.

3. Alle riunioni del coordinamento possono essere invitati, di volta in volta, i rappresentanti di enti, istituzioni ed associazioni.

4. *ABROGATO*

5. ABROGATO

5 bis. *ABROGATO*

– Per il testo dell'articolo 8 della legge regionale 23/1999, vedi nota all'articolo 44.

– Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 3, della legge regionale 17/2006, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

(Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale)

1. La raccolta dei funghi epigei freschi nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia è disciplinata, in attuazione dei principi della legge 23 agosto 1993, n. 352, da un regolamento, da adottare, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La competente Commissione consiliare esprime il parere entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere. Tale procedura trova altresì applicazione per le modificazioni al regolamento.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina la materia nel rispetto dei seguenti principi:

a) le funzioni amministrative necessarie sono esercitate dalle Province, dalle Comunità montane e dai Comuni;

b) la raccolta dei funghi è esercitata, subordinatamente al versamento del corrispettivo annuale determinato per la zona del territorio regionale nel cui ambito ricade il luogo di raccolta, dai soggetti maggiorenni in possesso di autorizzazione con validità permanente, rilasciata previo superamento di un colloquio, fatti salvi i casi di esonero di cui alla lettera f), che accerti la conoscenza, da parte del candidato, delle più diffuse specie regionali di funghi eduli e velenosi, delle norme vigenti in materia di raccolta e trasporto, dei corretti metodi di preparazione e conservazione dei funghi raccolti e del loro peculiare rapporto con l'ambiente. Non si fa luogo al superamento del colloquio qualora il richiedente l'autorizzazione sia in possesso di requisiti soggettivi certificati ai sensi della normativa vigente in altre Regioni della Repubblica italiana;

c) per completare l'offerta turistica nei territori montani, la raccolta è esercitata altresì da soggetti maggiorenni in possesso di permessi temporanei, di durata non superiore a quindici giorni, e non rinnovabili, rilasciati dai Comuni e dalle Comunità montane, entro limiti massimi dagli stessi stabiliti e con validità per i rispettivi territori;

d) i titolari di diritti reali di godimento sui fondi praticano, per qualsiasi finalità, la raccolta negli stessi senza limitazioni di quantità e senza il possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera b) o del permesso di cui alla lettera c);

e) le autorizzazioni e i permessi temporanei consentono la raccolta anche da parte dei familiari;

f) i soggetti maggiorenni residenti, titolari di permessi di raccolta ai sensi delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge per almeno tre periodi negli ultimi sette anni, possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui alla lettera b) senza il superamento del colloquio; sono altresì esentati i cittadini in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686;

g) i proprietari o i conduttori di terreni possono riservarsi la raccolta dei funghi previa idonea tabellazione degli stessi;

h) la quantità massima di raccolta giornaliera è fissata in 3 chilogrammi pro capite;

i) per i residenti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 352/1993, che effettuano la raccolta per mantenere o integrare il loro reddito familiare, il limite giornaliero massimo di raccolta è fissato in 15 chilogrammi pro capite;

j) la Regione può stabilire divieti permanenti o temporanei di raccolta, per una o più specie di funghi, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema o sanitari, sentito il parere della Commissione di cui alla lettera l);

k) speciali autorizzazioni temporanee, con validità limitata e per la raccolta di alcune predeterminate specie e quantità di funghi, sono rilasciate a persone fisiche in possesso di specifici requisiti, per motivi di studio o per l'allestimento di rassegne micologiche;

l) istituzione di una Commissione scientifica regionale per la micologia quale organismo di consultazione, con rappresentanti delle Università degli studi di Trieste e di Udine, degli Ispettorati micologici, delle Aziende per i servizi sanitari, delle associazioni micologiche e naturalistiche maggiormente rappresentative e delle strutture regionali competenti nella materia;

m) istituzione, presso le Province e le Comunità montane, delle Commissioni per lo svolgimento dei colloqui per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera b) con componenti designati dagli stessi enti, dalle Aziende per i servizi sanitari e, tramite rose di nominativi, dalle principali associazioni micologiche;

n) le Province e le Comunità montane promuovono annualmente, anche avvalendosi delle associazioni micologiche e naturalistiche, corsi di preparazione al colloquio, anche in sede decentrata;

o) istituzione degli Ispettorati micologici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, da parte delle Aziende per i servizi sanitari, per lo svolgimento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità del 16 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 1998, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, qualora non già istituiti;

p) la Regione determina annualmente, in modo differenziato tra residenti in regione e non residenti, i corrispettivi per l'esercizio della raccolta con l'autorizzazione rispettivamente nei territori di ciascuna Comunità montana e nel restante territorio regionale, e i corrispettivi per il rilascio dei permessi temporanei. Le Comunità montane possono consentire riduzioni sino al 100 per cento a favore dei residenti nei Comuni del proprio territorio. I Comuni e le Comunità montane possono consentire riduzioni sino al 100 per cento a favore dei richiedenti il permesso temporaneo che soggiornano nel proprio territorio. Il corrispettivo annuale dell'autorizzazione è introitato dalla Comunità montana nel cui territorio il possessore del tesserino ha scelto di esercitare la raccolta, mentre i corrispettivi per il rilascio dei permessi temporanei sono introitati dagli enti competenti al rilascio; per l'esercizio della raccolta al di fuori del territorio delle Comunità montane il corrispettivo annuale dell'autorizzazione è introitato, nel caso di primo rilascio, dalle Province e, nel caso di versamento per gli anni successivi al primo, dall'Amministrazione regionale che ne devolve il ricavato ai Comuni esterni al territorio delle Comunità montane, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;

q) disciplina transitoria per un periodo non superiore a tre anni, durante i quali sono rilasciati permessi temporanei di raccolta, di durata non superiore a un anno, dai Comuni e dalle Comunità montane, validi per i rispettivi territori, nel numero massimo dagli stessi stabilito. Il corrispettivo per il rilascio è determinato con le modalità e per le finalità di cui alla lettera p);

r) la vigilanza sull'applicazione delle norme regolamentari spetta, secondo le rispettive competenze, al personale del Corpo forestale regionale, delle Province e dei Comuni.

2.bis. ABROGATO

3. La disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 2 trova applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2001.

3 bis. *ABROGATO*

3 ter. *ABROGATO*

– Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 15/2000, vedi nota all'articolo 12, comma 2, lettera g).

– La legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001)".

– La legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2002)".

– Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 30/2002, come modificato dall'articolo 12, comma 3, della legge regionale 12/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14

(Disposizioni transitorie)

1. Con regolamenti regionali è disciplinato l'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 2, 3 e 4.

2. *ABROGATO*

3. *ABROGATO*

4. Gli atti relativi alle funzioni di cui agli articoli 3 e 4, presentati alle Autonomie locali competenti ai sensi dei medesimi articoli anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono validamente pervenuti e sono trasmessi agli uffici regionali competenti in via transitoria a esercitare le funzioni medesime secondo quanto previsto al comma 2.

5. Nelle more di approvazione del PER, la costruzione di nuovi impianti a biomasse può essere autorizzata a condizione che l'impianto sia ubicato a una distanza non inferiore a 2 chilometri da terreni agricoli adibiti a colture pregiate, come individuate dall'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate) e dall'articolo 41 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, concernente il Fondo di rotazione regionale. Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione di altre leggi regionali nel settore dell'agricoltura. Interventi di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario).

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13 trovano applicazione anche nei confronti delle procedure autorizzatorie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

– Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

(Attribuzioni di funzioni nel settore agricolo)

1. Ai Comprensori montani sono trasferite le competenze relative:

a) agli interventi per la costruzione e la manutenzione di strade vicinali e interpoderali, nonché di acquedotti ed elettrodotti rurali di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 (Intervento della Regione nella spesa per le opere pubbliche di interesse agrario e forestale), e all'articolo 11 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97);

b) agli interventi per l'acquisto da parte di Comuni e loro consorzi, di cooperative, consorzi di agricoltori e di altri enti, di trattori ed attrezzature necessari al fine della costruzione, del riattamento, della sistemazione e della manutenzione, compreso lo sgombero delle nevi, delle strade interpoderali nei territori montani, previsti dall'articolo 4, primo comma, numero 6), della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 (Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella regione);

c) *ABROGATO*

d) *ABROGATO*

2. Sono fatte salve le attuali competenze rispetto alle domande già presentate dai soggetti titolati con riferimento alle disposizioni legislative richiamate al comma 1.

3. Ai Comprensori montani sono delegate le competenze relative:

a) agli interventi per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere da a) ad h) del secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), sui territori non ricompresi nella competenza dei Consorzi di bonifica;

b) agli interventi per il ripristino delle strade vicinali e interpoderali delle opere di approvvigionamento idrico nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorché non ricadenti in Comprensori di bonifica, qualora danneggiati ovvero distrutti da eventi calamitosi di carattere eccezionale;

c) agli interventi per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare, qualora danneggiati ovvero distrutti da eventi calamitosi di carattere eccezionale.

4. I Comprensori montani esercitano le funzioni amministrative per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 23, commi 3 e 4, e all'articolo 25 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 (Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani), e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto delle discipline di cui ai regolamenti vigenti in materia di agricoltura dell'Unione europea e del Piano di sviluppo rurale della Regione per gli anni 2000-2006.

5. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali all'agricoltura e all'ambiente, sono individuati i consorzi idraulici di terza categoria, soppressi ai sensi della legge 16 dicembre 1993, n. 520 (Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria), e le funzioni già proprie dei medesimi, da delegare secondo la rispettiva competenza territoriale.

6. Con successivo provvedimento, la Giunta regionale determina i limiti, anche temporali, e le altre condizioni per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate ai sensi del presente articolo.

7. I Comprensori montani possono svolgere, previa determinazione della Giunta regionale, attività istruttoria relativa alle pratiche finanziate con fondi regionali o cofinanziate dall'Unione europea.

– La legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003)".

– La legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2005)".

– Il testo dell'articolo 73 della legge regionale 18/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 73

(Beni mobili e immobili)

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività delle Province, l'Amministrazione regionale mette a disposizione gratuitamente delle Province stesse:

a) i beni immobili di proprietà della Regione in uso alle strutture inferiori al servizio poste alle dipendenze del Servizio lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, in base ad apposite convenzioni tra la Regione stessa e le Province;

b) i beni immobili messi a disposizione dai Comuni in base ad apposite convenzioni tra la Regione, i Comuni stessi e le Province;

c) i beni mobili di proprietà della Regione, in base ad apposite convenzioni tra la Regione stessa e le Province.

2. *ABROGATO*

3. *ABROGATO*

– La legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2006)".

Nota all'articolo 69

– Il testo dell'articolo 34 della legge regionale 1/2006, è il seguente:

Art. 34

(Funzioni del Consiglio delle autonomie locali)

1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime l'intesa nei seguenti casi:

a) schemi di disegni di legge sull'ordinamento delle autonomie locali;

b) schemi di disegni di legge sulle elezioni degli enti locali;

c) schemi di disegni di legge sulle forme di partecipazione alla vita degli enti locali da parte di coloro che risiedono stabilmente e legalmente nel territorio regionale;

d) schemi di disegni di legge di conferimento di funzioni agli enti locali;

e) schemi di disegni di legge e di regolamenti sui criteri e le modalità dei trasferimenti finanziari agli enti locali;

f) schemi di disegni di legge sulla disciplina dell'esercizio, in via sussidiaria, del potere sostitutivo da parte della Regione nei confronti degli enti locali, ai sensi dell'articolo 18;

g) proposta di Piano di valorizzazione territoriale, di cui all'articolo 26.

2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere in merito a:

a) schemi di disegni di legge finanziaria, di approvazione e di assestamento del bilancio regionale;

b) proposte di provvedimenti della Giunta regionale riguardanti le competenze, i trasferimenti finanziari e gli assetti ordinamentali e funzionali degli enti locali, sui provvedimenti attuativi dei programmi e delle iniziative comunitarie, nonché proposte di atti generali di programmazione regionale;

c) le proposte di legge d'iniziativa dei consiglieri regionali che riguardano le materie di cui al comma 1, lettere da a) a f), secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio regionale.

3. Il Consiglio delle autonomie locali può proporre alla Regione di ricorrere alla Corte costituzionale sia avverso le leggi e gli atti aventi valore di legge dello Stato o di altre Regioni, sia per conflitto di attribuzioni; può proporre alla Giunta regionale qualsiasi iniziativa d'interesse generale per gli enti locali; provvede alle nomine e alle designazioni dei rappresentanti degli enti locali nei casi previsti dalla legge.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 199

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 10 luglio 2006;
- assegnato alla V Commissione permanente in data 12 luglio 2006, disponendo l'acquisizione del parere delle Commissioni I, II, IV e VI;
- acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni permanenti I e II, espressi a maggioranza nelle rispettive sedute del 5 ottobre 2006, della Commissione permanente IV, espresso a maggioranza nella seduta del 21 settembre 2006, e della Commissione permanente VI, espresso, all'unanimità con condizioni, nella seduta del 20 settembre 2006;
- esaminato dalla V Commissione permanente nelle sedute del 20 e 26 settembre 2006, dell'11 ottobre 2006 e approvato, a maggioranza, con modifiche, in quest'ultima seduta, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Travanut e, di minoranza, dei consiglieri Follegot, Pedicini e Salvador;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute antimeridiane e pomeridiane del 24 e del 25 ottobre 2006; legge approvata dal Consiglio regionale, a maggioranza, con modifiche, in quest'ultima seduta;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/8306-06 del 17 novembre 2006.

A014
06_SS11_1_2_DGR_266

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 novembre 2006, n. 2666.

Approvazione del Piano di valorizzazione territoriale di cui all'art. 26 della L.R. 1/2006.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, che prevede, ai commi 1 e 2, l'approvazio-

ne e l'aggiornamento annuale da parte della Giunta regionale con propria deliberazione, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, del Piano di valorizzazione territoriale triennale nel quale:

a) è effettuata la ricognizione delle forme associative, con l'individuazione delle associazioni intercomunali, delle unioni di comuni e delle fusioni;

b) sono specificati i criteri e le modalità per la concessione di incentivi annuali e straordinari a sostegno delle associazioni intercomunali, delle unioni di comuni e delle fusioni;

c) è definito il programma pluriennale di finanziamento degli investimenti individuati dagli Ambiti per lo sviluppo territoriale (Aster) sulla base delle proposte di accordo quadro.

VISTI gli articoli 22, 23, 25 e 28 della citata legge regionale 1/2006 che definiscono la disciplina fondamentale, rispettivamente, delle Associazioni intercomunali, delle Unioni di comuni, degli Ambiti di sviluppo territoriale (Aster) e delle fusioni di Comuni;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 1/2006 in sede di prima applicazione del Piano di valorizzazione territoriale, sono ammesse al riparto di cui alla sopra indicata lettera c), relativamente al programma di finanziamento degli ASTER anche le associazioni intercomunali e le unioni di comuni prive dei requisiti di cui all'articolo 25, comma 1, limitatamente ai primi due anni presi in considerazione dal Piano medesimo;

VISTO l'articolo 20, comma 2 della legge regionale 1/2006, che prevede, in via generale, la comunicazione degli atti relativi alla costituzione ed alla modificazione delle forme collaborative alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali;

VISTO l'articolo 26, comma 4 che prevede, nello specifico, la segnalazione, da parte degli enti interessati alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, le modificazioni intervenute in ordine alle forme associative, ai fini dell'aggiornamento annuale del Piano di valorizzazione territoriale.

RICHIAMATO, altresì, l'articolo 46, comma 4 della legge regionale 1/2006 che, al fine della predisposizione del primo Piano di valorizzazione territoriale, fa carico ai comuni di informare la struttura regionale competente in materia di autonomie locali della forma associativa adottata entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, ossia entro il 26 maggio 2006;

RICHIAMATO, inoltre, il comma 5 del suddetto articolo 46 della legge regionale 1/2006 che, equipara il Consorzio Comunità collinare del Friuli alle associazioni intercomunali ai fini dell'applicazione del capo VI del titolo II della medesima legge regionale 1/2006, vincolandolo a conservare la composizione costituita esclusivamente da Comuni;

VISTO l'articolo 27, comma 1, della legge regionale 1/2006, che per la determinazione dei criteri per la corresponsione degli incentivi specificati nel Piano di valorizzazione territoriale dispone venga prioritariamente tenuto conto della tipologia delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata e della popolazione interessata;

RICHIAMATA, al riguardo, la comunicazione alla Giunta regionale dell'Assessore per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, Franco Iacop, del 7 giugno 2006, con la quale è stata resa nota la costituzione entro il 26 maggio 2006, di una nuova unione in aggiunta alle tre preesistenti e di otto associazioni intercomunali (compreso il Consorzio comunità Collinare del Friuli);

VISTO il comma 3 del succitato articolo 27 che, nel precisare il contenuto del Piano di valorizzazione territoriale prevede l'erogazione di incentivi ordinari annuali della durata massima di sei anni e decrescenti dal terzo anno e di incentivi straordinari da erogarsi all'atto della costituzione di associazioni intercomunali e di unioni di comuni;

VISTO il comma 4 del succitato articolo 27 che, per determinazione dell'importo degli incentivi ordinari annuali, definisce una priorità per le funzioni ed i servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici e il personale dei comuni aderenti e riserva una quota degli incentivi a coloro che hanno predisposto e periodicamente aggiornata la Carta dei servizi di cui all'articolo 30 della medesima delle regionale 1/2006;

PRECISATO che il suddetto comma 4 prevede altresì il computo dell'incentivo annuale con esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti in forma associata dalla prevalenza dei comuni compresi nell'associazione intercomunale o nell'unione dei comuni;

VISTI i commi 5 e 6 dell'articolo 27 che prevedono, rispettivamente, la decurtazione degli incentivi ordinari successivi alla prima annualità delle somme già concesse l'anno precedente laddove, sulla base della documentazione finanziaria richiesta, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento dei risultati programmati, e la riduzione proporzionale dell'incentivo in caso di insufficienza del fondo annuale stanziato in bilancio regionale;

EVIDENZIATO che, solo per l'anno 2006, la legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, all'articolo 4, comma 6, lettera c) destina una quota di risorse relative al Piano di valorizzazione territoriale per il finanziamento di convenzioni tra comuni stipulate al di fuori di una stessa associazione intercomunale e delle convenzioni stipulate dai comuni con la Comunità montana della quale fanno parte e che, pertanto è necessario individuare anche per tale fattispecie le modalità per accedere al beneficio nonché i criteri di riparto, nel rispetto delle priorità fissate dal medesimo comma 6, lettera c), a favore dei Comuni interamente montani e per quelli parzialmente montani e non montani con popolazione fino a tremila abitanti;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2304 del 29 settembre 2006, con la quale sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione di incentivi annuali e straordinari a sostegno delle associazioni intercomunali, delle unioni di comuni e delle fusioni per l'anno 2006 e seguenti nonché per il finanziamento per il solo anno 2006 delle convenzioni stipulate tra comuni al di fuori di una stessa associazione intercomunale nonché di quelle stipulate tra comuni e la comunità montana di appartenenza;

CONSIDERATO che con tale deliberazione sono stati anticipati i contenuti della seconda parte del Piano di valorizzazione territoriale per consentire in tempo utile all'Amministrazione regionale e agli enti beneficiari la gestione delle risorse finanziare connesse al finanziamento delle forme associative previsto dalla legge regionale 2/2006;

RITENUTO di richiamare il contenuto della suddetta deliberazione all'interno del Piano così da assicurare al documento strategico l'integrità e completezza della sua struttura come prevista dal comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 1/2006;

RITENUTO, quindi, di computare l'incentivo straordinario in misura crescente al crescere del numero dei comuni partecipanti alla forma associativa e in misura maggiore per le unioni rispetto alle Associazioni intercomunali;

RITENUTO, per il calcolo dell'incentivo straordinario, in considerazione delle peculiarità dei Comuni della Regione di utilizzare anche il dato relativo alla popolazione combinato con quello del territorio, così da fare riferimento alla densità abitativa della forma associativa, collegando a questo indicatore una maggiorazione dell'incentivo medesimo;

RITENUTO, per il calcolo dell'incentivo ordinario, di procedere all'individuazione delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata finanziabili con il Piano e di determinarne il relativo incentivo economico, nonché la maggiorazione collegata alla più intensa integrazione tra uffici e personale;

RITENUTO che per incentivare il processo di associazionismo anche in fasi progressive, il Piano di valorizzazione territoriale consideri come soddisfatto il requisito della prevalenza dei comuni compresi nell'associazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 1/2006, anche allorquando il numero venga raggiunto per sommatoria di partecipanti a singole convenzioni all'interno di una stessa forma associativa, relativamente a un medesimo servizio/funzione;

RITENUTO, di prevedere una maggiorazione dell'incentivo ordinario, calcolato in relazione alle funzioni e servizi svolti in forma associata e all'integrazione tra uffici e personale, tenuto conto della tipologia della forma associativa, del dato relativo alla numerosità della forma associativa, alla superficie totale della stessa e del dato relativo alla popolazione complessiva;

RITENUTO, altresì, di individuare dei modelli di verifica dai quali desumere l'effettiva gestione in forma associata delle funzioni e servizi, oltre ai modelli per la presentazione della richiesta di incentivo ordinario e straordinario;

VISTO il comma 8 dell'articolo 27, che prevede il concorso della Regione negli oneri già sostenuti dai Comuni che abbiano deliberato la costituzione di una forma associativa per studi di fattibilità recanti progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni;

RITENUTO, pertanto, di prevedere un incremento dell'incentivo straordinario in misura pari al 50 per cento degli oneri liquidati nei due anni precedenti la costituzione della forma associativa relativamente a studi di fattibilità di riorganizzazione sovracomunale;

VISTO il comma 2 dell'articolo 27 che, per l'accesso delle unioni ai finanziamenti previsti dal Piano di valorizzazione territoriale prevede il rispetto dei seguenti requisiti:

a) per quelle costituite da due comuni non montani almeno uno dei due comuni partecipanti deve avere popolazione pari o superiore a 1.500 abitanti, mentre nelle unioni di comuni costituite da due comuni interamente montani almeno uno dei due deve avere popolazione pari o superiore a 500 abitanti;

b) per quelle costituite da tre o più comuni non montani la popolazione complessiva deve essere superiore a 3.000 abitanti, mentre nelle unioni di comuni costituite da tre o più comuni interamente montani la popolazione complessiva deve essere superiore a 1.000 abitanti;

RILEVATO che, il dato comune a tutte le forme associative consiste nel fatto che l'utilizzo della dimensione aggregativa costituisce, di per sé, indipendentemente da eventuali e successivi incentivi finanziari, un dato positivo ed ineliminabile qualora si voglia tendere ad una gestione ottimale del territorio;

EVIDENZIATO, infatti, che il momento della concessione dei finanziamenti rappresenta, una fase successiva e meramente eventuale, tesa precipuamente a sopperire alle problematiche che la dimensione associativa, ed il suo conseguente apparato organizzativo, inevitabilmente comporta nella fase critica dell'avvio;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione del primo Piano di valorizzazione territoriale ai sensi dell'articolo 26, della legge regionale 1/2006 procedendo:

a) alla ricognizione delle forme associative esistenti entro il termine di legge;

b) alla definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione a favore di unioni, associazioni intercomunali e fusioni predisponendo, altresì, la modulistica per la richiesta, da parte degli enti interessati, del beneficio finanziario nonché per la verifica dell'effettivo svolgimento in forma associata delle funzioni e servizi, richiamando i criteri già definiti con la deliberazione n. 2304 del 29 settembre 2006;

c) alla definizione del programma pluriennale di finanziamento degli investimenti individuati dagli Ambiti per lo sviluppo territoriale (Aster) sulla base delle proposte di accordo quadro presentate dai soggetti interessati;

PRESO ATTO, quindi, per quanto attiene la prima parte del Piano di valorizzazione territoriale e come da comunicazione alla Giunta regionale dell'Assessore per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, Franco Iacop, del 7 giugno 2006, della costituzione di una nuova unione e di otto associazioni intercomunali, verificatesi entro il 26 maggio 2006, come da comunicazione degli enti interessati pervenuta entro il termine previsto in via transitoria per la ricognizione delle forme associative per l'anno 2006, nonché della sussistenza, in tale data, delle tre unioni costituite prima dell'entrata in vigore della legge regionale 1/2006;

RITENUTO, altresì, per completezza, di richiamare anche i criteri e le modalità di finanziamento per l'anno 2006, delle convenzioni stipulate tra comuni al di fuori di una stessa associazione intercomunale e quelle stipulate tra comuni con la comunità montana di appartenenza, già definiti con la deliberazione n. 2304 del 29 settembre 2006 e per i quali il Consiglio delle autonomie ha unanimemente espresso l'intesa;

RICHIAMATA, per quanto attiene la definizione del programma di finanziamento degli interventi territoriali integrati degli ASTER, la deliberazione della Giunta regionale n. 1660 del 14 luglio 2006 con la quale sono stati definiti i criteri e gli obiettivi generali ai quali le proposte di accordo quadro devono conformarsi, nonché è stato fissato all'11 settembre 2006 il termine entro il quale le proposte di accordo quadro devono essere presentate alla regione per poter essere valutate ai fini dell'inserimento nel Piano di valorizzazione del 2006;

VISTO l'articolo 2, comma 14, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, che per il finanziamento nel

Piano di valorizzazione territoriale degli interventi programmati dagli ASTER ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 1/2006, destina per l'anno 2006 un fondo di 10.251.885,83 euro;

VISTO lo statuto speciale di autonomia;

VISTA la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 3;

RICHIAMATA la comunicazione alla Giunta regionale dell'Assessore per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, Franco Iacop, del 27 ottobre 2006, con la quale sono state evidenziate le tappe fondamentali e propedeutiche all'elaborazione integrale e definitiva del Piano di valorizzazione per l'anno 2006 ossia, in particolare, la succitata comunicazione alla Giunta del 7 giugno 2006, relativa alla costituzione delle forme associative entro il 26 maggio 2006, la succitata deliberazione n. 2304/2006 di approvazione definitiva dei criteri per il finanziamento di Unioni, associazioni intercomunali e convenzioni, la succitata deliberazione n. 1660/2006 di definizione degli obiettivi settoriali e di sistema per le proposte degli Aster nonché del termine per la presentazione delle richieste di finanziamento per l'anno corrente;

EVIDENZIATO, altresì, che con tale comunicazione riassuntiva del 27 ottobre 2006 è stata messa a disposizione dei componenti della Giunta la bozza integrale di Piano di valorizzazione territoriale dell'anno 2006, al fine di consentirne la presentazione al Consiglio delle autonomie locali per l'acquisizione della prevista intesa;

SENTITO il Consiglio delle autonomie locali che, nella seduta del 6 novembre 2006, ha espresso l'intesa sul testo della deliberazione preliminare suddetto;

all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare il Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo l'articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, nel testo allegato A che costituisce parte integrante del presente atto;

2. di pubblicare il suddetto Piano nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

A14
06_SS11_1_2_DGR_2666_ALL

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2666 DEL 7 NOVEMBRE 2006

PIANO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE

PARTE PRIMA

RICOGNIZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE

1- Premessa. A) Il territorio e la popolazione nella regione Friuli Venezia Giulia.

B) Il quadro normativo regionale in materia di associazionismo dal 1998 al 2005.

C) Lo sviluppo delle forme associative disciplinato dalla legge regionale 1/2006.

2- Termine generale per la comunicazione delle forme associative finalizzata alla ricognizione

3- Oggetto della comunicazione

4- Tabelle e mappe relative alla ricognizione per l'anno 2006 delle Associazioni intercomunali, Unioni di Comuni e fusioni di comuni presenti nel territorio del Friuli Venezia Giulia, come previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera a) della legge regionale 1/2006

5- Mappe relative all'individuazione degli Aster

6- Ulteriori sviluppi delle forme associative

PARTE SECONDA

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI (ANNUALI E STRAORDINARI) A SOSTEGNO DELLE FORME ASSOCIATIVE (ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI, UNIONI DI COMUNI E FUSIONI)

1- Destinatari degli incentivi

2- Tipologia degli incentivi

3- Incentivo straordinario iniziale

4- Incentivo ordinario annuale

5- Funzioni e servizi gestiti in forma associata

6- Grado di integrazione nell'esercizio delle funzioni e servizi

7- Requisito della prevalenza della forma associativa

8- Tipologia della forma associativa

9- Numerosità della Forma associativa

10- Territorio della forma associativa

11- Popolazione della forma associativa

12- Modalità di erogazione degli incentivi

13- Durata degli incentivi

14- Incentivi spettanti per le fusioni

15- Incentivi, solo per l'anno 2006, alle convenzioni al di fuori delle Associazioni intercomunali

MODELLI

PARTE TERZA

DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DI FINANZIAMENTO DEGLI ASTER

1- Premessa

2- Finanziamento degli interventi programmati dagli Aster per l'anno 2006

3- Termine annuale per la presentazione delle proposte di accordo-quadro e modalità di valutazione

4- Programma pluriennale di finanziamento degli interventi programmati dagli ASTER

5- Proposte di accordo quadro finanziate per l'anno 2006

6- Appendice: proposte di accordo quadro pervenute nell'anno 2006.

PARTE PRIMA

RICOGNIZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE

1. PREMESSA.

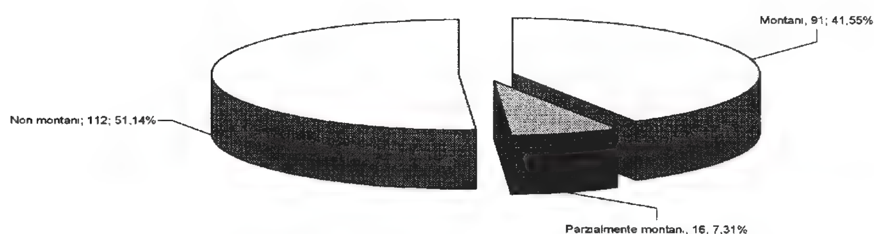
A) Il territorio e la popolazione nella regione Friuli Venezia Giulia

La realtà comunale nel Friuli Venezia Giulia si presenta estremamente frammentata, con una popolazione residente complessiva di 1.207.870 abitanti (secondo i dati rilevati dalle anagrafi comunali al 31 dicembre 2004) distribuita in 219 Comuni raggruppati in quattro province, e un territorio di 7.856,48 kmq (42,6% montagna, 19% collina e 38,1% pianura).



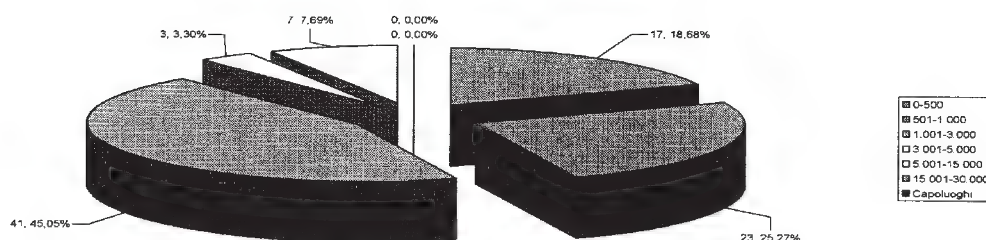
La struttura territoriale dei comuni è la seguente:

- 91 sono totalmente montani;
- 16 sono parzialmente montani;
- 112 non montani, come meglio come evidenziato nei grafici seguenti:



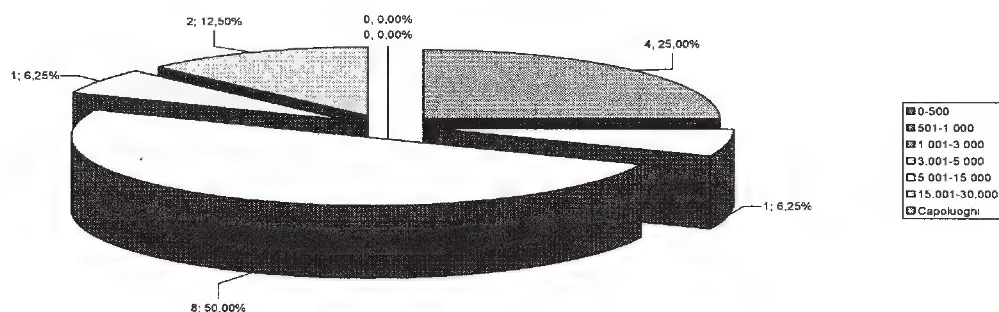
I duecentodiciannove comuni risultano suddivisi all'interno delle classi demografiche in base delle tabelle e dei grafici di seguito riportati:

	0-500	501-1.000	1.001-3.000	3.001-5.000	5.001-15.000	15.001-30.000	Capoluoghi
Montani	17	23	41	3	7	0	0



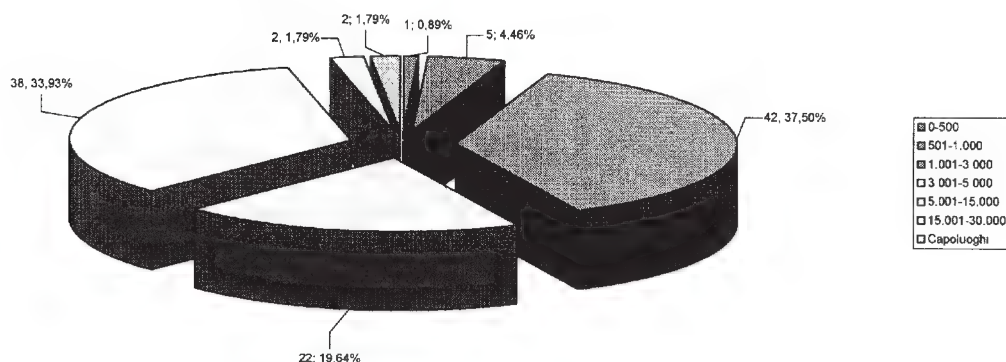
	0-500	501-1.000	1.001-3.000	3.001-5.000	5.001-15.000	15.001-30.000	Capoluoghi
Parzialmente montani	0	0	4	1	8	1	2

Comuni parzialmente montani suddivisi in classe demografica

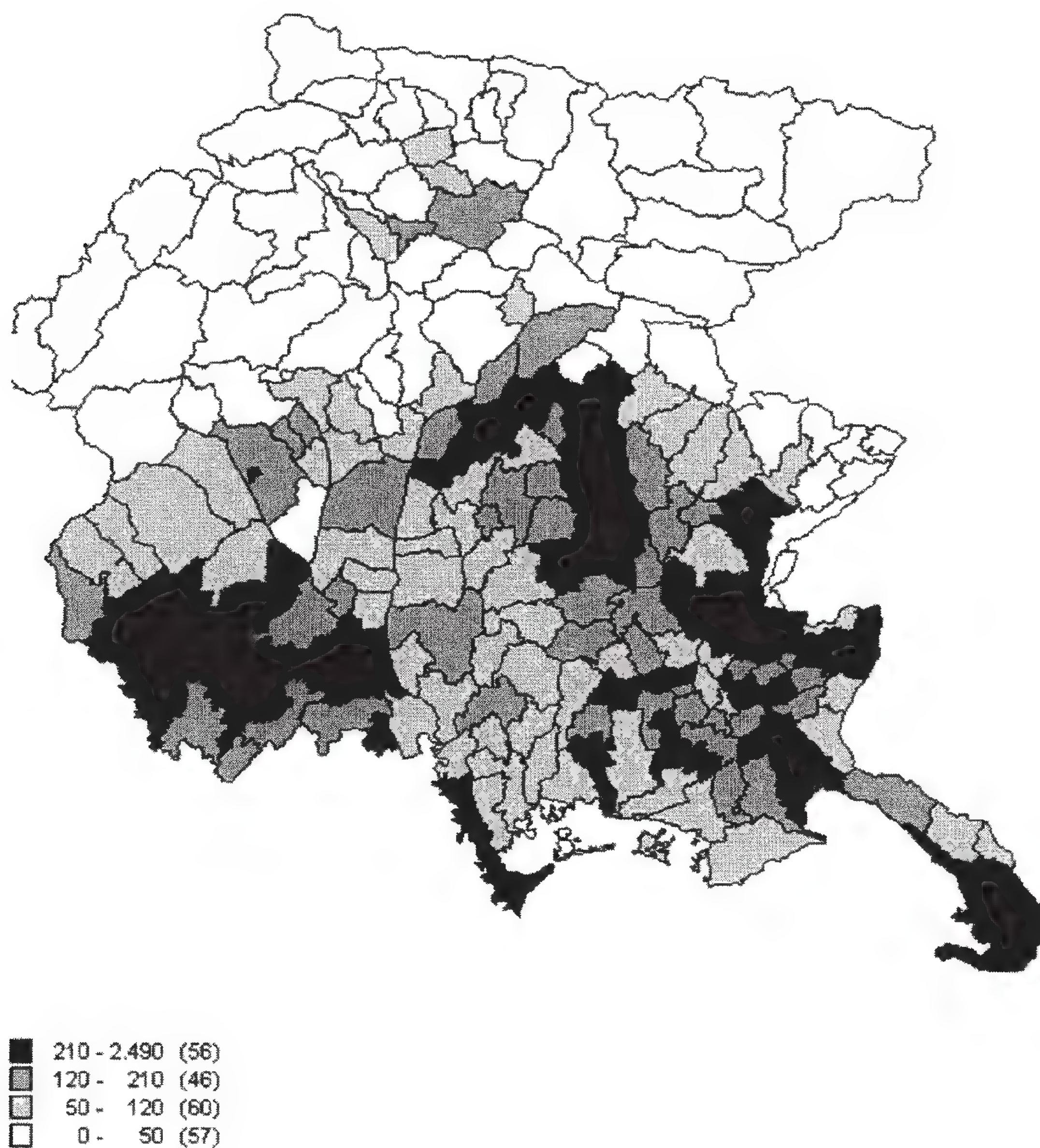


	0-500	501-1.000	1.001-3.000	3.001-5.000	5.001-15.000	15.001-30.000	Capoluoghi
Non montani	1	5	42	22	38	2	2

Comuni non montani suddivisi per classe demografica



Nel territorio montano la densità di popolazione risulta estremamente bassa.



Fonte: Anagrafi comunali, situazione al 31 dicembre di ciascun anno, dati provvisori per l'anno 2004

ISTAT, 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2001, per la superficie territoriale.

A questa "frammentazione" locale (molti comuni, prevalentemente di ridotta dimensione demografica e su un territorio non omogeneo) si aggiunge una scarsa propensione allo sviluppo di forme associative stabili.

In una realtà come quella sopra descritta, la ricerca e la sperimentazione delle possibili sinergie tra i Comuni, in particolare di quelli di minore dimensione demografica, sono diventate (anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione) un percorso necessario per porre tali enti nelle condizioni di disporre di un'organizzazione idonea a consentire un migliore governo del territorio e consentire l'uniformità nell'erogazione dei servizi alle comunità rappresentate, pur nella salvaguardia delle identità locali.

La scelta del legislatore regionale, dal 1998 ad oggi, in considerazione della spiccata tradizione autonomista delle amministrazioni comunali presenti sul territorio, è stata di sostenere gli enti di minore dimensione demografica e, più in generale, l'associazionismo fra Amministrazioni, attraverso due direzioni:

- l'incentivazione alla stipulazione di convenzioni;
- l'incentivazione alla costituzione di Unioni di comuni, non necessariamente vincolando alla successiva scelta per la fusione.

B) Il quadro normativo regionale in materia di associazionismo dal 1998 al 2005

La valorizzazione delle forme associative, nella forma di "unioni" e "convenzioni", trova la sua disciplina, prima dell'anno 2006, prevalentemente nelle leggi finanziarie e di assestamento che, annualmente prevedono incentivazioni finanziarie di vario genere. Prima di esaminare il quadro normativo finanziario dall'anno 1998 all'anno 2005, si evidenziano, di seguito, tre interventi normativi riferiti alle gestioni in forma associata contenuti in leggi di settore:

a) la **legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 – Riordino istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali** - in applicazione degli articoli 5, 11 e 59 dello Statuto regionale, definisce un nuovo sistema organizzativo che individua i diversi livelli di esercizio delle funzioni, riferiti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e agli Enti locali. Nel rispetto dei principi dell'autonomia e del decentramento, l'articolo 7 stabilisce che l'esercizio in forma associata delle funzioni assegnate ai Comuni è deliberato dai Comuni stessi secondo i criteri e modalità che verranno previsti con apposita legge regionale. Qualora i Comuni intendano avvalersi della facoltà di esercizio di funzioni in forma associata, le leggi regionali di settore potranno prevedere specifici interventi agevolati. Le leggi predette potranno prevedere, altresì, l'obbligo dell'esercizio in forma associata per i Comuni le cui popolazioni o il cui territorio non raggiungano il livello necessario per l'attuazione ottimale dei corrispondenti servizi;

b) la **legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 – Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie locali** – nel disporre il conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie locali la Regione favorisce nuove forme di organizzazione istituzionale per l'esercizio ottimale delle funzioni e dei compiti amministrativi. L'articolo 2, comma 1, lettera c), stabilisce che il conferimento delle funzioni avviene in applicazione dei principi di efficienza ed economicità, in modo da assicurare un adeguato esercizio delle funzioni medesime, anche in forma associata, in considerazione delle diverse caratteristiche e dimensioni degli enti riceventi in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente. Secondo detti principi, per favorire l'esercizio associato di funzioni da parte dei Comuni, l'articolo 10 dispone che la Giunta regionale, sentita l'Assemblea delle Autonomie locali, provvede all'individuazione dell'ambito territoriale ottimale per l'esercizio delle funzioni stesse, sulla base di parametri di congruità e adeguatezza sotto il profilo demografico, ambientale e socioeconomico. In attuazione al più sopra citato articolo 10, con deliberazione del

13 dicembre 2002, n. 4336, modificata successivamente con deliberazione del 4 settembre 2003, n. 2657, la Giunta regionale ha individuato gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni;

c) la **legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 – Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia** – la Regione disciplina l'istituzione dei Comprensori montani, ora nuovamente denominati "Comunità montane", enti locali territoriali, dotati di autonomia statutaria, a cui è demandato, fra l'altro, il compito di promuovere l'esercizio associato di funzioni amministrative proprie dei Comuni o ai medesimi conferite. L'articolo 26, successivamente abrogato dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17, e l'articolo 27, definiscono, rispettivamente, le modalità dell'esercizio associato delle funzioni comunali ed i criteri preferenziali per l'erogazione di contributi regionali. In particolare, il citato articolo 27 dispone che i programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore di Enti locali stabiliscano, ai fini della loro concessione, criteri di priorità per gli interventi posti in essere in forma associata, con particolare riferimento ai processi di fusione tra Comuni.

Come già anticipato, la scelta del legislatore regionale, dal 1998 al 2005, in considerazione della spiccata tradizione autonomista delle amministrazioni comunali presenti sul territorio, è stata di sostenere gli enti di minore dimensione demografica e, più in generale, l'associazionismo fra Amministrazioni, attraverso due direzioni:

- l'incentivazione alla stipulazione di convenzioni (dapprima solo per i comuni con popolazione fino a tremila abitanti e dal 2004 anche per quelli con popolazione superiore);
- l'incentivazione alla costituzione di Unioni di comuni, non necessariamente vincolata alla successiva scelta per la fusione.

L'esperienza dell'associazionismo tramite convenzione ha registrato un maggiore successo (in tutte le varie fasce di comuni dal punto di vista demografico) ed è risultata più gradita, grazie alla flessibilità dello strumento che consente di verificare l'efficacia della gestione associate anche già a breve termine.

L'istituto dell'Unione, dopo l'iniziale adesione registrata nell'anno 2000 con la costituzione, almeno formale, di ben diciotto unioni (soprattutto tra comuni montani), non ha trovato compiuta realizzazione.

Nell'anno 2004 il legislatore regionale favorisce "l'estinzione" delle unioni scarsamente operative prevedendo la non applicazione della sanzione (consistente nella decurtazione, in diversa misura percentuale, dei trasferimenti ordinari dei comuni) prevista dalla normativa regionale nel caso di scioglimento anticipato rispetto alla previsione statutaria (come pure per l'ipotesi del recesso unilaterale).

La scelta politica del legislatore è stata, quindi, in questo settore, di sistemare al meglio le situazioni pregresse così da poter poi elaborare e legiferare una disciplina nuova e riformatrice in materia non solo di unioni, ma di associazionismo fra enti locali, alla luce delle esperienze maturate nel Friuli Venezia Giulia come pure il altre regioni del centro Italia (in particolare in Emilia Romagna e in Toscana) e delle nuove competenze attribuite agli enti locali con la devolution.

Questa disciplina è stata inserita nella **legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, recante "Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia"**, in particolare ai Capi V e VI del Titolo II, riservati, rispettivamente, all'esercizio coordinato di funzioni e gestione associata di servizi tra enti locali e allo sviluppo delle forme associative.

Anni 1998 e 1999

Con le leggi regionali finanziarie (3/1998 e 4/1999), nell'articolo relativo al sistema di trasferimenti agli Enti locali, venne prevista, per i Comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti:

a) la decurtazione dei trasferimenti ordinari del 10 per cento per quegli enti che non avessero svolto in modo coordinato e continuativo almeno tre funzioni e/o servizi (a scelta tra servizio di Ragioneria, servizio gestione tributi locali, servizio gestione personale, ufficio tecnico, polizia comunale, trasporto scolastico) attraverso convenzioni con altri Comuni ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, o attraverso altri Enti locali;

b) l'incremento del 20 per cento dei trasferimenti ordinari per quelli che avessero deliberato di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 26 della legge 142/1990, a partire dall'anno successivo a quello della costituzione dell'unione, e per una durata pari a quella dell'unione stessa.

L'ultima disposizione citata non trovò applicazione in quanto nessun Comune deliberò in tempo utile la costituzione della forma associativa.

Alla data di entrata in vigore della suddetta legge regionale non era stata prevista una disciplina specifica in ordine alla costituzione dell'Unione, pertanto trovava applicazione la normativa statale di cui all'articolo 32 del d.lgs 267/2000.

Nello stesso anno, tuttavia, il legislatore regionale intervenne (legge regionale 25/1999, articolo 16, commi 37-41) disciplinando compiutamente l'istituto e prevedendo, in via generale, a valere per gli anni futuri, un finanziamento regionale a favore di ciascun Comune che avesse aderito all'unione, consistente in una assegnazione annuale integrativa calcolata in misura percentuale rispetto alla somma dei trasferimenti relativi all'anno precedente la costituzione della forma associativa (in realtà il finanziamento è stato riconosciuto con legge finanziaria annuale anche per gli anni successivi).

Anno 2000

Con la legge finanziaria (2/2000) venne riproposta:

a) la decurtazione dei trasferimenti ordinari del 10 per cento per quegli enti che non avessero svolto in modo coordinato e continuativo almeno tre funzioni e/o servizi di loro competenza attraverso convenzioni con altri Comuni o attraverso altri Enti locali;

b) l'incentivazione alla costituzione di unioni prevedendo l'incremento fino al 30 per cento dei trasferimenti ordinari a favore dei Comuni a partire dall'anno successivo alla costituzione dell'unione e per la durata di quattro anni per le unioni costituite dopo il 31 marzo 2000, e già a partire dall'anno 2000 per le sole unioni costituite entro la data del 31 marzo 2000.

Detto incremento, da assegnarsi secondo priorità e criteri individuate con deliberazione della Giunta regionale, era vincolato dal legislatore regionale al rispetto di due condizioni (dalle quali, quindi, non si faceva dipendere la legittimità della costituzione dell'Unione, ma solo la sua possibilità di venire incentivata finanziariamente):

- che la durata della forma associativa non fosse inferiore a nove anni (almeno in previsione statutaria);
- che venissero individuate almeno sette funzioni e/o servizi da esercitare congiuntamente, tra i quali obbligatoriamente andavano ricompresi almeno tre fra i seguenti: vigilanza, edilizia privata, urbanistica, lavori pubblici, settore tecnico-manutentivo, ragioneria, tributi e commercio.

Con deliberazione della Giunta regionale 2879/2000 vennero definite le priorità ed i criteri di riparto del fondo di 1.500 milioni, stanziato per il 2000 a favore delle sole unioni costituite entro il 31 marzo dell'anno medesimo.

In considerazione del gran numero di Comuni di limitata dimensione demografica ed in relazione alle caratteristiche territoriali ed ambientali degli enti stessi, la Giunta distinse la percentuale di incremento dei trasferimenti in rapporto alle diverse tipologie di comune montano e di comune non montano (incremento del 9 per cento per i Comuni montani e con priorità per quelli di unione costituita per il 50 per cento da Comuni montani con popolazione inferiore o pari a mille abitanti; incremento dell'8 per cento per i Comuni non montani, con priorità per quelli di unione costituita per almeno il 50 per cento da comuni non montani aventi popolazione inferiore o pari a millecinquecento abitanti).

Ovviamente la normativa introdotta dalla finanziaria per l'anno 2000 aveva espressamente previsto che i Comuni beneficiari dell'incremento dovessero conferirlo all'Unione per l'espletamento dei compiti alla stessa assegnati.

Anno 2001

Con la legge finanziaria (4/2001) venne prevista:

a) la decurtazione dei trasferimenti ordinari del 10 per cento per i Comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti che non avessero svolto in modo coordinato e continuativo almeno tre funzioni e/o servizi di loro competenza attraverso convenzioni con altri Comuni o attraverso altri Enti locali;

b) l'incentivazione alla costituzione di unioni con un fondo di lire 4.400 milioni, da assegnare quale incremento dei trasferimenti ai Comuni facenti parte di unioni costituite entro il 31 ottobre 2000 (con priorità per quelli di unioni costituite entro il 31 marzo 2000), nella misura del 12 per cento a favore dei comuni montani e del 10 per cento per quelli che non montani;

c) una incentivazione aggiuntiva, con un fondo di lire 215 milioni, per i comuni dell'unica unione costituita entro il 31 gennaio 2000.

In attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 2/2000 con deliberazione della Giunta regionale (n. 4449 del 2001) venne definita la misura della decurtazione dei trasferimenti correnti da applicare ai Comuni receduti prima della scadenza e a quelli di unione disciolta.

Anno 2002

Con la legge finanziaria (3/2002) venne stanziato un fondo di 1.774.356 euro da assegnare a favore dei Comuni costituiti in unione in misura pari all'incentivazione attribuita nell'anno 2001 per le medesime finalità.

Anno 2003

Con la legge finanziaria (1/2003) venne stanziato:

a) un fondo di 2 milioni di euro, da assegnare ai Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, per i quali, alla data del 31 luglio 2003, risultassero operative almeno cinque convenzioni per l'esercizio associato di funzioni con altri Comuni (da erogare in base all'incidenza dell'estensione territoriale di ciascun Comune sulla popolazione residente);

b) un fondo di 1.774.356 euro da assegnare ai Comuni costituiti in unione, in misura pari all'incentivazione attribuita nell'anno 2002 per le medesime finalità, non cumulabile con il trasferimento di cui sopra.

Anno 2004

Con la legge finanziaria (1/2004) venne stanziato:

a) un fondo di 3.277.123 euro ed uno di euro 4.765.684 da assegnare, rispettivamente, ai Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti e a quelli con popolazione superiore, che, alla data del 31 marzo 2004, esercitassero in forma associata con altri enti locali funzioni o servizi relativi ad almeno uno dei seguenti settori: personale, tributi, ambiente, cultura e ricerca, urbanistica, innovazione tecnologica (da erogare in base all'incidenza dell'estensione territoriale di ciascun Comune sulla popolazione residente);

b) un fondo di 1.774.356 euro da assegnare ai Comuni costituiti in unione, in misura proporzionale all'incentivazione attribuita nell'anno 2003 per le medesime finalità (non cumulabile con il trasferimento di cui sopra) qualora alla data del 31 luglio 2004 l'unione fosse risultata operante.

L'assegnazione per l'incentivazione delle unioni veniva fatta salva anche qualora il recesso unilaterale dall'unione o lo scioglimento consensuale della forma associativa venisse deliberato fra il 30 giugno e la fine di luglio, a condizione che tre delle funzioni o servizi esercitate congiuntamente dall'Unione continuassero a venire esercitate tramite convenzione.

La legge finanziaria del 2004 prevedeva, altresì la non applicazione della decurtazione dei trasferimenti ordinari per i Comuni che entro il 31 dicembre 2004 avessero deliberato il recesso unilaterale o lo scioglimento dell'Unione.

Anno 2005

La legge finanziaria regionale per l'anno 2005 (1/2005) venne stanziato:

a) un fondo di euro 3.500.000 a favore dei Comuni con popolazione fino a tremila abitanti e un fondo di 3.076.003 a favore dei comuni con popolazione superiore a tremila che, alla data del 30 aprile 2005 avessero esercitato in forma associata con altri enti locali, almeno tre tra le seguenti funzioni o servizi relativi ai seguenti settori: vigilanza, edilizia privata, urbanistica, lavori pubblici, settore tecnico-manutentivo, ragioneria, tributi, commercio, attività produttive, trasporto scolastico, gestione del personale.

b) un fondo di euro 500.000 a favore delle Unioni (e non più dei singoli comuni partecipanti alla forma associativa, come negli anni precedenti) esistenti al 31 luglio 2004 e operanti al 31 marzo 2005, ripartito secondo modalità e criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale n. 1005 del 6 maggio 2005, che prevedeva la suddivisione del fondo nei seguenti importi:

   - per euro 75.000 in misura proporzionale alla popolazione complessiva dell'unione alla data del 31/12/2004;
   - per euro 75.000 in misura proporzionale al territorio complessivo dell'unione;
   - per euro 150.000 in proporzione al numero dei servizi effettivamente gestiti tramite l'unione nell'anno 2004;
   - per euro 200.000 in misura pari alle spese correnti impegnate nell'anno 2004 relative ai seguenti servizi gestiti dall'unione: vigilanza, edilizia privata, urbanistica, lavori pubblici, settore tecnico – manutentivo, ragioneria, tributi, commercio, attività produttive, trasporto scolastico, gestione del personale, e al netto delle spese sostenute per le indennità agli amministratori.

La legge finanziaria 2005, inoltre, prevedeva, fino all'approvazione della disciplina organica delle forme associative degli enti locali, la non applicazione della decurtazione nel caso di scioglimento dell'unione o nel caso di recesso prima della scadenza della forma associativa.

C) Lo sviluppo delle forme associative disciplinato dalla legge regionale 1/2006

La legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, delinea i punti nevralgici nel nuovo sistema Regione –Autonomie locali, intervenendo non solo a fissare i principi fondamentali, ma soprattutto a valorizzare l'autonomia normativa degli enti locali, l'esercizio coordinato delle funzioni in forma associata, il Consiglio delle Autonomie locali e l'autonomia finanziaria.

Un elemento centrale della riforma è certamente la valorizzazione delle forme associative, che rappresentano uno degli istituti fondamentali per la modernizzazione dell'amministrazione pubblica; esse sono uno strumento che permette di operare con efficienza e competitività maggiori rispetto al passato. A tal fine la legge regionale 1/2006 dedica l'intero Capo V alla disciplina complessiva dell'esercizio coordinato di funzioni e della gestione associata di servizi tra enti locali.

Il perno del sistema è costituito dalle associazioni intercomunali (articolo 22), forma innovativa, priva di personalità giuridica, costituita tra comuni contermini, diretta a realizzare la massima integrazione possibile tra gli stessi enti. La legge, nel prevedere la possibilità di far parte di una sola associazione intercomunale, mira allo scopo tendenziale di creare una rete associativa su tutto il territorio della Regione.

Circa gli altri elementi caratterizzanti l'istituto, e che lo differenziano dalle altre forme di collaborazione, va rilevato come la costituzione delle associazioni intercomunali presupponga che i comuni interessati siano siti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socioeconomico.

Tali associazioni devono, necessariamente, essere dotate di uffici comuni (a differenza delle convenzioni per le quali tali requisito è facoltativo) e devono prevedere una durata non inferiore a sei anni.

La loro disciplina è caratterizzata da una semplificazione delle procedure di costituzione e di funzionamento. Infatti, spetta ai Consigli comunali la sola adozione della convenzione quadro, mentre è di competenza delle Giunte comunali approvare tutte le convenzioni attuative.

Per quanto riguarda le unioni di Comuni (l'articolo 23) gli elementi di novità attengono all'obbligo della contiguità territoriale (prima solo tendenzialmente richiesta dalla legge regionale 25/1999); alla necessità di una previsione di durata minima non inferiore a sei anni; all'indicazione delle funzioni da svolgere (da individuarsi tra quelle elencate al comma 1 dell'art. 23); al diverso quorum deliberativo per l'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'unione (in prima convocazione è richiesta la maggioranza dei due terzi, solo in seconda battuta è sufficiente la maggioranza assoluta).

Il Capo VI del Titolo II è dedicato alla disciplina dello sviluppo delle forme associative e detta una normativa di forte impatto sull'attuale sistema di relazioni fra i comuni.

Per incentivare l'innovazione nelle relazioni "orizzontali" tra i comuni è previsto all'articolo 25, un nuovo istituto giuridico, l'Ambito per lo sviluppo territoriale - Aster che mira a favorire il governo e lo sviluppo del territorio in aree vaste.

Gli Aster non rappresentano un nuovo ente, ma la dimensione territoriale d'area vasta sovra comunale adeguata all'esercizio dell'attività di governo, ove possono trovare sintesi le economie di scala nell'erogazione dei servizi con la progettualità per lo sviluppo del territorio. La funzione degli Aster è di assicurare l'interlocuzione in forma associata con la Regione e la Provincia per la programmazione di interventi integrati aventi ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche, la programmazione territoriale e le reti infrastrutturali dei servizi pubblici locali, la tutela e la valorizzazione del territorio e delle risorse naturali, il coordinamento dello sviluppo economico e sociale, dell'organizzazione dei servizi pubblici locali e di altre iniziative relative al territorio dell'ambito.

Rivestono tale qualificazione giuridica quattro diverse situazioni:

1- i comuni capoluogo di provincia;

2- le comunità montane;

3- le associazioni intercomunali;

4- le unioni di comuni.

Queste ultime due categorie, tuttavia, possono assumere la veste di Aster soltanto a condizione di raggiungere almeno una determinata soglia di abitanti fissata per legge: una popolazione non inferiore a 30.000 abitanti oppure non inferiore a 15.000 associando, in tal caso, almeno dieci comuni. Inoltre le unioni di comuni non dovranno comprendere comuni montani (neanche parzialmente montani), mentre le associazioni intercomunali potranno coinvolgere sia comuni parzialmente montani che non montani.

L'Aster diviene l'interlocutore privilegiato dell'Amministrazione regionale quanto alla ripartizione dei finanziamenti nelle ipotesi di perseguimento degli obiettivi indicati nell'articolo in esame.

Altra rilevante novità del Capo VI attiene al nuovo sistema strategico di incentivazione delle forme associative, mirante ad assicurarne un efficace sviluppo.

Lo strumento di alta programmazione regionale in questo settore è rappresentato dal Piano di valorizzazione territoriale, previsto dall'articolo 26. Il Piano contiene, principalmente, un programma di finanziamento strategico che ha valenza triennale.

Con esso:

a) è effettuata la ricognizione delle forme associative;

b) sono definiti i criteri e le modalità per la concessione di incentivi (annuali e straordinari) a sostegno delle forme associative suddette;

c) è definito il programma pluriennale di finanziamento degli incentivi individuati dagli Ambiti per lo sviluppo territoriale.

2. TERMINE GENERALE PER LA COMUNICAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE FINALIZZATA ALLA RICOGNIZIONE

Il termine annuale entro il quale la comunicazione delle forme associative esistenti o della loro modificazione deve pervenire alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali sede di Udine, per l'inserimento o per l'aggiornamento del Piano, è fissato al 15 marzo.

3. OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

L'Unione o il Comune capofila dell'Associazione intercomunale, trasmettono, entro il termine sopra indicato, i dati sotto riportati:

- comuni partecipanti;
- forma associativa prescelta;

- denominazione della forma associativa;
- Comune capofila (indicato nella convenzione quadro dell'associazione intercomunale;
- sede;
- popolazione complessiva al 31 dicembre dell'anno precedente;
- superficie complessiva in kmq;
- abitanti per kmq;
- data di costituzione;
- durata prevista.

Alla comunicazione dei dati suddetti sono allegati anche gli atti costitutivi delle unioni e delle associazioni intercomunali (l'atto costitutivo e lo statuto per le Unioni, la convenzione quadro per le associazioni intercomunali), qualora non già trasmesse, come pure le modificazioni degli atti predetti, così come previsto in via generale dall'articolo 20, comma 2 della legge regionale 1/2006.

4. TABELLE E MAPPE RELATIVE ALLA RICOGNIZIONE PER L'ANNO 2006 DELLE ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI, UNIONI DI COMUNI E FUSIONI DI COMUNI PRESENTI NEL TERRITORIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 26, COMMA 1, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 1/2006

Al fine di consentire una corretta lettura dei dati contenuti nelle tabelle e nelle mappe di seguito presentate, realizzate sulla base delle comunicazioni effettuate nei termini dagli enti interessati, è opportuno precisare che:

a. nelle tavole riepilogative delle forme associative sono riportati i dati relativi alla forma prescelta di gestione associata, alla popolazione, alla superficie, alla densità demografica, al numero di Comuni coinvolti;

b. i dati demografici e territoriali riportati nelle tabelle sono quelli riferiti al 31 dicembre 2005, come dichiarati dagli enti. Per un utile confronto sono riportati anche i dati della popolazione al 31 dicembre 2005 risultante dall'ultima rilevazione statistica regionale;

c. nella colonna relativa alla popolazione e indicata, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 25, comma 1, della legge regionale 1/2006, la qualificazione giuridica di Aster;

d. nelle mappe sono indicate, con diversi colori le scelte relative alle diverse forme di gestione associata realizzate dai Comuni (unioni di comuni, associazioni intercomunali);

TABELLA RIEPILOGATIVA FORME ASSOCIATIVE

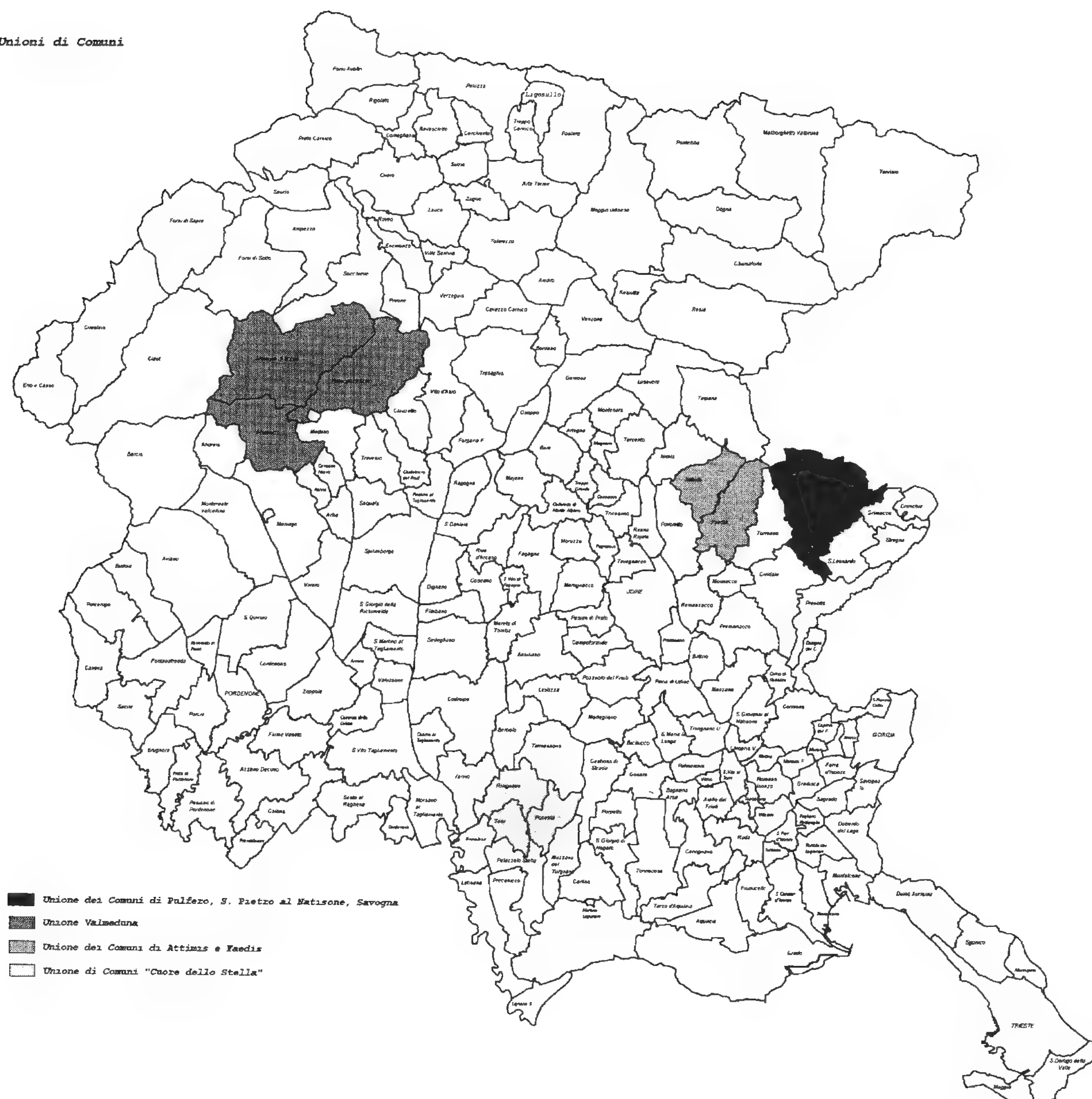
Comuni coinvolti	Forma associativa prescelta *	Sede - indirizzo	Denominazione	N. di Comuni coinvolti	Popolazione complessiva al 31/12/2005 (dichiarata dagli enti)	Popolazione complessiva al 31/12/2005 (rilevazione statistica regionale)	Superficie complessiva in kmq (dichiarata dagli enti)	Abitanti per kmq calcolata sui dati dichiarati	Data di costituzione	Durata prevista	Successive modifica-zioni
SAN PIETRO AL NATISONE, PULFERO, SAVOGNA	U	SAN PIETRO AL NATISONE, VIA ALPE ADRIA 56 (PULFERO, SEDE UFFICIO VIGILANZA E COMMERCIO – (UD)	UNIONE DEI COMUNI DI PULFERO - SAN PIETRO AL NATISONE - SAVOGNA	3	3.947	3.959	94,19	41,9	30.10.2000	non < di 9 anni	
FRISANCO, TRAMONTI DI SOPRA, TRAMONTI DI SOTTO	U	TRAMONTI DI SOPRA – (PN)	UNIONE VALMEDUNA	3	1.545	1.543	271,20	5,69	29.03.2000	9 anni	
ATTIMIS, FAEDIS	U	FAEDIS – (UD)	UNIONE DEI COMUNI DI ATTIMIS E FAEDIS	2	4.989	4.993	80,00	62,37	29.03.2000	9 anni	
RIVIGNANO, POCENIA, TEOR	U	RIVIGNANO, P.ZZA IV° NOVEMBRE, 34 – (UD)	UNIONE DI COMUNI "CUORE DELLO STELLA"	3	8.952	8.960	71,41	125,36	24.05.2006	6 anni	
ARZENE, SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO E VALVASONE	AI	VALVASONE – (PN)	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI ARZENE, SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO E VALVASONE	3	5.263	5.241	47,75	110,21	25.05.2006	fino al 31 dicembre 2012	
CODROIPO, SEDEGLIANO, VARMO, BASILIANO, MORTEGLIANO, TALMASSONS, LESTIZZA, BERTIOLO, MERETO DI TOMBA, CAMINO AL TAGLIAMENTO, CASTIONS DI STRADA	AI	CODROIPO – (UD)	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL "MEDIO FRIULI"	11	50.197 (Aster)	50.686	420,18	102	26.05.2006	7 anni	
BUTTRIO, CIVIDALE DEL FRIULI, CORNO DI ROSAZZO, MANZANO, MOIMACCO, PAVIA DI UDINE, PRADAMANO, PREMARIACCO, REMANZACCO, SAN GIOVANNI AL NATISONE	AI	CIVIDALE DEL FRIULI – (UD)	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI BUTTRIO, CIVIDALE DEL FRIULI, CORNO DI ROSAZZO, MANZANO, MOIMACCO, PAVIA DI UDINE, PRADAMANO, PREMARIACCO, REMANZACCO, SAN GIOVANNI AL NATISONE	10	51.930 (Aster)	51.962	268,67	193,28	25.05.2006	6 anni	

Comuni coinvolti	Forma associativa prescelta *	Sede - indirizzo	Denominazione	N. di Comuni coinvolti	Popolazione complessiva al 31/12/2005 (dichiarata dagli enti)	Popolazione complessiva al 31/12/2005 (rilevazione statistica regionale)	Superficie complessiva in kmq (dichiarata dagli enti)	Abitanti per kmq calcolata sui dati dichiarati	Data di costituzione	Durata prevista	Successive modifica-zioni
CASARSA DELLA DELIZIA, CORDOVADO, MORSANO AL TAGLIAMENTO, SAN VITO AL TAGLIAMENTO, SESTO AL REGHENA	AI	SAN VITO AL TAGLIAMENTO – (PN)	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "DEL SANVITESE"	5	33.435 (Aster)	33.464	165,93	202,00	26.5.2006	6 anni	
UDINE, CAMPOFORMIDO, POZZUOLO DEL FRIULI, TAVAGNACCO	AI	UDINE – (UD)	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE – AMBITO METROPOLITANO TRA I COMUNI DI UDINE, CAMPOFORMIDO, POZZUOLO DEL FRIULI, TAVAGNACCO	4	124.215 (Aster – Ambito metropolitano)	124.197	128,51	966,58	25.5.2006	6 anni	
DOBERDÒ DEL LAGO, FOGLIANO REDIPUGLIA, MONFALCONE, RONCHI DEI LEGIONARI, SAGRADO, SAN CANZIAN D'ISONZO, SAN PIER D'ISONZO, STARANZANO, TURRIACO;	AI	MONFALCONE, PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 8 34074 MONFALCONE (GO)	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DI CITTA' MANDAMENTO	9	63.509 (Aster)	63.640	156,87	404,85	26.05.2006	6 anni fino al 31 dicembre 2012	
BUJA, CASSACCO, COLLOREDO DI MONTE ALBANO, COSEANO, DIGNANO, FAGAGNA, FLAIBANO, MAJANO, MORUZZO, OSOPPO, RAGOGNA, RIVE D'ARCANO, SAN DANIELE DEL FRIULI, SAN VITO DI FAGAGNA, TREPPO GRANDE	AI art. 46, comma 5, lr 1/2006	CONSORZIO "COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI", PIAZZA CASTELLO, 7, 33010 COLLOREDO DI MONTE ALBANO - (UD)	CONSORZIO "COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI"	15	51.817 (Aster)	51813	363,12	142,7	Costituzione storica comunità 16.4.1967 Presa d'atto equiparazione associazione intercomunale e ASTER 24.05.2006		
AMARO, CAVAZZO CARNICO, TOLMEZZO, VERZEGNIS	AI	PIAZZA XX SETTEMBRE, 1 TOLMEZZO (UD)	ASSOCIAZIONE INTECOMUNALE "CONCA TOLMEZZINA"	4	13.396	13.401	176,47	75,9	26.05.2006	tempo indeterminato recesso non prima di 6 anni	

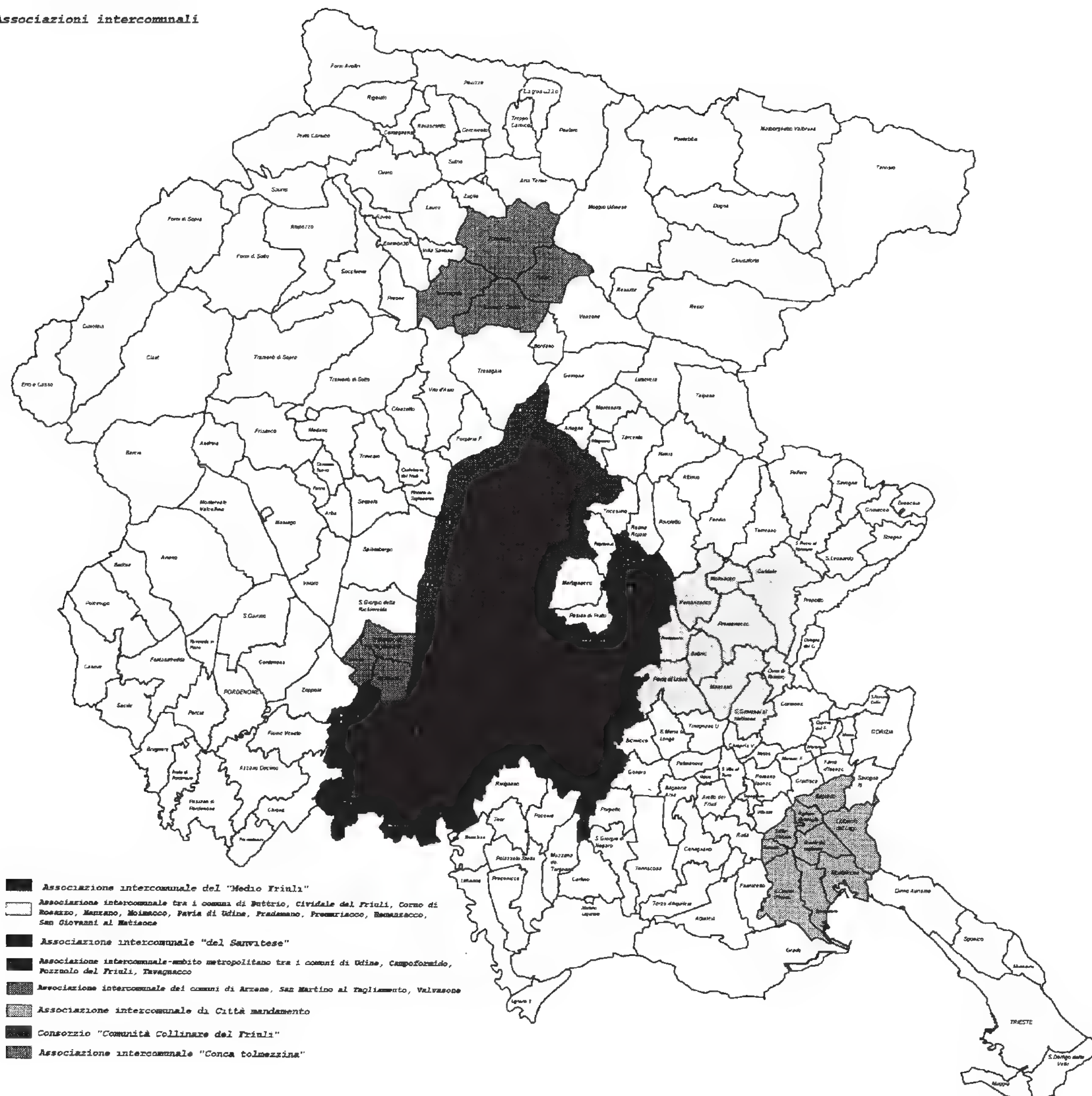
*** Nota:**

AI = Associazione intercomunale
U = Unione di comuni
F = Fusione di comuni

MAPPE


Unioni di Comuni
Unione dei Comuni di Pulfero, S. Pietro al Natisone, Savogna
Unione Valmeduna
Unione dei Comuni di Attimis e Faedis
Unione di Comuni "Cuore dello Stella"
PORDENONE
GORIZIA
TRIESTE

...


Associazioni intercomunali
Associazione intercomunale del "Medio Friuli"
Associazione intercomunale tra i comuni di Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Manzano, Moimacco, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco, Remanzacco, San Giovanni al Natisone
Associazione intercomunale "del Sanvitese"
Associazione intercomunale-ambito metropolitano tra i comuni di Udine, Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Tavagnacco
Associazione intercomunale dei comuni di Arzene, San Martino al Tagliamento, Valvasone
Associazione intercomunale di Città mandamento
Consorzio "Comunità Collinare del Friuli"
Associazione intercomunale "Conca tolmezzina"

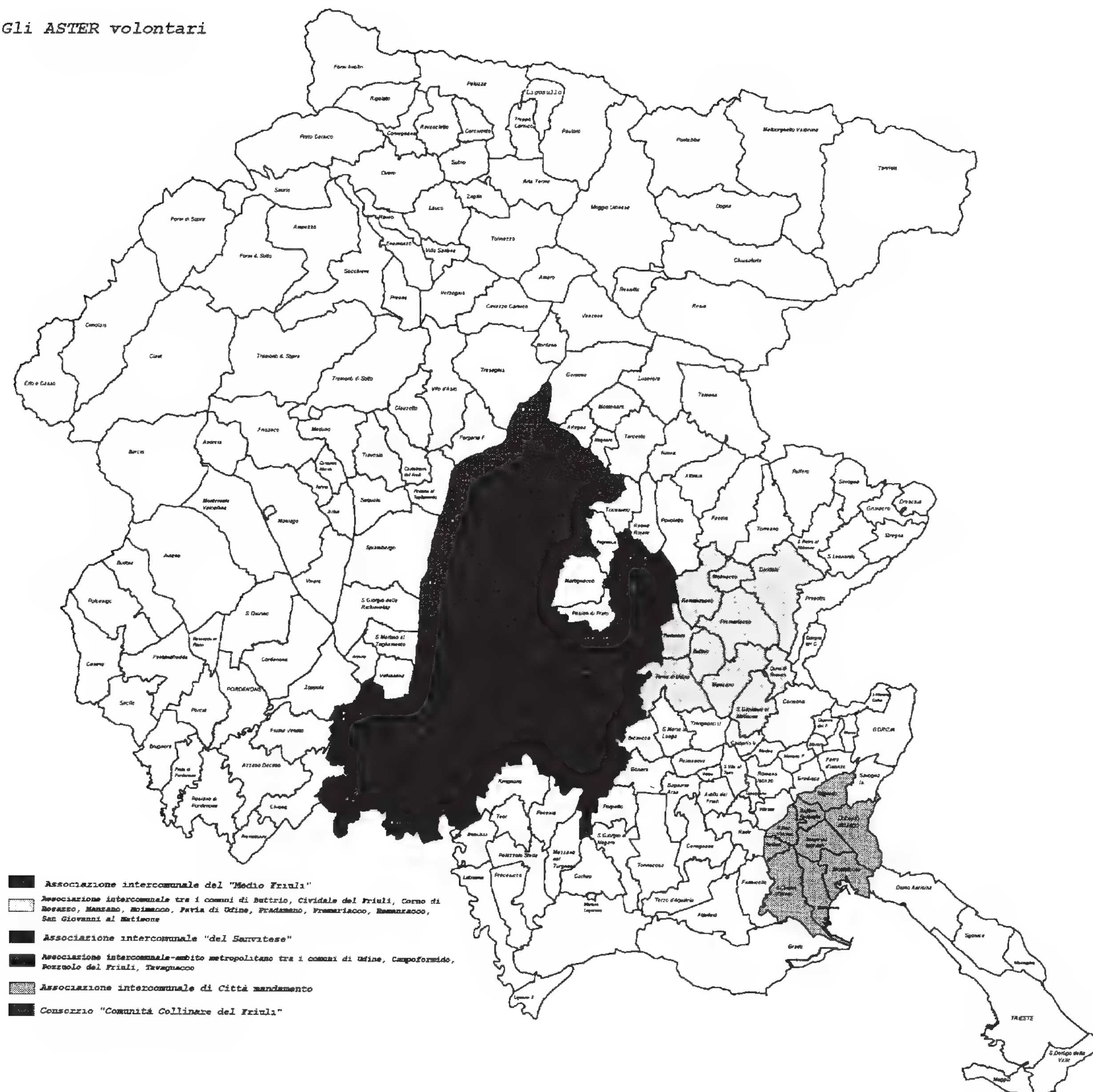
••••

5. MAPPE RELATIVE ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI ASTER

Al fine di consentire l'individuazione dei soggetti e delle forme associative aventi i limiti di popolazione previsti dalla legge per l'attribuzione della qualificazione giuridica di Aster ai sensi dell'articolo 25, comma 1 della legge regionale 1/2006 (cd. Aster "volontari"), nella mappa seguente sono riportate le associazioni intercomunali costituite entro il 26 maggio 2006 aventi complessivamente, almeno 30.000 abitanti oppure 15.000 abitanti e costituite da almeno dieci comuni.

Nella mappa successiva sono individuati i cd. Aster di diritto, per i soggetti ai quali l'articolo 25 attribuisce direttamente tale qualificazione giuridica (Comuni capoluogo di provincia e Comunità montane). Il Comune di Udine, già Aster di diritto, ha costituito una associazione intercomunale con i comuni limitrofi assumendo la qualifica di "ambito metropolitano" e rientrante, quindi, tra gli Aster volontari. Per tale ragione non risulta indicato nella seconda mappa.

MAPPE


Gli ASTER volontari
Associazione intercomunale del "Medio Friuli"
Associazione intercomunale tra i comuni di Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Manzano, Moimacco, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco, Remanzacco, San Giovanni al Natisone
Associazione intercomunale "del Sanvitese"
Associazione intercomunale-ambito metropolitano tra i comuni di Udine, Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Tavagnacco
Associazione intercomunale di Città mandamento
Consorzio "Comunità Collinare del Friuli"
TRIESTE
GORIZIA


Gli ASTER di diritto
Comune Gorizia
Comune Trieste
Comune Pordenone
Comunità montana del Gemonese
Comunità montana Torre-Natisone
Comunità montana della Carnia
Comunità montana del Friuli Occidentale

6. ULTERIORI SVILUPPI DELLE FORME ASSOCIATIVE

Solo per l'anno 2006, come previsto dall'articolo 4, comma 6, lettera c) della legge regionale 2/2006, come sostituita dall'articolo 2, comma 8 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, una quota dello stanziamento regionale previsto per l'anno 2006 per il finanziamento delle forme associative (Unioni, associazioni intercomunale e fusioni di comuni) può essere destinata al finanziamento delle convenzioni stipulate fra Comuni al di fuori di una stessa associazione intercomunale o dai comuni con la Comunità montana della quale fanno parte, con priorità per i Comuni interamente montani e quelli parzialmente montani e non montani con popolazione fino a tremila abitanti.

Al fine di agevolare un migliore e funzionale avvio delle forme associative, la legge regionale 21 luglio 2006, n. 21, all'articolo 2, commi 10 e 11, autorizza l'Amministrazione regionale ad assegnare ai Comuni, non facenti parte di unione o di associazione intercomunale, per l'anno 2006, un fondo di 1.500.000 euro per il concorso negli oneri relativi all'elaborazione di studi di fattibilità, aventi ad oggetto, appunto, la riorganizzazione sovracomunale di una pluralità di funzioni e servizi mediante l'avvio di una delle forme associative previste, rispettivamente, all'articolo 22 (Associazioni intercomunali) e all'articolo 23 (Unioni di comuni) della legge regionale 1/2006 e coinvolgenti almeno dieci Comuni o almeno 15.000 abitanti.

Gli studi suddetti, ai fini della loro ammissione al finanziamento con il fondo suddetto, possono essere realizzati sia direttamente dal personale dipendente delle amministrazioni interessate, sia avvalendosi di consulenze specializzate.

Lo studio di fattibilità deve indicare, almeno, il contesto territoriale di riferimento, la fattibilità giuridica del progetto e il contesto normativo entro il quale si sviluppa, i servizi da associare e i modelli organizzativi da preferire, l'ambito ottimale della gestione, i punti di forza e le eventuali criticità della possibile gestione associata, gli obiettivi e i risultati attesi.

I comuni interessati alla realizzazione dello studio individuano con apposito protocollo d'intesa il Comune capofila a favore del quale verrà disposta l'erogazione. Il riparto è disposto sulla base degli oneri preventivati per la realizzazione dello studio ed erogato in via anticipata nella misura del cinquanta per cento e il restante cinquanta per cento è liquidato entro quattro mesi dalla presentazione del rendiconto degli oneri sostenuti.

Per sostenere un percorso di incentivazione e sviluppo tendente a favorire la fusione tra Comuni la legge regionale 21 luglio 2006, n. 21, all'articolo 2, commi 21-23, autorizza l'Amministrazione regionale ad assegnare, ai soggetti interessati, per l'anno 2006 un'assegnazione straordinaria di 750.000 euro. L'importo spettante per ciascun percorso è definito previa stipulazione, tra la Regione e i soggetti interessati a ciascuna fusione, di un protocollo d'intesa da stipulare entro ottobre 2006 e fino alla concorrenza dello stanziamento, indicante:

a) gli interventi da realizzare da parte dei soggetti interessati

b) la quantificazione economica degli interventi, il loro riparto tra i beneficiari, la tempistica della realizzazione;

c) le modalità di rendicontazione delle assegnazioni ricevute e di restituzione delle stesse nel caso di mancata realizzazione degli interventi concordati.
L'erogazione dell'importo complessivo spettante per ciascun percorso, come individuato nel protocollo di intesa, è liquidato in due quote; il 50 per cento è liquidato previa trasmissione alla Regione delle deliberazioni dei Consigli comunali dei Comuni interessati concernenti l'iniziativa per il referendum di cui all'articolo 17, comma 5, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali), il restante 50 per cento è liquidato dopo quattro mesi dalla prima erogazione.

PARTE SECONDA

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI (ANNUALI E STRAORDINARI) A SOSTEGNO DELLE FORME ASSOCIATIVE (ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI, UNIONI DI COMUNI E FUSIONI)

1. DESTINATARI DEGLI INCENTIVI

1. Possono accedere agli incentivi per lo sviluppo delle forme associative, alle condizioni e secondo le modalità di seguito indicate:

a) le Associazioni intercomunali che rispettino le condizioni previste dall'articolo 22 della legge regionale 1/2006 ossia:
   I. che siano costituite da comuni contermini inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio-economico e non ricompresi nel territorio di altra associazione;
   II. che siano finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi;
   III. che siano costituite per un periodo non inferiore a sei anni e con deliberazioni conformi dei consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti, con le quali viene approvata la convenzione quadro;
   IV. che siano dotate di uffici comuni;

b) le Unioni di Comuni che rispettino le condizioni previste dall'articolo 23 e dall'articolo 27, comma 2, della legge regionale 1/2006 ossia, in particolare:
   I. per quelle costituite da due Comuni non montani almeno uno dei due Comuni partecipanti deve avere popolazione pari o superiore a **1.500 abitanti**, mentre per quelle costituite da due Comuni interamente montani almeno uno dei due deve avere popolazione pari o superiore a **500 abitanti**;
   II. per quelle costituite da tre o più Comuni non montani la popolazione complessiva deve essere superiore a **3.000 abitanti**, mentre per quelle costituite da tre o più Comuni interamente montani la popolazione complessiva deve essere superiore a **1.000 abitanti**.

c) le Unioni di Comuni costituite anteriormente la legge regionale 1/2006;

d) i Comuni risultanti da fusione di due o più comuni.

2. Il Consorzio comunità collinare del Friuli è equiparato, ai sensi dell'articolo 46, comma 5 della legge regionale 1/2006, alle associazioni intercomunali ed è tenuto a conservare la composizione costituita esclusivamente da Comuni.

3. Gli incentivi per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi sono erogati, per l'anno 2006:
   a) al **Comune individuato nella convenzione quadro dell'Associazione quale capofila** per i rapporti finanziari ed istituzionali con la Regione Friuli Venezia Giulia e al comune indicato dal Consorzio comunità collinare del Friuli, equiparato ad una associazione intercomunale ai sensi dell'articolo 46, comma 5 della legge regionale 1/2006, come capofila;
   b) ai **Comuni costituenti l'Unione**, suddividendo l'importo spettante complessivamente alla forma associativa sulla base della popolazione di ciascun Comune risultante dall'ultima rilevazione statistica ufficiale della Regione; i comuni beneficiari dell'incentivo trasferiscono le quote ricevute all'unione;
   c) al **Comune risultante dalla fusione**.

4. A partire dall'anno 2007, gli incentivi per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi sono erogati:
   a) al **Comune individuato** nella convenzione quadro dell'Associazione **quale capofila** per i rapporti finanziari ed istituzionali con la Regione Friuli Venezia Giulia;
   b) al **Consorzio comunità collinare del Friuli**, equiparato ad una associazione intercomunale ai sensi dell'articolo 46, comma 5 della legge regionale 1/2006;

c) all'**Unione di comuni**,

d) al **Comune risultante dalla fusione**.

2. TIPOLOGIA DEGLI INCENTIVI

1. Gli incentivi per l'esercizio in forma associata si articolano in un incentivo straordinario iniziale ed in incentivi ordinari annuali, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b) e articolo 27, commi 3-6, della legge regionale 1/2006, della durata massima di sei anni.

3. INCENTIVO STRAORDINARIO INIZIALE

1. L'incentivo straordinario iniziale è erogato allo scopo di contribuire alle spese di primo impianto della nuova forma associativa (Unione, Associazione intercomunale).

2. Le risorse del bilancio regionale disponibili annualmente per il finanziamento della gestione in forma associata di funzioni e servizi di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b) della legge regionale 1/2006 sono destinate prioritariamente all'assegnazione dell'incentivo straordinario; in caso di insufficienza dello stanziamento l'incentivo straordinario è ridotto in misura proporzionale.

3. L'incentivo straordinario è calcolato in rapporto al numero di Comuni coinvolti ed alla natura giuridica della forma associativa, secondo la quantificazione contenuta nella seguente tabella A.

TABELLA A – Quantificazione dell'incentivo straordinario

Numero dei Comuni coinvolti	**Incentivo straordinario iniziale per le unioni di comuni**	**Incentivo straordinario iniziale per le Associazioni intercomunali**
	euro	euro
Fino a 3	30.000	20.000
Da 4 a 6	45.000	35.000
Da 7 a 9	60.000	50.000
10 e oltre	75.000	65.000

4. L' incentivo straordinario, calcolato secondo le modalità di cui al punto 3., è aumentato delle percentuali indicate nella seguente Tabella B:

TABELLA B - Densità demografica Unioni e Associazioni intercomunali

Densità demografica	Unioni di comuni	Associazioni intercomunali
Fino a 50 ab/kmq	+ 25%	+ 21%
Tra 51 e100 ab/Kmq	+ 20%	+ 16%
Tra 101 e 200 ab/kmq	+ 15%	+ 11%
Tra 201 e 300 ab/kmq	+ 10%	+ 6%
Maggiore di 300 ab/kmq	+ 5%	+ 1%

5. L'incentivo straordinario, calcolato ai sensi dei punti 3 e 4 è aumentato di una quota pari al 50% degli oneri liquidati per la realizzazione di uno studio di fattibilità di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni, nei due anni antecedenti la costituzione della forma associativa, qualora non già finanziate, totalmente o parzialmente da altre assegnazioni erogate a medesimo titolo.

6. L'incentivo straordinario iniziale non spetta alle **Unioni di comuni già esistenti** alla data di entrata in vigore della legge regionale 1/2006 e neppure al **Consorzio comunità collinare del Friuli**, equiparato ad una associazione intercomunale ai sensi dell'articolo 46, comma 5 della legge regionale 1/2006.

7. L'incentivo straordinario spetta solo una volta e non viene assegnato in caso di successiva modifica della circoscrizione territoriale della forma associativa (estensione dell'Unione o della Associazione).

8. Lo scioglimento dell'associazione intercomunale o dell'Unione di comuni prima dei sei anni previsti come durata minima della forma associativa, rispettivamente, dall'articolo 22 e dall'articolo 23 della legge regionale 1/2006, non giustificato dal mutamento in altra tipologia di forma associativa (unione, per l'associazione intercomunale e associazione intercomunale per l'unione) comporta la restituzione all'Amministrazione regionale dell'incentivo straordinario ricevuto, commisurato nella misura di un sesto di quanto ricevuto moltiplicato per il numero di anni di anticipo dell'estinzione della forma associativa rispetto al termine del sesto anno. L'obbligo di restituzione a carico di ciascun Comune costituente la disciolta forma associativa è commisurato in base alla popolazione residente risultante dall'ultima rilevazione statistica ufficiale effettuata dalla Regione.

9. Qualora una associazione intercomunale o una unione di comuni si sciolga prima dei sei anni per costituire, rispettivamente, una nuova associazione o una nuova unione tra tutti i comuni partecipanti alla precedente forma associativa e altri comuni, ai Comuni facenti parte della forma associativa sciolta non si applica l'obbligo di restituzione di cui al punto 8.

10. Beneficiano dell'incentivo straordinario le sole associazioni intercomunali e le unioni costituite ai sensi della legge regionale 1/2006 che hanno informato la Regione della forma associativa adottata entro il termine previsto per la ricognizione annuale delle forme associative.

4. INCENTIVO ORDINARIO ANNUALE

1. L'incentivo ordinario annuale è destinato a sostenere gli enti locali nelle spese necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento delle gestioni associate (unioni di comuni e associazioni intercomunali) nella fase di avvio della gestione medesima, sul presupposto che la forma associativa nell'arco dei sei anni previsti dalla legge regionale 1/2006, trovi una dimensione organizzativa tale, per ciascuna funzione e servizio associato, da sostenersi senza l'incentivo regionale.

2. L'incentivo ordinario annuale spetta anche alle Unioni di comuni costituite anteriormente l'entrata in vigore della legge regionale 1/2006.

3. Le risorse del bilancio regionale disponibili annualmente per il finanziamento della gestione in forma associata di funzioni e servizi di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 1/2006 residuate dopo l'assegnazione, nell'anno, dell'incentivo straordinario per la costituzione di nuove forme associative, sono destinate all'erogazione dell'incentivo ordinario; in caso di insufficienza dello stanziamento l'incentivo ordinario spettante per ciascuna forma associativa è ridotto in misura proporzionale.

4. L'incentivo è computato sulla base dei seguenti parametri:

a) tipologia delle funzioni/servizi gestiti in forma associata;

b) grado di integrazione nell'esercizio delle funzioni/servizi gestiti in forma associata;

c) tipologia della forma associativa;

d) numerosità della forma associativa;

d) territorio della forma associativa;

e) popolazione della forma associativa.

5. L'incentivo ordinario (IO) è quello risultante dalla somma tra incentivo base (IB) calcolato ai sensi dei paragrafi 5, 6 e 7, e le maggiorazioni di cui ai paragrafi 8, 9, 10 e 11, riferite, rispettivamente, alla tipologia della forma associativa (Mf), alla numerosità (Mn), al territorio della forma associativa (Mt) e alla popolazione complessiva (Mp), secondo la seguente formula: $IO = IB + Mf + Mn + Mt + Mp$.

6. Al Consorzio comunità collinare del Friuli, già beneficiario di trasferimenti ordinari annuali per il sostegno delle sue funzioni istituzionali ed equiparato ad una associazione intercomunale ai sensi dell'articolo 46, comma 5 della legge regionale 1/2006, l'incentivo ordinario per le funzioni svolte anteriormente al 2006, calcolato ai sensi dei paragrafi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, è decurtato del 60%, mentre quello per le nuove funzioni e servizi gestiti a partire dal 2006 viene decurtato del 20%.

7. Beneficiano dell'incentivo ordinario le sole associazioni intercomunali e le unioni costituite ai sensi della legge regionale 1/2006 che hanno informato la Regione della forma associativa adottata entro il termine previsto per la ricognizione annuale delle forme associative.

5. FUNZIONI E SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA

1. L'incentivo base (IB) è computato sommando i singoli valori, indicati nella tabella C, corrispondenti a ciascuna delle tipologie di funzione o servizio svolto in forma associata, eventualmente incrementati della maggiorazione percentuale prevista al paragrafo 6.

TABELLA C – Funzioni e servizi finanziabili

Funzioni o servizi svolti in forma associata raggruppati per macro-funzioni	Assegnazione base (in Euro)
A. Gestione del personale:	**50.000**
Reclutamento del personale / concorsi Questa gestione associata comprende almeno le seguenti funzioni: definizione del piano occupazionale, indizione dei bandi, svolgimento delle selezioni	7.500
Trattamento economico Questa gestione associata comprende almeno le seguenti funzioni: predisposizione delle buste paga, denunce agli enti previdenziali	12.500
Trattamento giuridico (gestione amministrativa del personale) Questa gestione associata comprende almeno le seguenti funzioni: verifica delle presenze in servizio, tenuta dei fascicoli personali, provvedimenti sullo stato giuridico	12.500
Relazioni sindacali Questa gestione associata comprende almeno le seguenti funzioni: predisposizione e stipula di accordi, gestione e convocazione incontri, predisposizione di verbali	5.000
Formazione professionale Questa gestione associata comprende almeno le seguenti funzioni: predisposizione piano di formazione generale, organizzazione e gestione corsi di formazione	5.000
Armonizzazione dei regolamenti del personale	2.500
Altro	Euro 2.000 ciascuna, fino ad un max di euro 4.000
B. Gestione economica e finanziaria e controllo di gestione:	**50.000**
Gestione economica e finanziaria Questa gestione associata comprende almeno tutte le funzioni previste	32.500

Funzioni o servizi svolti in forma associata raggruppati per macro-funzioni	Assegnazione base (in Euro)
dall'articolo 153 del decreto legislativo 267/2000	
Controllo di gestione Questa gestione associata comprende tutte le funzioni previste dall'articolo 196 del decreto legislativo 267/2000	10.000
Altro	Euro 2.000 ciascuna, fino ad un max di euro 6.000
C. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali:	**50.000**
Riscossione tributi Questa gestione associata comprende almeno tutte le funzioni relative alla gestione dei tributi locali. Se sono svolte solo le funzioni relative all'ICI l'importo spetta nella misura del 50%.	20.000
Attività di recupero evasione/elusione fiscale	7.500
Home banking tributario	5.000
Pagamento in via telematica di tributi locali	2.500
Armonizzazione regolamenti entrate	5.000
Contenzioso tributario	2.500
Altro	Euro 2.000 ciascuna, fino ad un max di euro 6.000
D. Gestione unificata dell'ufficio lavori pubblici:	**50.000**
Progettazione delle opere (progetto esecutivo capitolati tecnici)	7.500
Responsabile del procedimento e ufficio gare	15.000
Direzione lavori	7.500
Responsabile della sicurezza	6.000
Gestione degli espropri	7.500
Armonizzazione dei regolamenti	2.500
Altro	Euro 2.000 ciascuna, fino ad un max di euro 4.000

Funzioni o servizi svolti in forma associata raggruppati per macro-funzioni	Assegnazione base (in Euro)
E. Gestione unificata dell'ufficio contratti, appalti di forniture di beni e servizi, acquisti:	**30.000**
Gestione gare d'appalto (forniture, servizi)	9.000
Stipula e gestione dei contratti	9.000
Gestione amministrativa del patrimonio	6.000
Armonizzazione dei regolamenti	3.000
Altro	Euro 1.500 ciascuna, fino ad un max di euro 3.000
F. Gestione unificata servizio statistico e informativo e servizi di e-government-processi di innovazione amministrativa:	**40.000**
Automazione delle funzioni di protocollo	6.000
Servizi informatici (realizzazione di un unico ufficio informatico: acquisti software ed hardware, manutenzioni, formazione, gestione reti civiche, mercato elettronico P.A, gare telematiche, ecc...)	10.000
Sistema informativo territoriale SIT e cartografia La gestione associata comprende almeno le funzioni attinenti la creazione e l'aggiornamento degli archivi derivanti dalle procedure e dagli atti amministrativi (ad esempio la gestione della toponomastica, concessioni edilizie, concessioni di commercio); gestione di sistemi di rete	12.000
Servizio informativo-statistico La gestione associata comprende almeno tre tra le seguenti funzioni: a) adozione di pareri sui provvedimenti di cui si faccia uso di dati statistici; b) coordinamento della produzione statistica dei servizi demografici e di stato civile; c) coordinamento delle attività necessarie per la produzione del	4.000

Funzioni o servizi svolti in forma associata raggruppati per macro-funzioni	**Assegnazione base (in Euro)**		
piano topografico e della cartografia di base; d) sviluppo, a fini statistici, della informatizzazione degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi; e) progettazione, realizzazione e gestione di un sistema informativo-statistico dei Comuni associati che sia di supporto ai controlli interni di gestione sia finalizzato alla conoscenza del territorio.			
Altro	Euro 2.000 ciascuna, fino ad un max di euro 8.000		
	Se il servizio è svolto su comuni aventi complessivamente una superficie fino a 100 kmq	Se il servizio è svolto su comuni aventi complessivamente una superficie compresa tra 101 e 200 kmq	Se il servizio è svolto su comuni aventi complessivamente una superficie superiore a 200 kmq
G. Gestione unificata del servizio tecnico:	**35.000**	**52.500**	**70.000**
Gestione e manutenzione strade	7.000	10.500	14.000
Segnaletica	3.500	5.250	7.000
Illuminazione pubblica e servizi connessi	5.250	7.875	10.500
Gestione e manutenzione del verde pubblico	7.000	10.500	14.000
Gestione e manutenzione cimiteri	7.000	10.500	14.000
Altro	Euro 2.000 ciascuna, fino ad un max di euro 4.000	Euro 3.000 ciascuna, fino ad un max di euro 6.000	Euro 4.000 ciascuna, fino ad un max di euro 8.000
H. Urbanistica e gestione del territorio:	**45.000**		
Urbanistica Questa gestione associata comprende almeno le seguenti funzioni: a) elaborazione e gestione dei piani regolatori generali, varianti e piani strutturali; b) elaborazione e gestione dei piani attuativi;	13.500		

Funzioni o servizi svolti in forma associata raggruppati per macro-funzioni	**Assegnazione base (in Euro)**		
c) elaborazione e gestione del regolamento edilizio			
Edilizia privata (Rilascio di concessioni, autorizzazioni, ecc…)	13.500		
Armonizzazione dei regolamenti urbanistici ed edilizi	9.000		
Altro	Euro 2.000 ciascuna, fino ad un max di euro 8.000		
	Se il servizio è svolto su comuni aventi complessivamente una superficie fino a 100 kmq	Se il servizio è svolto su comuni aventi complessivamente una superficie compresa tra 101 e 200 kmq	Se il servizio è svolto su comuni aventi complessivamente una superficie superiore a 200 kmq
I. Funzioni di polizia municipale:	**35.000**	**52.500**	**70.000**
Sicurezza urbana	7.000	10.500	14.000
Polizia stradale	7.000	10.500	14.000
Polizia amministrativa (osservanza leggi e regolamenti in materia edilizia, commercio, ambiente, pubblici esercizi, igiene)	10.500	15.750	21.000
Altro	Euro 2.000 ciascuna, fino ad un max di euro 8.000	Euro 3.000 ciascuna, fino ad un max di euro 12.000	Euro 4.000 ciascuna, fino ad un max di euro 16.000
L. Funzioni culturali e ricreative:	**25.000**		
Biblioteche e/o musei	5.000		
Programmazione e gestione attività culturali	6.250		
Gestione degli impianti sportivi e ricreativi	6.250		
Informagiovani	3.750		
Altro	Euro 1.500 ciascuna, fino ad un max di euro 3.000		
M. Funzioni attinenti lo sviluppo economico (commercio, turismo e attività produttive):	**40.000**		
Adozione provvedimenti relativi al commercio	5.200		
Accoglienza, informazione e promozione turistica	10.000		
Sportello unico per le attività	14.000		

Funzioni o servizi svolti in forma associata raggruppati per macro-funzioni	Assegnazione base (in Euro)		
produttive			
Armonizzazione di atti normativi, piani e programmi	2.800		
Altro	Euro 2.000 ciascuna, fino ad un max di euro 8.000		
	Se il servizio è svolto su comuni aventi complessivamente una superficie fino a 100 kmq	Se il servizio è svolto su comuni aventi complessivamente una superficie compresa tra 101 e 200 kmq	Se il servizio è svolto su comuni aventi complessivamente una superficie superiore a 200 kmq
N. Funzioni di istruzione pubblica:	**30.000**	**45.000**	**60.000**
Trasporto scolastico (compreso l'accompagnamento)	10.200	15.300	20.400
Pre-post accoglienza	3.000	4.500	6.000
Centri vacanza/estiva	4.500	6.750	9.000
Asili nido	3.300	4.950	6.600
Mense scolastiche	7.200	10.800	14.400
Altro	Euro 1.500	Euro 2.000	Euro 3.000
O. Attività istituzionali:	**20.000**		
Comunicazione istituzionale	3.000		
URP sovracomunale	2.000		
Mediatore civico sovracomunale	6.000		
Carta dei servizi	7.000		
\	Euro 1.500		

2. Sono escluse dal computo le gestioni associate che, per l'indeterminatezza dell'oggetto, non consentano di individuare con precisione l'ambito di operatività della gestione associata.

3. Uno specifico valore è attribuito anche alla intervenuta armonizzazione delle disposizioni normative dei singoli Comuni, realizzata mediante apposita revisione di regolamenti o atti amministrativi generali preesistenti o emanazione di nuovi regolamenti o atti amministrativi generali conformi, aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni e servizi per i quali, nella tabella C, è prevista tale ipotesi.

Tale incentivo viene concesso una sola volta e si riferisce ad atti definitivamente approvati da tutti i Comuni interessati (o dai competenti organi dell'Unione) e, qualora siano adottati più distinti regolamenti attinenti alla medesima materia, viene comunque finanziato solo quello riguardante l'oggetto principale.

4. La voce "altro" si riferisce ad attività integrative rispetto alle voci già considerate nella tabella o comunque riconducibili alle materie in essa previste. Possono essere finanziate tante attività rientranti nella voce "altro" per

ciascuna tipologia di funzione/servizio svolto in forma associata fino al valore massimo previsto per tale tipologia nella tabella C.

5. Nel caso di realizzazione di **tutte** le voci tipizzate appartenenti ad un settore (quindi indipendentemente dallo svolgimento anche di una funzione ricompressa in "altro"), si applica il valore massimo previsto per la macro-funzione (contraddistinta da lettera dell'alfabeto), in luogo della somma dei valori singoli riferiti a ciascuna funzione/servizio.

6. L'incentivo è concesso in relazione ai servizi ed alle funzioni associati aventi i caratteri di continuità (o, quanto meno, periodicità) e di effettività. Sono pertanto esclusi dalla quantificazione sia le cooperazioni di tipo occasionale o espressamente limitate alla realizzazione di uno specifico progetto o attività non ricorrenti, sia le funzioni ed i servizi per le quali gli atti di organizzazione o conferimento rinviano, espressamente o implicitamente, ad un futuro momento l'individuazione delle modalità operative di svolgimento della gestione in forma associata, e sono quindi solo in fase di progettazione.

7. Nelle convenzioni ad attuazione progressiva, o comunque comprendenti una pluralità di oggetti di futura attivazione, ai fini dell'assegnazione verranno valutate le sole funzioni effettivamente attivate (nel corso dell'anno).

8. L'incentivo può essere concesso anche in relazione alle funzioni attivate in anni precedenti a quello di presentazione della richiesta, ivi comprese le gestioni associate attivate prima dell'entrata in vigore del presente Piano di valorizzazione territoriale. Per le Associazioni intercomunali, sono ammesse all'incentivo anche le convenzioni stipulate prima della costituzione della forma associativa, purché compatibili con il modello organizzativo di quest'ultima previsto dalla legge regionale 1/2006.

6. GRADO DI INTEGRAZIONE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E SERVIZI

1. In applicazione dell'articolo 27, comma 4 della legge regionale 1/2006, ai sensi del quale nella determinazione dell'importo dell'incentivo ordinario, hanno priorità le funzioni ed i servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici ed il personale dei Comuni aderenti, ai valori attribuiti in relazione alle singole voci della tabella C, prima della somma ai fini dell'individuazione dell'incentivo base, si applica una **maggiorazione** come di seguito indicata:

a) **del 5%** per le Unioni, in caso di svolgimento della funzione/servizio da parte delle strutture organizzative dell'ente sovracomunale;

b) **nella misura percentuale** indicata nella tabella di seguito riportata per le associazioni intercomunali in caso di costituzione di ufficio comune, operante con personale degli enti partecipanti per l'esercizio di funzioni pubbliche in luogo degli stessi; per il Consorzio comunità collinare, equiparato ad associazione intercomunale se il servizio è gestito dal Consorzio medesimo;

Comuni facenti parte dell'Associazione	n. di comuni per i quali è gestito il servizio dall'ufficio comune	Maggiorazione percentuale	n. di comuni per i quali è gestito il servizio dall'ufficio comune	Maggiorazione percentuale	n. di comuni per i quali è gestito il servizio dall'ufficio comune	Maggiorazione percentuale
2	2	**15%**				
3	2	**10%**	3	**15%**		
4	3	**10%**	4	**15%**		
5	3	**5%**	4	**10%**	5	**15%**
6	4	**5%**	5	**10%**	6	**15%**
7	5	**5%**	6	**10%**	7	**15%**
8	6	**5%**	7	**10%**	8	**15%**
9	6-7	**5%**	8	**10%**	9	**15%**
10	7-8	**5%**	9	**10%**	10	**15%**
11	7-8	**5%**	9-10	**10%**	11	**15%**
12	8-9	**5%**	10-11	**10%**	12	**15%**
13	9-10	**5%**	11-12	**10%**	13	**15%**
14	9-10	**5%**	11-13	**10%**	14	**15%**
15	10-11	**5%**	12-14	**10%**	15	**15%**
16	11-12	**5%**	13-15	**10%**	16	**15%**
17	11-13	**5%**	14-16	**10%**	17	**15%**
18	12-14	**5%**	15-17	**10%**	18	**15%**
19	13-15	**5%**	16-18	**10%**	19	**15%**
20	14-16	**5%**	17-19	**10%**	20	**15%**
oltre 20	tra 70-84%	**5%**	tra 85-95%	**10%**	96% e oltre	**15%**

2. La maggiorazione di cui al punto 1, lettera b), si applica quando l'attività gestita in forma associata è unificata presso una sola struttura sovracomunale, che non si sovrappone ma si sostituisce a quelle dei singoli Comuni, con l'individuazione di un unico responsabile (non osta la previsione di sedi distaccate dell'ufficio comune per necessità organizzative).

3. Tutte le altre eventuali modalità di gestione associata del servizio (tramite consorzio, tramite delega ad un singolo comune, tramite l'esternalizzazione, tramite la costituzione di società a partecipazione pubblica, ecc.) sono finanziate in misura pari all'incentivo base indicato nella tabella C.

4. Nel caso di realizzazione di **tutte** le voci tipizzate appartenenti ad una macro funzione come individuata nella tabella C del paragrafo 5 (quindi indipendentemente dallo svolgimento anche di una funzione ricompresa in "altro"), al valore massimo attribuito alla macro-funzione si applica la maggiorazione di cui al punto 1. indipendentemente dalla modalità di esercizio della funzione o del servizio.

7. REQUISITO DELLA PREVALENZA DELLA GESTIONE TRAMITE LA FORMA ASSOCIATIVA

1. Alle **Unioni di Comuni,** l'incentivo ordinario spetta se la funzione/servizio sia svolto dall'unione per tutti i Comuni aderenti.

2. Alle **Associazioni intercomunali** l'incentivo spetta se la funzione/servizio sia svolto in forma associata dalla prevalenza dei Comuni aderenti così determinata.

Comuni facenti parte dell'Associazione	Prevalenza		Comuni facenti parte dell'Associazione	Prevalenza
3	**2**		13	**7**
4	**3**		14	**8**
5	**3**		15	**8**
6	**4**		16	**9**
7	**4**		17	**9**
8	**5**		18	**10**
9	**5**		19	**10**
10	**6**		20	**11**
11	**6**		oltre 20	**maggioranza dei 2/3**
12	**7**			

3. Qualora la gestione associata sia estesa, a qualsiasi titolo, a Comuni non facenti parte della forma associativa abilitata a richiedere l'incentivo, essi non sono computati ai fini della quantificazione dello stesso.

4. Il requisito della prevalenza nella gestione si ritiene sussistente anche quando il numero dei comuni previsto nella tabella di cui al punto 2, venga raggiunto per sommatoria di partecipanti a singole convenzioni all'interno della stessa forma associativa, relativamente a un medesimo servizio/funzione; in tale caso non spetta la maggiorazione per l'ufficio comune di cui al paragrafo 6.

8. TIPOLOGIA DELLA FORMA ASSOCIATIVA

1. L'incentivo base è incrementato di una maggiorazione percentuale (Mf) in ragione della differente forma associativa adottata, nella misura del 20 per cento nel caso di unione e del 10 per cento in caso di associazione intercomunale e del Consorzio comunità collinare, equiparato ad associazione.

9. NUMEROSITÀ DELLA FORMA ASSOCIATIVA

1. L'incentivo base è incrementato di una maggiorazione percentuale (Mn) in ragione del numero di comuni partecipanti alla forma associativa, calcolata sull'importo dell'incentivo base nella misura di seguito indicata:

TABELLA D – Numerosità dei comuni costituenti la forma associativa

Numero di comuni partecipanti alla forma associativa	Maggiorazione percentuale
Fino a tre comuni partecipanti	5%
Da quattro a sei comuni partecipanti	10%
Da sette a nove comuni partecipanti	15%
Da dieci a tredici partecipanti	30%
Quattordici o più partecipanti	50%

10. TERRITORIO DELLA FORMA ASSOCIATIVA

1. 'incentivo base è incrementato di una maggiorazione percentuale in ragione del territorio della forma associativa espresso in chilometri quadrati, calcolata sull'importo dell'incentivo base nella misura di seguito indicata:

TABELLA E – Superficie in kmq della forma associativa

Territorio della forma associativa espresso in chilometri quadrati	Maggiorazione percentuale
Superficie fino a 50 kmq	3%
Superficie da 51 a 100 kmq	7%
Superficie da 101 a 250 kmq	10%
Superficie da 251 a 400 kmq	15%
Oltre 400 kmq	20%

11. POPOLAZIONE DELLA FORMA ASSOCIATIVA

1. L'incentivo base è incrementato di una maggiorazione percentuale in ragione della popolazione residente complessiva della forma associativa risultante dall'ultima rilevazione statistica ufficiale effettuata dalla Regione, calcolata sull'importo dell'incentivo base nella misura di seguito indicata:

TABELLA F – Popolazione della forma associativa

Popolazione complessiva della forma associativa	Maggiorazione percentuale
Oltre 30.001 abitanti	+ 25%
Da 10.001 a 30.000 abitanti	+ 20%
Da 5.001 a 10.000 abitanti	+ 15%
Da 3.001 a 5.000 abitanti	+ 10%
Da 1.501 a 3.000 abitanti	+ 5%
Fino a 1.500 abitanti	0

12. MODALITA' DI EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI ORDINARI E STRAORDINARI

1. Gli incentivi, ordinari e straordinari sono concessi alle forme associative che ne hanno titolo e che ne fanno richiesta alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26, della legge regionale 1/2006 nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Per l'anno 2006, il primo a partire dal quale le forme associative vengono finanziate secondo le indicazioni contenute nella legge regionale 1/2006, le domande e la relativa documentazione devono pervenire alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2304 del 29 settembre 2006.

3. Gli incentivi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già assegnate nell'anno precedente, laddove, sulla base della documentazione richiesta in sede di presentazione della domanda di incentivo per gli anni successivi, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi, in particolare:

a) quando non risulti effettuata alcuna gestione associata l'incentivo ordinario è decurtato dell'intero incentivo ordinario assegnato nell'anno precedente;

b) qualora non risulti effettuata una parte delle gestioni associate ammesse ad incentivo l'anno precedente l'incentivo ordinario è decurtato della quota di incentivo ordinario dell'anno precedente calcolata in relazione alle funzioni/servizi finanziati ma la cui gestione non è stata effettuata (incentivo base totale per

funzioni finanziate l'anno precedente:incentivo ordinario complessivo dell'anno precedente = incentivo base per funzioni finanziate e non effettuate l'anno precedente:x).

4 Sono legittimati a presentare domanda di assegnazione i Presidenti delle Unioni e delle Associazioni intercomunali e il Presidente della Comunità collinare del Friuli.

5. Le domande vanno presentate, a pena di inammissibilità, compilando i modelli contenuti in fondo alla presente Parte Seconda del Piano. Tali modelli devono essere sottoscritti dal Presidente richiedente.

6. Per l'assegnazione dell'incentivo straordinario le unioni di nuova istituzione compilano il MODELLO A1 e trasmettono:

a) lo statuto e l'atto costitutivo, ove non già inviati;

7. Per l'assegnazione dell'incentivo straordinario le associazioni intercomunali compilano il MODELLO A2 e trasmettono:

a) la convenzione quadro, ove non già inviata.

8. Per l'assegnazione della prima annualità dell'incentivo ordinario le unioni e le associazioni compilano il MODELLO A3 e trasmettono:

a) le convenzioni attuative sottoscritte dalla prevalenza dei comuni aderenti alla forma associativa indicando, ove mancanti nella convenzione, gli estremi delle deliberazioni di approvazione;

b) eventuali deliberazioni ed atti di attuazione relativi all'esercizio delle funzioni e dei servizi associati indicanti le modalità di gestione, qualora tali modalità non siano evincibili dalle relative convenzioni;

c) eventuali deliberazioni di approvazione di regolamenti o atti amministrativi generali oggetto di armonizzazione;

d) schede illustrative delle gestioni associate, compilando una scheda per ogni gestione associata, come da MODELLO B.

9. Per l'assegnazione delle annualità dell'incentivo ordinario successive alla prima le unioni e le associazioni compilano il MODELLO A4 e trasmettono.

a) l'ultimo conto di bilancio approvato per le unioni, il documento finanziario riepilogativo, laddove previsto dalla convenzione quadro, per le associazioni intercomunali;

b) le relazioni, riferite a ciascuna funzione o servizio ammesso a incentivo l'anno precedente, per la verifica dell'effettività delle gestioni associate, redatte conformemente al MODELLO C;

c) nuove convenzioni (rispetto a quelle trasmesse l'anno precedente) sottoscritte dalla prevalenza dei comuni facenti parte dell'associazione intercomunale, o eventuali modifiche di convenzioni già stipulate e già inoltrate, indicando, ove mancanti nella convenzione, gli estremi delle deliberazioni di approvazione;

d) eventuali deliberazioni ed atti di attuazione relativi all'esercizio delle funzioni e dei servizi associati indicanti le modalità di gestione, qualora tali modalità non siano evincibili dalle relative convenzioni;

e) eventuali deliberazioni di approvazione di regolamenti o atti amministrativi generali oggetto di armonizzazione;

f) schede illustrative delle gestioni associate, compilando una scheda per ogni gestione associata, come da MODELLO B.

13. DURATA DEGLI INCENTIVI ORDINARI

1. Gli incentivi ordinari vengono erogati per un massimo di sei annualità.

2. Alle funzioni e servizi già finanziati per due anni si applica, nel terzo anno, una riduzione del 5%, nel quarto anno una riduzione del 15%, nel quinto anno una riduzione del 30%, nel sesto anno una riduzione del 50%, calcolata sul valore della singola funzione/servizio prevista nella tabella C del paragrafo 5.

3. Per le unioni di comuni preesistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 1/2006 gli incentivi ordinari vengono erogati solo per tre annualità. Alle funzioni e servizi già finanziati per un anno secondo i criteri di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge regionale 1/2006 si applica nel secondo anno una riduzione del 25%, nel terzo ed ultimo anno una riduzione del 50% calcolata sul valore della singola funzione/servizio prevista nella tabella C del paragrafo 5.

14. INCENTIVI SPETTANTI PER LE FUSIONI

1. Al **comune istituito per fusione** spetta un incentivo straordinario iniziale, erogato in concomitanza con il primo incentivo ordinario annuale, e di incentivi ordinari annuali per sei anni.

2. Gli incentivi spettano anche nel caso in cui uno o più comuni coinvolti abbiano già fruito di contributi per la gestione associata.

3. L'incentivo straordinario iniziale è pari al doppio di quello spettante ad una unione comprendente un numero di comuni pari a quelli interessati dalla fusione, secondo quanto previsto nella tabella A, senza l'incremento di cui alla tabella B.

4. L'incentivo ordinario è pari alla somma di tutti i valori-base (corrispondenti a ciascuna funzione/servizio) previsti nella tabella C.

5. Nel terzo anno di contribuzione, all'incentivo ordinario, computato sulla base dei criteri di calcolo sopra indicati, si applica una riduzione del 5%, nel quarto anno del 15% nel quinto anno del 30%, nel sesto anno del 50%.

15. INCENTIVI, SOLO PER L'ANNO 2006, ALLE CONVENZIONI STIPULATE TRA COMUNI AL DI FUORI DI UNA STESSA ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE E TRA COMUNI E COMUNITÀ MONTANA

1. Solo per l'anno 2006, come previsto dall'articolo 4, comma 6, lettera c) della legge regionale 2/2006, come sostituita dall'articolo 2, comma 8 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, la quota dello stanziamento previsto nel bilancio regionale per l'anno medesimo dallo stesso articolo 4, comma 6, lettera c) della legge regionale 2/2006 e dal comma 9 del medesimo articolo, residuata dopo l'assegnazione dell'incentivo straordinario e di quello ordinario, è destinata al finanziamento delle convenzioni stipulate fra Comuni al di fuori di una stessa associazione intercomunale o dai comuni con la Comunità montana della quale fanno parte, già operative alla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2304 del 29 settembre 2006 ed ancora effettive alla data di presentazione della richiesta di assegnazione. Per "convenzioni stipulate fra Comuni al di fuori di una stessa associazione intercomunale" si intendono quelle stipulate tra comuni, anche se facenti parte di associazione, non attuative di convenzione quadro ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 1/2006.

2. L'assegnazione spettante per ciascuna convenzione stipulata tra comuni, anche non contigui, al di fuori di una stessa Associazione intercomunale o tra comuni e la Comunità montana è determinata sulla base degli importi di cui alla tabella C del paragrafo 5, a ciascuno dei quali vengono sommate: la maggiorazione relativa alla numerosità degli enti partecipanti alla convenzione, la maggiorazione relativa al territorio complessivo espresso in chilometri quadrati dei Comuni partecipanti alla convenzione; la maggiorazione relativa alla popolazione complessiva dei comuni partecipanti alla convenzione (si prendono a riferimento i dati relativi all'ultima rilevazione statistica ufficiale effettuata dalla Regione); le tre maggiorazioni vengono calcolate sul valore della funzione o servizio in convenzione risultante dalla succitata tabella C.

TABELLA G – Quantificazione della maggiorazione dell'incentivo per convenzioni al di fuori dell'Associazione intercomunale o tra comuni e comunità montana in relazione al numero di enti partecipanti

Numero di comuni partecipanti alla forma associativa	Maggiorazione percentuale
Fino a tre comuni partecipanti	5%
Da quattro a sei comuni partecipanti	10%
Da sette a nove comuni partecipanti	15%
Da dieci a tredici partecipanti	30%
Quattordici o più partecipanti	50%

TABELLA H – Quantificazione della maggiorazione dell'incentivo per convenzioni al di fuori dell'Associazione intercomunale o tra comuni e comunità montana in relazione al territorio complessivo, espresso in kmq, dei comuni partecipanti

Territorio complessivo dei comuni partecipanti espresso in chilometri quadrati	Maggiorazione percentuale
Superficie fino a 50 kmq	3%
Superficie da 51 a 100 kmq	7%
Superficie da 101 a 200 kmq	10%
Superficie da 201 a 300 kmq	15%
Oltre 300 kmq	20%

TABELLA I – Quantificazione della maggiorazione dell'incentivo per convenzioni al di fuori dell'Associazione intercomunale o tra comuni e comunità montana in relazione alla popolazione complessiva dei comuni partecipanti

Popolazione complessiva dei comuni partecipanti	Maggiorazione percentuale
Oltre 30.001 abitanti	+ 25%
Da 10.001 a 30.000 abitanti	+ 20%
Da 5.001 a 10.000 abitanti	+ 15%
Da 3.001 a 5.000 abitanti	+ 10%
Da 1.501 a 3.000 abitanti	+ 5%
Fino a 1.500 abitanti	0

3. Sono escluse le gestioni associate che, per l'indeterminatezza dell'oggetto, non consentano di individuare con precisione l'ambito di operatività della gestione associata.

4. La voce "altro" si riferisce ad attività integrative rispetto alle voci già considerate nella tabella C del paragrafo 5 o comunque riconducibili alle materie in essa previste. Possono essere finanziate tante attività rientranti nella voce "altro" per ciascuna tipologia di funzione/servizio svolto in forma associata fino al valore massimo previsto per tale tipologia nella tabella C.

5. Nel caso di realizzazione di **tutte** le voci tipizzate appartenenti ad un settore (quindi indipendentemente dallo svolgimento anche di una funzione ricompressa in "altro"), si considera il valore massimo previsto per la macro-funzione (contraddistinta da lettera dell'alfabeto), in luogo della somma dei valori singoli, al quale si somma la maggiorazione di cui al punto 2.

6. L'assegnazione spettante per ciascuna convenzione è ripartita tra i comuni partecipanti sulla base della popolazione residente risultante dall'ultima rilevazione statistica ufficiale effettuata dalla Regione.

7. Il fondo è ripartito, prioritariamente, a favore dei Comuni interamente montani e di quelli parzialmente montani e non montani con popolazione fino a tremila abitanti, come previsto all'articolo 4, comma 6, lettera c) della legge regionale 2/2006.

8. In caso di insufficienza del fondo lo stanziamento è ridotto in misura proporzionale, nel rispetto delle priorità di cui al punto 7.

9. Per accedere al riparto ciascun Comune interessato presenta domanda alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, **entro trenta giorni dall'approvazione** della deliberazione della Giunta regionale n. 2304 del 29 settembre 2006, utilizzando il **MODELLO D.**

MODELLO A1

DOMANDA DI INCENTIVO STRAORDINARIO INIZIALE

UNIONE DI COMUNI DI NUOVA ISTITUZIONE

Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 - articoli 20, 23, 26 e 27

Il sottoscritto ____,

nella sua qualità di Presidente dell'Unione di Comuni ______________________________,

CHIEDE

di accedere all'incentivo straordinario iniziale.

A TAL FINE DICHIARA

- che, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, legge regionale 1/2006, l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione[1], sono stati approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le seguenti deliberazioni: ____ ____ ______________;
- che l'atto costitutivo è stato stipulato in data ______________________;
- che nell'anno ______ e stato realizzato, dai comuni attualmente costituenti l'unione uno studio di fattibilità di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni, per il quale sono stati liquidati oneri complessivamente pari a ______________ euro[2], che si allega in copia.
- che l'ente ha affidato il Servizio di Tesoreria a ________________________________

lì ________________

Il Presidente dell'Unione

____

[1] Da allegare in copia ove non già trasmessi.

[2] Indicare gli oneri già liquidati al fine della predisposizione dello studio di fattibilità. L'incentivo straordinario, infatti, è aumentato di una quota pari al cinquanta per cento degli **oneri liquidati** per la realizzazione di uno studio di fattibilità di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni, **nei due anni antecedenti la costituzione della forma associativa, qualora non già finanziate, totalmente o parzialmente, da altre assegnazioni erogate al medesimo titolo**.

MODELLO A2

DOMANDA DI INCENTIVO STRAORDINARIO INIZIALE

ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI

Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 - articoli 20, 22, 26 e 27

Il sottoscritto ____,

nella sua qualità di Presidente dell'associazione intercomunale ________________________________,

composta dai seguenti Comuni[3]:

1. ____
2. ____
3. ____
4. ____
5. ____
6. ____
7. ____
8. ____
9. ____
10. ____
11. ____

CHIEDE

di accedere all'incentivo straordinario iniziale.

A TAL FINE DICHIARA

- che, ai sensi dell'articolo 22, legge regionale 1/2006, la convenzione quadro è stata approvata dai Consigli dei Comuni partecipanti con le seguenti deliberazioni:
  ____
  ____
  ____;
- che la convenzione quadro è stata stipulata in data ______________________[4];
- che il Tesoriere del comune capofila è ______________________________

Lì ____________________

Il Presidente dell'Associazione

____

[3] Indicare, al fine della tenuta dei rapporti con la regione Friuli Venezia Giulia e al fine dell'erogazione dell'incentivo, anche il Comune capofila.

[4] Da allegare in copia ove non già inviata.

MODELLO A3

DOMANDA DI INCENTIVO ORDINARIO PER IL PRIMO ANNO

ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI ED UNIONI DI COMUNI

Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 - articoli 20, 22, 23, 26 e 27

Il sottoscritto ____,

nella sua qualità di Presidente dell' ______________________________[5],

CHIEDE

di accedere all'incentivo ordinario, per i servizi e le funzioni indicati nel successivo prospetto

ED ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE [6]:

	Documenti	Altre informazioni
[ ]	Convenzioni attuative della convenzione quadro, relative a funzioni e servizi comunali svolti in forma associata (articolo 22, comma 6, legge regionale 1/2006)[7] a.1 ____________ a.2 ____________ a.3 ____________ a.4 ____________ a.5 ____________ a.6 ____________ a.7 ____________ a.8 ____________	Estremi degli atti[8]: ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
[ ]	Eventuali deliberazioni ed atti di attuazione relativi all'esercizio delle funzioni e dei servizi associati indicanti le modalità di gestione:[9] b.1 ____________ b.2 ____________ b.3 ____________ b.4 ____________ b.5 ____________ b.6 ____________ b.7 ____________ b.8 ____________	Estremi degli atti: ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

[5] Indicare la forma associativa (associazione intercomunale od Unione di Comuni), nonché la denominazione della stessa.

[6] Segnare, con una crocetta, le voci che interessano (in relazione alla forma associativa adottata: associazione intercomuale o Unione di Comuni).

[7] Devono essere allegate, solamente, le convezioni attuative sottoscritte dalla prevalenza dei Comuni aderenti.

[8] Indicare la data di stipulazione della convenzione.

[9] Per le Associazioni intercomunali, le deliberazioni e gli atti di attuazione summenzionati devono essere indicati soltanto qualora le modalità di gestione delle funzioni e dei servizi associati non siano evincibili dalle relative convenzioni.

	Documenti	Altre informazioni
[ ]	Schede illustrative delle gestioni associate:[10] 1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____ 6 ____ 7 ____ 8 ____	
[ ]	Regolamento di cui all'articolo 23, comma 7, legge regionale 1/2006, sull'organizzazione dell'Unione, sullo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e sui rapporti, anche finanziari, con i Comuni	Estremi dell'atto: ____ ____ ____
[ ]	Regolamenti o atti amministrativi generali adottati in maniera conforme dai Comuni aderenti o modificati a scopo di armonizzazione:[11] 1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____	Estremi degli atti: ____ ____ ____ ____
[ ]	Predisposizione o aggiornamento della Carta dei Servizi (articolo 27, comma 4, legge regionale 1/2006)	Estremi dell'atto: ____

[10] È prevista la compilazione di una scheda per ogni gestione associata, come da MODELLO B.

[11] Tale incentivo è concesso una volta sola e si riferisce ad atti definitivamente approvati da tutti i Comuni interessati (o dai competenti organi dell'Unione) e, qualora siano adottati più distinti regolamenti attinenti alla medesima materia, è, comunque, finanziato solo quello riguardante l'oggetto principale.

RIEPILOGO

Funzioni o servizi svolti in forma associata	n. atto [12]	Comuni coinvolti	Modello di gestione[13]
A. Gestione del personale:			
Reclutamento del personale / concorsi			
Trattamento economico			
Trattamento giuridico (gestione amministrativa del personale)			
Relazioni sindacali			
Formazione professionale			
Armonizzazione dei regolamenti del personale			
Altro			
Altro			
B. Gestione economica e finanziaria e controllo di gestione:			
Gestione economica e finanziaria			
Controllo di gestione			
Altro			
Altro			
Altro			
C. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali:			
Riscossione tributi Questa gestione associata comprende almeno tutte le funzioni relative alla gestione dei tributi locali. Se sono svolte solo le funzioni relative all'ICI l'importo spetta nella misura del 50%.			
Attività di recupero evasione/elusione fiscale			
Home banking tributario			
Pagamento in via telematica di tributi locali			
Armonizzazione regolamenti entrate			
Contenzioso tributario			
Altro			
Altro			
D. Gestione unificata dell'ufficio lavori pubblici:			
Progettazione delle opere (progetto esecutivo, capitolati tecnici)			
Responsabile del procedimento e ufficio gare			
Direzione lavori			
Responsabile della sicurezza			
Gestione degli espropri			
Armonizzazione dei regolamenti			
Altro			
Altro			

[12] Indicare la convenzione o gli atti attuativi che disciplinano le modalità di gestione della funzione o del servizio secondo l'ordine di numerazione usato nell'elenco della documentazione (ad esempio, se la gestione associata del personale è disciplinata dalla convenzione attuativa indicata nell'elenco come a.3, scrivere a.3).

[13] Indicare, in via alternativa: ufficio comune; delega della funzione o del servizio ad un singolo Comune ovvero ad un soggetto terzo (indicando quale); esternalizzazione, costituzione di società a partecipazione pubblica; costituzione di un consorzio; altro.

Funzioni o servizi svolti in forma associata	n. atto	Comuni coinvolti	Modello di gestione
E. Gestione unificata dell'ufficio contratti, appalti di forniture di beni e servizi, acquisti:			
Gestione gare d'appalto (forniture, servizi)			
Stipula e gestione dei contratti			
Gestione amministrativa del patrimonio			
Armonizzazione dei regolamenti			
Altro			
Altro			
F. Gestione unificata servizio statistico e informativo e servizi di e-government-processi d'innovazione amministrativa:			
Automazione della funzioni di protocollo			
Servizi informatici			
Sistema informativo territoriale SIT e cartografia			
Servizio informativo-statistico			
Altro			
Altro			
Altro			
Altro			
G. Gestione unificata del servizio tecnico		[14]	
Gestione e manutenzione strade			
Segnaletica			
Illuminazione pubblica e servizi connessi			
Gestione e manutenzione del verde pubblico			
Gestione e manutenzione cimiteri			
Altro			
Altro			
H. Urbanistica e gestione del territorio:			
Urbanistica			
Edilizia privata			
Armonizzazione dei regolamenti urbanistici ed edilizi			
Altro			
Altro			
Altro			
Altro			
I. Funzioni di polizia municipale:		[15]	
Sicurezza urbana			
Polizia stradale			
Polizia amministrativa (osservanza leggi e regolamenti in materia edilizia, commercio, ambiente, pubblici esercizi, igiene)			
Altro			
Altro			
Altro			

[14] Indicare anche il totale in kmq dei comuni interessati dalla gestione di questa funzione se svolta per intero o per ciascuno dei servizi compresi in questa funzione

[15] Indicare anche il totale in kmq dei comuni interessati dalla gestione di questa funzione se svolta per intero o per ciascuno dei servizi compresi in questa funzione

Funzioni o servizi svolti in forma associata	n. atto	Comuni coinvolti	Modello di gestione
L. Funzioni culturali e ricreative:			
Biblioteche e/o musei			
Programmazione e gestione attività culturali			
Gestione degli impianti sportivi e ricreativi			
Informagiovani			
Altro			
Altro			
M. Funzioni attinenti lo sviluppo economico (commercio, turismo e attività produttive):			
Adozione provvedimenti relativi al commercio			
Accoglienza, informazione e promozione turistica			
Sportello unico per le attività produttive			
Armonizzazione di atti normativi, piani e programmi			
Altro			
Altro			
Altro			
Altro			
N. Funzioni di istruzione pubblica		[16]	
Trasporto scolastico (compreso l'accompagnamento)			
Pre-post accoglienza			
Centri vacanza/estiva			
Asili nido			
Mense scolastiche			
Altro			
O. Attività istituzionali:			
Comunicazione istituzionale			
URP sovracomunale			
Mediatore civico sovracomunale			
Carta dei servizi			
Altro			

lì ____________________

Il Presidente

____

[16] Indicare anche il totale in kmq dei comuni interessati dalla gestione di questa funzione se svolta per intero o per ciascuno dei servizi compresi in questa funzione

MODELLO A4

DOMANDA DI INCENTIVO ORDINARIO PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI ED UNIONI DI COMUNI

Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 - articoli 20, 22, 23, 26 e 27

Il sottoscritto ______________________________,

nella sua qualità di Presidente dell' ______________________________[17],

CHIEDE

di accedere all'incentivo ordinario per i servizi e le funzioni indicati nel successivo prospetto.

ED ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE [18]:

	Documenti	Altre informazioni
[ ]	Convenzioni attuative della convenzione quadro, relative a funzioni e servizi comunali svolti in forma associata (articolo 22, comma 6, legge regionale 1/2006)[19] a.1 ____________ a.2 ____________ a.3 ____________ a.4 ____________ a.5 ____________ a.6 ____________ a.7 ____________ a.8 ____________	Estremi degli atti[20]: ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

[17] Indicare la forma associativa (associazione intercomunale od Unione di Comuni), nonché la denominazione della stessa.

[18] Segnare, con una crocetta, le voci che interessano (in relazione alla forma associativa adottata: associazione intercomuale o Unione di Comuni).

[19] Devono essere allegate, solamente, le convenzioni nuove rispetto a quelle inviate precedentemente ovvero le convenzioni già inoltrate, alla Direzione regionale competente, che hanno subito delle modificazioni. Si precisa, inoltre, che devono essere trasmesse soltanto le convezioni attuative sottoscritte dalla prevalenza dei Comuni aderenti.

[20] Indicare la data di stipulazione della convenzione.

	Documenti	Altre informazioni
[ ]	Eventuali deliberazioni ed atti di attuazione relativi all'esercizio delle funzioni e dei servizi associati indicanti le modalità di gestione:[21] b.1 ____ b.2 ____ b.3 ____ b.4 ____ b.5 ____ b.6 ____ b.7 ____ b.8 ____	Estremi degli atti: ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
[ ]	Schede illustrative delle gestioni associate:[22] 1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____ 6 ____ 7 ____ 8 ____	
[ ]	Documento finanziario riepilogativo[23]	Estremi dell'atto: ____ ____ ____
[ ]	Conto di bilancio[24]	Estremi dell'atto: ____ ____ ____
[ ]	Regolamento di cui all'articolo 23, comma 7, legge regionale 1/2006, sull'organizzazione dell'Unione, sullo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e sui rapporti, anche finanziari, con i Comuni	Estremi dell'atto: ____ ____ ____

[21] Per le Associazioni intercomunali, le deliberazioni e gli atti di attuazione summenzionati devono essere adottati soltanto qualora le modalità di gestione delle funzioni e dei servizi associati non siano evincibili dalle relative convenzioni e solo laddove non già inviati.
[22] È prevista la compilazione di una scheda per ogni gestione associata, come da MODELLO B.
[23] Le associazioni intercomunali devono trasmettere l'ultimo documento finanziario riepilogativo della gestione associata delle funzioni e dei servizi approvato, laddove previsto dalla convenzione quadro.
[24] Le Unioni di Comuni devono trasmettere l'ultimo conto di bilancio approvato.

	Documenti	Altre informazioni
[ ]	Regolamenti o atti amministrativi generali adottati in maniera conforme dai Comuni aderenti o modificati a scopo di armonizzazione:[25] 1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____	Estremi degli atti: ____ ____ ____ ____
[ ]	Predisposizione o aggiornamento della Carta dei Servizi (articolo 27, comma 4, legge regionale 1/2006)	Estremi dell'atto: ____

RIEPILOGO

Funzioni o servizi svolti in forma associata	n. atto[26]	Comuni coinvolti	Modello di gestione[27]
A. Gestione del personale:			
Reclutamento del personale / concorsi			
Trattamento economico			
Trattamento giuridico (gestione amministrativa del personale)			
Relazioni sindacali			
Formazione professionale			
Armonizzazione dei regolamenti del personale			
Altro			
Altro			
Altro			
B. Gestione economica e finanziaria e controllo di gestione:			
Gestione economica e finanziaria			
Controllo di gestione			
Altro			
Altro			
Altro			
Altro			

[25] Tale incentivo **è concesso una volta sola** e si riferisce ad atti definitivamente approvati da tutti i Comuni interessati (o dai competenti organi dell'Unione) e, qualora siano adottati più distinti regolamenti attinenti alla medesima materia, è, comunque, finanziato solo quello riguardante l'oggetto principale.

[26] Indicare la convenzione o gli atti attuativi che disciplinano le modalità di gestione della funzione o del servizio secondo l'ordine di numerazione usato nell'elenco della documentazione (ad esempio, se la gestione associata del personale è disciplinata dalla convenzione attuativa indicata nell'elenco come a.3, scrivere a.3).

[27] Indicare, in via alternativa: ufficio comune; delega della funzione o del servizio ad un singolo Comune ovvero ad un soggetto terzo (indicando quale); esternalizzazione, costituzione di società a partecipazione pubblica; costituzione di un consorzio; altro.

Funzioni o servizi svolti in forma associata	n. atto	Comuni coinvolti	Modello di gestione
C. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali:			
Riscossione tributi Questa gestione associata comprende almeno tutte le funzioni relative alla gestione dei tributi locali. Se sono svolte solo le funzioni relative all'ICI l'importo spetta nella misura del 50%.			
Attività di recupero evasione/elusione fiscale			
Home banking tributario			
Pagamento in via telematica di tributi locali			
Armonizzazione regolamenti entrate			
Contenzioso tributario			
Altro			
Altro			
Altro			
D. Gestione unificata dell'ufficio lavori pubblici:			
Progettazione delle opere (progetto esecutivo, capitolati tecnici)			
Responsabile del procedimento e ufficio gare			
Direzione lavori			
Responsabile della sicurezza			
Gestione degli espropri			
Armonizzazione dei regolamenti			
Altro			
Altro			
E. Gestione unificata dell'ufficio contratti, appalti di forniture di beni e servizi, acquisti:			
Gestione gare d'appalto (forniture, servizi)			
Stipula e gestione dei contratti			
Gestione amministrativa del patrimonio			
Armonizzazione dei regolamenti			
Altro			
Altro			
F. Gestione unificata servizio statistico e informativo e servizi di e-government-processi d'innovazione amministrativa:			
Automazione della funzioni di protocollo			
Servizi informatici			
Sistema informativo territoriale SIT e cartografia			
Servizio informativo-statistico			
Altro			
Altro			
Altro			
G. Gestione unificata del servizio tecnico		[28]	
Gestione e manutenzione strade			
Segnaletica			
Illuminazione pubblica e servizi connessi			
Gestione e manutenzione del verde pubblico			

[28] Indicare anche il totale in kmq dei comuni interessati dalla gestione di questa funzione se svolta per intero o per ciascuno dei servizi compresi in questa funzione

Funzioni o servizi svolti in forma associata	n. atto	Comuni coinvolti	Modello di gestione
Gestione e manutenzione cimiteri			
Altro			
Altro			
H. Urbanistica e gestione del territorio:			
Urbanistica			
Edilizia privata			
Armonizzazione dei regolamenti urbanistici ed edilizi			
Altro			
Altro			
Altro			
Altro			
I. Funzioni di polizia municipale:		[29]	
Sicurezza urbana			
Polizia stradale			
Polizia amministrativa (osservanza leggi e regolamenti in materia edilizia, commercio, ambiente, pubblici esercizi, igiene)			
Altro			
Altro			
Altro			
Altro			
L. Funzioni culturali e ricreative:			
Biblioteche e/o musei			
Programmazione e gestione attività culturali			
Gestione degli impianti sportivi e ricreativi			
Informagiovani			
Altro			
Altro			
M. Funzioni attinenti lo sviluppo economico (commercio, turismo e attività produttive):			
Adozione provvedimenti relativi al commercio			
Accoglienza, informazione e promozione turistica			
Sportello unico per le attività produttive			
Armonizzazione di atti normativi, piani e programmi			
Altro			
Altro			
Altro			
Altro			
N. Funzioni di istruzione pubblica			
Trasporto scolastico (compreso l'accompagnamento)		[30]	
Pre-post accoglienza			
Centri vacanza/estiva			
Asili nido			
Mense scolastiche			

[29] Indicare anche il totale in kmq dei comuni interessati dalla gestione di questa funzione se svolta per intero o per ciascuno dei servizi compresi in questa funzione

[30] Indicare anche il totale in kmq dei comuni interessati dalla gestione di questa funzione se svolta per intero o per ciascuno dei servizi compresi in questa funzione

Funzioni o servizi svolti in forma associata	n. atto	Comuni coinvolti	Modello di gestione
Altro			
Altro			
Altro			
O. Attività istituzionali:			
Comunicazione istituzionale			
URP sovracomunale			
Mediatore civico sovracomunale			
Carta dei servizi			
Altro			
Altro			

lì ______________________

Il Presidente

____

MODELLO B

SCHEDA ILLUSTRATIVA DELLE GESTIONI ASSOCIATE[1]

<table>
<tr><td colspan="5">Servizio o funzione:</td></tr>
<tr><td>Decorrenza e durata della Convenzione/delega</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>Data di effettiva attivazione</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Personale preposto allo svolgimento della funzione/servizio
(indicare qui gli estremi degli atti di individuazione):
____
____
____
____________</td><td>nominativo</td><td>ente di appartenenza</td><td>qualifica</td><td>percentuale di impiego[2]</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

[1] Compilare (in ogni parte) una scheda per ogni macro funzione o servizio ammesso a contributo nell'anno precedente e per ogni nuovo servizio per il quale si richiede l'incentivo nell'anno in corso.
[2] Indicare la percentuale di tempo dedicata allo svolgimento della funzione/servizio in rapporto all'impiego complessivo del lavoratore.

Responsabile unico	Si ☐ No ☐ indicare gli estremi atto di nomina: ______________
Costituzione di un ufficio comune per lo svolgimento della funzione o del servizio	Si ☐ No ☐ indicare gli estremi: ______________
Illustrazione sintetica dell'attività della funzione o servizio	
Indicatori di effettività in relazione alla tipologia della funzione o del servizio[31] **(Utilizzare indicatori oggettivi quali ad esempio: numero di utenti in rapporto alla domanda, numero di provvedimenti adottati o di pratiche evase, prestazioni effettuate, etc.)**	

lì ______________

Il Presidente

____

[31] Nella domanda di assegnazione dell'incentivo per il primo anno, segnalare gli indicatori di effettività della gestione associata che l'Unione di Comuni o l'associazione intercomunale intende utilizzare. Nella domanda di assegnazione dell'incentivo inerente gli anni successivi al primo, precisare la dimensione numerica che l'indicatore prescelto ha assunto nella gestione associata relativa all'anno precedente (ad esempio, se nella domanda di incentivo per la gestione associata svolta nell'anno 2006, l'Unione di Comuni ha selezionato l'indicatore di effettività correlato al numero di pratiche evase, nella successiva domanda di incentivo per la gestione associata dell'anno 2007, l'Unione di Comuni è tenuta a precisare quale sia stato il numero delle pratiche effettivamente evase). Negli anni successivi al primo, in ciascuna domanda di assegnazione dell'incentivo, l'Unione di Comuni o l'associazione intercomunale ha, inoltre, la possibilità di confermare o sostituire gli indicatori di effettività della gestione associata adottati nel corso dell'anno precedente, nonché di ampliare il numero di quelli utilizzati.

MODELLO C

VERIFICA DELL'EFFETTIVITÀ DELLA GESTIONE ASSOCIATA (ART. 27, COMMA 5, LR. 1/2006)

Unione/ Associazione intercomunale di

____

Ammontare dell'incentivo straordinario concesso dalla Regione per le gestioni ammesse a finanziamento:
euro ____________________ (da indicare solo nella prima verifica).

Ammontare dell'incentivo ordinario concesso dalla Regione per le gestioni ammesse a finanziamento nell'anno ______[32]:
euro ____________________.

Ammontare complessivo dei trasferimenti da parte dei Comuni partecipanti a favore della forma associativa:
euro ____________________.

I. BREVE RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE GESTIONI ASSOCIATE AMMESSE AD INCENTIVO E SVOLTE NELL'ANNO PRECEDENTE[33]

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

lì, ____________________

In fede

Il Presidente

____

[32] Indicare l'anno precedente a quello nel quale si presenta il modello

[33] Nella relazione devono essere date indicazioni in ordine allo svolgimento delle attività realizzate per **ciascuna** funzione/servizio ammesso ad incentivo ordinario l'anno precedente, le eventuali criticità emerse o le buone pratiche sperimentate ed ogni altra informazione utile a dimostrare l'effettività di ciascuna gestione associata

MODELLO D

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE

CONVENZIONI TRA COMUNI AL DI FUORI DI UNA STESSA ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE E TRA COMUNI CON LA COMUNITA' MONTANA

Legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 - articolo 4, comma 6, lettera c)

Il sottoscritto ______________________________,

nella sua qualità di Sindaco del comune di ______________________________,

classificato come Comune[34] ______________________________,

avendo stipulato _____[35] convezione/i al di fuori di una stessa associazione intercomunale o con la Comunità montana, operativa/e alla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di definizione dei criteri di riparto ed ancora in essere alla data di presentazione della presente domanda

CHIEDE

di accedere all'assegnazione prevista dalla legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 - articolo 4, comma 6, lettera c), per i servizi e le funzioni indicati nel successivo prospetto,

E ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

1. convezione stipulata in data ________________, avente ad oggetto ______________________________;

2. convezione stipulata in data ________________, avente ad oggetto ______________________________;

3. convezione stipulata in data ________________, avente ad oggetto ______________________________;

4. convezione stipulata in data ________________, avente ad oggetto ______________________________;

5. convezione stipulata in data ________________, avente ad oggetto ______________________________;

6. convezione stipulata in data ________________, avente ad oggetto ______________________________;

---

[34] Precisare se il Comune è "non montano" ovvero "interamente montano" ovvero "parzialmente montano".
[35] Inserire il numero delle convenzioni

RIEPILOGO

Funzione o servizio svolto in forma associata	n. atto[36]	Enti partecipanti
A. Gestione del personale:		
Reclutamento del personale / concorsi		
Trattamento economico		
Trattamento giuridico (gestione amministrativa del personale)		
Relazioni sindacali		
Formazione professionale		
Armonizzazione dei regolamenti del personale		
Altro[37]		
Altro		
B. Gestione economica e finanziaria e controllo di gestione:		
Gestione economica e finanziaria		
Controllo di gestione		
Altro		
Altro		
Altro		
C. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali:		
Riscossione tributi Questa gestione associata comprende almeno tutte le funzioni relative alla gestione dei tributi locali. Se sono svolte solo le funzioni relative all'ICI l'importo spetta nella misura del 50%.		
Attività di recupero evasione/elusione fiscale		
Home banking tributario		
Pagamento in via telematica di tributi locali		
Armonizzazione regolamenti entrate		
Contenzioso tributario		
Altro		
Altro		
Altro		
Altro		

[36] Indicare la convenzione
[37] Specificare l'oggetto di ogni convenzione rientrante in "Altro"

Funzione o servizio svolto in forma associata	n. atto	Enti partecipanti
D. Gestione unificata dell'ufficio lavori pubblici:		
Progettazione delle opere (progetto esecutivo, capitolati tecnici)		
Responsabile del procedimento e ufficio gare		
Direzione lavori		
Responsabile della sicurezza		
Gestione degli espropri		
Armonizzazione dei regolamenti		
Altro		
Altro		
E. Gestione unificata dell'ufficio contratti, appalti di forniture di beni e servizi, acquisti:		
Gestione gare d'appalto(forniture, servizi)		
Stipula e gestione dei contratti		
Gestione amministrativa del patrimonio		
Armonizzazione dei regolamenti		
Altro		
Altro		
F. Gestione unificata servizio statistico e informativo e servizi di e-government-processi d'innovazione amministrativa:		
Automazione della funzioni di protocollo		
Servizi informatici		
Sistema informativo territoriale SIT e cartografia		
Servizio informativo-statistico		
Altro		
Altro		
G. Gestione unificata del servizio tecnico:		[38]
Gestione e manutenzione strade		
Segnaletica		
Illuminazione pubblica e servizi connessi		
Gestione e manutenzione del verde pubblico		
Gestione e manutenzione cimiteri		
Altro		
Altro		

[38] Indicare anche il totale in kmq dei comuni interessati dalla gestione di questa funzione se svolta per intero o per ciascuno dei servizi compresi in questa funzione

Funzione o servizio svolto in forma associata	n. atto	Enti partecipanti
H. Urbanistica e gestione del territorio:		
Urbanistica		
Edilizia privata		
Armonizzazione dei regolamenti urbanistici ed edilizi		
Altro		
Altro		
Altro		
Altro		
I. Funzioni di polizia municipale:		[39]
Sicurezza urbana		
Polizia stradale		
Polizia amministrativa		
Altro		
Altro		
Altro		
Altro		
L. Funzioni culturali e ricreative:		
Biblioteche e/o musei		
Programmazione e gestione attività culturali		
Gestione degli impianti sportivi e ricreativi		
Informagiovani		
Altro		
Altro		
M. Funzioni attinenti lo sviluppo economico (commercio, turismo e attività produttive):		
Adozione provvedimenti relativi al commercio		
Accoglienza, informazione e promozione turistica		
Sportello unico per le attività produttive		
Armonizzazione di atti normativi, piani e programmi		
Altro		
Altro		
Altro		
Altro		

[39] Indicare anche il totale in kmq dei comuni interessati dalla gestione di questa funzione se svolta per intero o per ciascuno dei servizi compresi in questa funzione

Funzione o servizio svolto in forma associata	n. atto	Enti partecipanti
N. Funzioni di istruzione pubblica		[40]
Trasporto scolastico (compreso l'accompagnamento)		
Pre-post accoglienza		
Centri vacanza/estiva		
Asili nido		
Mense scolastiche		
Altro		
O. Attività istituzionali:		
Comunicazione istituzionale		
URP sovracomunale		
Mediatore civico sovracomunale		
Carta dei servizi		
Altro		

lì ____________________

Il Sindaco

____

[40] Indicare anche il totale in kmq dei comuni interessati dalla gestione di questa funzione se svolta per intero o per ciascuno dei servizi compresi in questa funzione

PARTE TERZA

DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E PLURIENNALE DI FINANZIAMENTO DEGLI ASTER

1. Premessa

Il Capo VI del Titolo II della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, che definisce il nuovo sistema strategico di incentivazione delle forme associative, mirante a seguirne e sostenerne lo sviluppo, prevede un nuovo istituto giuridico – l'Ambito per lo sviluppo territoriale (ASTER) - che consiste nell'attribuzione di una qualificazione giuridica alle dimensioni territoriali di area vasta, alla quale è riconnessa l'interlocuzione con la regione ai fini del finanziamento di interventi per la realizzazione di opere pubbliche e di programmazione territoriale di vasta area.

Gli Aster, in particolare, programmano interventi territoriali integrati relativamente alle seguenti finalità:

a) realizzazione di opere pubbliche;

b) programmazione territoriale e reti infrastrutturali dei servizi pubblici;

c) tutela e valorizzazione del territorio e delle risorse naturali;

d) coordinamento dell'organizzazione dei servizi pubblici locali;

e) coordinamento dello sviluppo economico e sociale;

f) coordinamento di altre iniziative relative al territorio dell'ambito, da attuare da parte di soggetti pubblici e privati.

Sono Aster, anzitutto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale in argomento, i comuni capoluogo di provincia e le comunità montane (Aster di diritto).

Possono diventare Aster ai sensi del comma 1 dell'articolo 25, le associazioni intercomunali (non con comuni interamente montani) e le unioni di comuni (non con comuni interamente montani e parzialmente montani) che raggiungono una determinata soglia fissata per legge, ossia una popolazione non inferiore a trentamila abitanti oppure una popolazione non inferiore a quindicimila associando, in questo caso, almeno dieci comuni (Aster "volontari").

Gli Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER) comprendenti i Comuni capoluogo di provincia e i Comuni contermini che abbiano realizzato un'associazione intercomunale ai fini di una maggiore integrazione dei servizi comuni e delle politiche per la mobilità interurbana, assumono la denominazione di "ambiti metropolitani". In tal caso l'ambito metropolitano coordina i piani urbani di mobilità, i piani urbani del traffico e la programmazione dei parcheggi scambiatori a supporto del trasporto pubblico locale (articolo 25, comma 4).

Il programma pluriennale di finanziamento degli interventi individuati dagli Aster viene definito nella terza parte del Piano di valorizzazione territoriale (articolo 26, comma 1, lettera c) della legge regionale 1/2006).

Come previsto dall'articolo 25, comma 5, della legge regionale 1/2006, le proposte di accordo quadro che gli Aster presentano per l'inserimento nel Piano devono essere conformi ai "criteri ed obiettivi generali" definiti dalla Giunta regionale.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 1660 del 14 luglio 2006, ha definito i criteri e gli obiettivi generali ai quali le proposte di accordo quadro devono conformarsi, nonché ha fissato all'11 settembre 2006 il termine entro il quale le proposte di accordo quadro devono essere presentate alla Regione per poter essere valutate ai fini dell'inserimento nel Piano di valorizzazione del 2006.

In via transitoria l'articolo 26, comma 3 della legge regionale 1/2006 prevede che, in sede di prima applicazione del Piano di valorizzazione territoriale, sono ammesse al riparto di cui alla lettera c) del comma 1 anche le associazioni intercomunali e le unioni di Comuni prive dei requisiti di cui all'articolo 25, comma 1, limitatamente ai primi due anni presi in considerazione dal Piano medesimo.

2. Finanziamento degli interventi programmati dagli Aster per l'anno 2006

La legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, articolo 2, comma 14, ha previsto, per l'anno 2006, un fondo pari ad euro 10.251.885,83 per il finanziamento delle proposte di accordo quadro presentate dagli ASTER, gestito dalla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali.

Entro l'11 settembre 2006, termine fissato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1660/2006, sono pervenute alla competente Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, ottantasei proposte di accordo quadro di cui all'articolo 25 della legge regionale 1/2006, presentate da tredici ASTER e da due forme associative ammesse in via transitoria ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 1/2006.

In particolare, hanno presentato richiesta inserimento nel programma di finanziamento da approvarsi con il Piano di valorizzazione territoriale :

- quattro Comunità montane (Aster di diritto), per un totale di 14 progetti;
- tre Comuni capoluogo di provincia (Aster di diritto), per un totale di 25 progetti;
- sei Aster volontari, per un totale di 36 progetti;
- due forme associative ammesse in via transitoria ai sensi dell'articolo 26, comma 3 della legge regionale 1/2006, per un totale di 11 progetti.

Su queste proposte, relative ad interventi territoriali intergrati, è stata predisposta, da parte degli Uffici, l'istruttoria prevista dalla citata deliberazione 1660/2006 per verificarne l'ammissibilità tecnica delle proposte alla luce delle finalità stabilite dell'articolo 25 della legge regionale 1/2006 e agli obiettivi settoriali e di sistema individuati nella deliberazione succitata.

Tutte le proposte presentate risultano, sulla base dei parametri succitati, tecnicamente ammissibili ad eccezione di nove progetti presentati dall'ASTER Comune di Pordenone che, nella domanda di trasmissione della documentazione, dichiara non essere conformi alle finalità previste dall'articolo 25 della legge regionale 1/2006.

Ad esclusione, quindi, delle richieste suddette le proposte ammissibili risultano essere settantasette, per un totale di finanziamento richiesto pari ad euro 117.843.331,27.

Successivamente, sono state coinvolte le altre Direzioni centrali competenti per materia per acquisire un parere tecnico con riferimento ai singoli ambiti di intervento e alle leggi di settore, chiedendo loro di esprimersi sulla base delle seguenti opzioni:

1) proposta non in linea con il programma e le linee di sviluppo strategico regionale;

2) proposta tecnicamente non interessante;
3) proposta già finanziata in tutto o in parte con altre risorse regionali o per la quale è in corso un istruttoria per il finanziamento, in tutto o in parte, attraverso altri canali di finanziamento;
4) proposta tecnicamente interessante e per la quale è possibile provvedere con risorse specifiche in capo alla Direzione competente per materia;
5) proposta tecnicamente interessante ma per la quale non sono disponibili risorse specifiche ulteriori rispetto a quelle ordinarie stanziate dalla legge di assestamento.

Sulla base delle indicazioni di ammissibilità tecnica acquisite e delle priorità segnalate dagli Aster è stato predisposto un Programma di finanziamento fino alla concorrenza del fondo suddetto.

Si è inoltre cercato di coprire, laddove possibile, le spese relative alla realizzazione dell'intervento nel suo complesso. Peraltro, stante la limitatezza delle risorse stanziate in assestamento, per varie proposte è stato previsto un finanziamento solo in misura parziale e molte altre, per la stessa ragione, pur tecnicamente interessanti e conformi alle linee di sviluppo regionale, non sono state accolte.

Nella prima tabella riportata in calce alla presente Parte terza del Piano di valorizzazione sono individuati gli interventi territoriali integrati presentati dagli ASTER ed ammessi a finanziamento.

Nella seconda tabella allegata, qualificata "Appendice", è indicato il riepilogo di tutte le proposte pervenute entro il termine dell'11 settembre 2006 (quindi anche di quelle non ammissibili), con l'indicazione, dell'Aster proponente, dell'oggetto dell'intervento, della conformità alle finalità dell'articolo 25 della legge regionale 1/2006, della conformità agli obiettivi settoriali e di sistema, del costo complessivo dell'intervento, dell'eventuale quota di cofinanziamento, del finanziamento richiesto, dell'importo della quota finanziabile.

3. Termine annuale per la presentazione delle proposte di accordo-quadro e modalità di valutazione

1. Gli Aster, ai fini della valutazione da parte della Regione dell'inserimento degli interventi programmati di cui all'articolo 25 della legge regionale 1/2006 nel Piano di valorizzazione territoriale e della quantificazione dei finanziamenti assegnabili, trasmettono alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, entro il termine perentorio del 15 aprile di ogni anno, le proposte di accordo quadro.

2. La proposta di accordo quadro deve contenere la descrizione dell'intervento territoriale integrato da realizzare, gli enti partecipanti, le rispettive competenze, la compartecipazione alla spesa da parte degli Aster e, comunque, anche nel caso di richiesta alla Regione di finanziamento totale, le quote di contribuzione agli oneri nel caso il finanziamento regionale non fosse tale da coprire la spesa complessiva (o nel caso questa, in corso d'opera, dovesse subire modificazioni), il luogo dove viene realizzato l'intervento, i tempi e il termine per l'avvio e la conclusione delle attività, l'ente locale o gli enti locali ai quali la regione erogherà il finanziamento e tutto quanto ancora può servire a regolare i rapporti tra gli enti che costituiscono l'Aster (qualora questo non coincida con un'unica figura giuridica come nel caso di comune capoluogo di provincia).

3. La Giunta regionale si esprime, in via preliminare, sulle proposte e sul relativo finanziamento con una deliberazione provvisoria sulla quale viene poi acquisita l'intesa del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 1/2006.

4. Programma pluriennale di finanziamento degli interventi programmati dagli ASTER

1. Vengono valutate ai fini della predisposizione del programma relativo all'anno 2006 le proposte di accordo quadro formulate dagli Aster:

1) presentate alla Regione entro il termine dell'11 settembre 2006, fissato dalla deliberazione della Giunta regionale 1660 del 14 luglio 2006;

2) aventi per finalità gli interventi previsti dall'articolo 25, comma 1 e comma 4 della legge regionale1/2006;

3) aventi carattere sovracomunale;

4) conformi a uno o più obiettivi settoriali e di sistema individuati con la succitata deliberazione giuntale 1660/2006.

2. Vengono ammesse a finanziamento le proposte fino ai limiti dello stanziamento del bilancio regionale.

3. Non sono ammesse le proposte di accordo quadro presentate non conformi alle finalità di cui all'articolo 25 della legge regionale 1/2006.

5. Proposte di accordo quadro finanziate per l'anno 2006

ASTER	OGGETTO DELL'INTERVENTO TERRITORIALE INTEGRATO	n. comuni	superficie totale kmq	popolazione 2005	Finalità art. 25 lr. 1/2006	Obiettivi settoriali	Obiettivi di sistema	Costo dell'intervento	Cofinanziamento	Finanziamento richiesto	Quota finanziabile	Quota per ASTER
Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale	1 - Ciclovia "Alpe Adria tratto Dogna - Moggio Udinese	15	1.140,21	34.358	a), b), c), e)	D1), F1) G1) G2) H2)	a), b)	2.077.800,00	103.890,00	1.973.910,00	600.000,00	600.000,00
Comunità montana Torre, Natisone, Collio	1 - Viabilità montana				a), b)	D1), E1), E3), G2), H2)	a), b)	7.200.000,00	179.200,00	2 380.800,00	200.000,00	
Comunità montana Torre, Natisone, Collio	2 - Viabilità ciclabile	25	719,48	97.140	a), b), c)	D1), E1), F1), G2), H1), H2)	a), b), c)	4 000 000,00	292.500,00	1.657.500,00	245.000,00	591.150,00
Comunità montana Torre, Natisone, Collio	3 - Sviluppo dei Servizi territoriali associati e dell'amministrazione digitale				b), c), d)	H1), I1)	a), b), d), e)	185.000,00	38.850,00	146.150,00	146.150,00	
Comunità montana della Carnia	2 - Rete museale della Carnia				e)	A2), G2), H1)	a), b), c)	1.102.390,00	110 239,00	992.151,00	232.000,00	
Comunità montana della Carnia	4 Miglioramento dei servizi per gli anziani	28	1.222,32	39 846	a)	B1), F1)	a), b)	341 833,54	71.785,04	270.048,50	270.048,50	502 048,50

ASTER	OGGETTO DELL'INTERVENTO TERRITORIALE INTEGRATO	n. comuni	superficie totale kmq	popolazione 2005	Finalità art. 25 lr. 1/2006	Obiettivi settoriali	Obiettivi di sistema	Costo dell'intervento	Cofinanziamento	Finanziamento richiesto	Quota finanziabile	Quota per ASTER
Comunità montana Friuli occidentale	1 - Realizzazione percorso ciclabile sul territor o della Comunità	27	1.461,28	69.546	a), b), c), e)	D1), E1), F1) G2), H1)	a), b), c), d)	900.000,00	45.000,00	855 000,00	500.000,00	500.000,00
Comune di Trieste	3 - Realizzazione nuovo campo stanziale per nomadi sull Altipiano carsico	1	84,49	209.310	a)	A3)	b)	1 000 000,00	50.000,00	950.000,00	1.000 000,00	1.000.000,00
Comune di Trieste	2 - Campo stanziale e di transito Rom in località S. Panta eone				a)	A3)		370.000,00		370.000,00		
Comune di Pordenone	3 - Progetto per riqual ficazione quartiere via Pontina dove è presente un complesso residenziale Ater (realizzazione spazio attrezzato, pista cic abile, sistemazione locali centro aggregazione giovanile, campo d bocce)	1	38,23	50.366	a), c)	A1), A2), A3), B2) D1), E1)	a), c), d), f),	1 753 687,00		1.753.687,00	600.000,00	600.000,00
Comune di Gorizia	1 - Riqualificazione di Borgo Castello e viale di accesso final zzato a recupero dell'efficienza e della sicurezza infrastrutture stradali e percorsi pedonali di collegamento, per sviluppare turismo integrato, migliorare qualità della vita dei residenti e non resident in previsione di un incremento cooperazione transfrontaliera amministrazioni slovene Modulo 1 - Riqualificazione ambito viale D'Annunzio con allargamento marciapiede, abbattimento barriere architettoniche, nuova pavimentazione	1	41,11	36.197	a)	A2), D1), E1), G2), H1), H2),	a), c), d), f)	1.900.000,00		1.900.000,00	600.000,00	600.000,00

ASTER	OGGETTO DELL'INTERVENTO TERRITORIALE INTEGRATO	n. comuni	superficie totale kmq	popolazione 2005	Finalità art. 25 lr. 1/2006	Obiettivi settoriali	Obiettivi di sistema	Costo dell'intervento	Cofinanziamento	Finanziamento richiesto	Quota finanziabile	Quota per ASTER
Comunità Collinare del Friuli	5 - Sistemazione e adeguamento Centro Sociale ed Atelier di Fagagna	15	333,94	51.813	a)	B2), E1)	a), b), c), f)	656.000,00	196.800,00	459.200,00	459.200,00	559.200,00
Comunità Collinare del Friuli	7 - Piano di valorizzazione e conservazione beni ambientali, naturali e culturali del territorio				c)	A2), F2), C2), H1)	a), b)	150.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	
A.I. capofila Udine	4 - Recupero impianti sala Sporting primavera in comune di Campoformido (demolizione struttura preesistente, costruzione impianti natatorio coperto, uffici, infermeria, spogliatoi)	4	128,35	124.197	a)	A1), B2), E1)	a), b), c)	7.300.000,00	4.863.000,00	2.437.000,00	900.000,00	2.100.000,00
A.I. capofila Udine	3 - Recupero area ex macello da destinare a ostello, sede di associazioni, caffè e punto di ristoro, museo dei bambini, galleria commercia e-mercato, sala concerti e registrazione, spazio multimediale)				a)	A1), F1)	a), b)	7.000.000,00	4.582.285,00	2.417.715,00	1.200.000,00	
A.I del Sanvitese tra S.Vito al Tagl., Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagl., Sesto al Reghena	1 - Sistema informativo per favorire miglioramento dei servizi, ridurne i costi e razionalizzare le strutture (rete RUPA-RUPAR, acquisto Hardware e Software, realizzazione SIT, costruzione base dati integrata, accesso pagamento on line, portale associazione intercomunale, sistema bibliotecario dell'associazione, formazione del personale)	5	165,93	33.464	b), d)	A2), G1), I1)	a), b), c), d), e)	950.000,00	95.000,00	855.000,00	500.000,00	500.000,00
A.I capofila Cividale del Friuli	2 - Produzione di energia mediante pannelli fotovoltaici da installare presso gli impianti del ciclo integrato delle acque	10	268,53	51.962	a), c)	E4), F2)	a), e)	804.000,00		804.000,00	804.000,00	804.000,00
A.I "Medio Friuli" tra Codroipo, Bertiolo, Basiliano, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Sedegliano, Talmassons e Varmo	1 - Produzione di energia mediante pannelli fotovoltaici da installare presso alcuni edifici di proprietà comunali	11	420,18	50.686	a), c)	E4), F2)	a), c), e)	1.000.000,00		1.000.000,00	800.000,00	800.000,00

ASTER	OGGETTO DELL'INTERVENTO TERRITORIALE INTEGRATO		n. comuni	superficie totale kmq	popolazione 2005	Finalità art. 25 lr. 1/2006	Obiettivi settoriali	Obiettivi di sistema	Costo dell'intervento	Cofinanziamento	Finanziamento richiesto	Quota finanziabile	Quota per ASTER
A.I. "Città Mandamento" capofila Monfalcone	2 - Uff.cio tributi mandamentale	Acquisto e implementazione funzionale e infrastrutturale sede sportello unico tributi	9	152,92	63.640	d)	I1)	c), e)	320.000,00		320 000,00	394.500,00	394.500,00
		Sportello unico per i tributi (acquisto attrezzature hardware e software, incarico professionista regolamento ICI e entrate, costo aggiornamento professionale nuovi regolament, acquisto sistemi videoconferenza)							74.500,00		74.500,00		
Unione "Cuore dello Stella" (Rivignano, Pocenia e Teor)	1 - Realizzazione nuova biblioteca, centro di aggregazione, informagiovani e attività culturali (Realizzazione nuova struttura in collegamento con l'auditorium comunale ed in adiacenza ed ampliamento alla struttura della Scuola Media consortile tra i Comuni di Rivignano, Pocenia e Teor)		3	71,39	8.960	a), c), e)	A1), A2)	a), b)	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	250.000,00	400.000,00
Unione "Cuore dello Stella" (Rivignano, Pocenia e Teor)	3 - Ristrutturazione della ex scuola elementare di Torsa ai fine di ricavare un asilo nido (Ristrutturazione ex scuola elementare di Torsa, dismessa nel 2001 in modo di poter ospitare un asilo nido)					a), c)	D2)	b)	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
A.I. Valvasone, Arzene, San Martino al Tagl.	1 - Promozione economica e turistica del territorio dell'Associazione e Intercomunale	Castello (interventi di completamento del restauro per un riuso funzionale - sede del museo, sede degli uffici dei comuni associati, sede del Consorzio Grave del Friuli	3	47,75	5.241	a), c), e)	C1), D1), E1), F1), F2), G1), G2)	a), b), c)	12.200.000 (valore complessivo tre progetti)	1.750.000,00	2.587.097,15	300.987,33	300.987,33
												10.251.885,83	10.251.885,83

Appendice: proposte di accordo quadro pervenute nell'anno 2006

ASTER	OGGETTO DELL'INTERVENTO TERRITORIALE INTEGRATO	Finalità art. 25 lr. 1/2006	Obiettivi settoriali	Obiettivi di sistema	Costo dell'intervento	Cofinanziamento	Finanziamnto richiesto	Quota finanziabile
Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale	1 - Ciclovia "Alpe Adria - tratto Dogna - Moggio Udinese	a), b), c), e)	D1), F1) G1) G2) H2)	a), b)	2 077 800,00	103.890,00	1.973.910,00	1.973.910,00
	2 - Valorizzazione del sito di Interesse comunitario lago Minisini e Rivoli Bianco (nei Comuni di Gemona e Venzone)	c)	A2), D1), E3), F1), F2), G2), H1)	a), b)	1.350.000,00	67.500,00	1.282.500,00	1.282 500,00
	3 - Opere di comp etamento autostazione di Gemona del Friuli	b), d)	E1)	b)	105 000,00	5.250,00	99.750,00	99.750,00
Comunità montana Torre, Natisone, Collio	1 - Viabilità montana	a), b)	D1), E1), E3), G2), H2)	a), b)	7.200.000,00	179.200,00	2.380.800,00	2.380.800,00
Comunità montana Torre, Natisone, Collio	2 - Viabilità ciclabile	a), b), c)	D1), E1), F1), G2), H1), H2)	a), b), c)	4.000.000,00	292.500,00	1.657.500,00	1.657.500,00
Comunità montana Torre, Natisone, Collio	3 - Sviluppo dei Servizi territoriali associati e dell'amministrazione digitale	b), c), d)	H1), I1)	a), b), d), e)	185.000,00	38.850,00	146.150,00	146 150,00
Comunità montana Torre, Natisone, Collio	4 - Programma speciale d'area di valorizzazione turistico ambientale	b), c), e)	E1), F1), G2), H1), H2)	a), b)	280.000,00	58.800,00	221.200,00	221.200,00
Comunità montana Torre, Natisone, Collio	5 - Realizzazione di infrastrutture I.C.T. per la diffusione della trasmissività a banda larga'	b), e)	G1), I1)	a), b), c)	60.000,00	12.600,00	47.400,00	47.400,00
Comunità montana della Carnia	1 - Piano energetico del Comprensorio	c)	E4), H1)	a), b), c)	4.391.714,45	922.260,03	3.469.454,42	3.469.454,42
Comunità montana della Carnia	2 - Rete museale della Carnia	e)	A2), G2), H1)	a), b), c)	1.102.390,00	110.239,00	992.151,00	992.151,00
Comunità montana della Carnia	3 - Monitoraggio dell'ambiente e potenziamento del SIT	b)	E3), F1), H1)	a), b)	150.000,00	31.500,00	118.500,00	118.500,00

ASTER	OGGETTO DELL'INTERVENTO TERRITORIALE INTEGRATO	Finalità art. 25 lr. 1/2006	Obiettivi settoriali	Obiettivi di sistema	Costo dell'intervento	Cofinanziamento	Finanziamnto richiesto	Quota finanziabile
Comunità montana della Carnia	4 - Miglioramento dei servizi per gli anziani	a)	B1), F1)	a), b)	341.833,54	71.785,04	270.048,50	270.048,50
Comunità montana della Carnia	5 - Collegamento WI-FI per tutti i Comuni della Carnia	b)	F1), I1)	a), b)	460.000,00	96.600,00	363.400,00	363.400,00
Comunità montana Friuli occidentale	1 - Realizzazione percorso ciclabile sul territorio della Comunità	a), b), c), e)	D1), E1), F1), G2), H1)	a), b), c), d)	900.000,00	45.000,00	855.000,00	855.000,00
Comune di Trieste	1 - Valorizzazione e restauro del Castello di San Giusto	a), c)	A2), E1), G2), H1)	a), b), c)	6.765.000,00	422.250,00	6.342.750,00	6 342.750,00
Comune di Trieste	2 Campo stanziale e di transito Rom in località S. Pantaleone	a)	A3)		370.000,00		370.000,00	370.000,00
Comune di Trieste	3 - Realizzazione nuovo campo stanziale per nomadi sull'Altipiano carsico	a)	A3)	b)	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	950.000,00
Comune di Trieste	4 - Ristrutturazione completa della scuola elementare Slataper di Via della Bastia	a)	A1), E1)	a), b)	2.600.000,00	390.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00
Comune di Pordenone	1 - Progetto ampliamento servizi sportello unico - centro per lo sviluppo dei diritti, opportunità e servizi alle persone con disabilità	b), d)	B2), C1)	a), d), e), f)	100.000,00		100.000,00	100.000,00
Comune di Pordenone	2 - Progetto schedatura e ricognizione del patrimonio pubblico statale, coinvolgendo anche beni di interesse dell'intera provincia di Pn come, ad es l'ospedale e le scuole secondarie	c)	D1), E1), G2), H1)	a), d)	110.000,00		110.000,00	110.000,00
Comune di Pordenone	3 - Progetto per riqualificazione quartiere via Pontina dove è presente un complesso residenziale Ater (realizzazione spazio attrezzato, pista ciclabile, sistemazione locali centro aggregazione giovanile, campo di bocce)	a), c)	A1), A2) A3), B2) D1), E1)	a), c), d), f),	1.753.687,00		1.753.687,00	1.753.687,00
Comune di Pordenone	4 - Gestione automatizzata del servizio assistenza domiciliare (dotando gli assistenti sociali di palmari)	NO *	A3), I1)	a)	120.000,00		120 000,00	-
Comune di Pordenone	5 - Elaborazione piano formativo generale dei dipendenti	NO *	I1)	—	70.000,00		70.000,00	-

ASTER	OGGETTO DELL'INTERVENTO TERRITORIALE INTEGRATO	Finalità art. 25 lr. 1/2006	Obiettivi settoriali	Obiettivi di sistema	Costo dell'intervento	Cofinanziamento	Finanziamnto richiesto	Quota finanziabile
Comune di Pordenone	6 – Progetto scansionamento archivi anagrafici su archivi digitali (il framework tecnologico è già finanziato con la lr 15/2005)	NO *	—	—	160.000,00		160.000,00	-
Comune di Pordenone	7 – Progetto archiviazione digitale atti stato civile (aggiornamento informatico su sistema Ascot dei dati cartacei con riduzione dei cittadini ed enti dei tempi d'attesa per rilascio certificati)	NO *	—	—	60.000,00		60.000,00	
Comune di Pordenone	8 – progetto catasto e informatizzazione cimiteri cittadini (inserimenti atti stato civile nel programma Ascot)	NO *	—	—	120.000,00		120.000,00	-
Comune di Pordenone	9 – Progetto "Naviga-Museo" per un accesso innovativo ai beni culturali del territorio (trasferimento e catalogazione nel nuovo sistema informativo, acquisto SW e palmari)	NO *	A2), I1)	a), d)	180.000,00		180.000,00	-
Comune di Pordenone	10 - Progetto identificazione lettore-libri mediante lettore ottico (progetto che già usufruisce del framework finanziato dalla lr 15/2005)	NO *	A2), I1)	a)	60.000,00		60.000,00	
Comune di Pordenone	11 - Progetto "emeroteca digitale della stampa periodica locale" (progetto che già usufruisce del framework finanziato dalla lr 15/2005)	NO *	A2), I1)	a)	160.000,00		160.000,00	-
Comune di Pordenone	12 - Progetto "digitalizzazione dell'archivio comunale antico" (progetto che già usufruisce del framework finanz ato dalla lr 15/2005)	NO *	A2), I1)	a)	30.000,00		30.000,00	-
Comune di Pordenone	13 - progetto "un parco per promuovere benessere ambientale e sociale" (attivazione percorsi ciclabili ed equestri, spazi per attività animazione, informazione ed educazione, apertura punti di ristoro e vendita)	a), c), e), f)	C1), D1), E1), F1), F2), H1)	a), d), f)	1.841.000,00		1.841.000,00	1.841.000,00
Comune di Pordenone	14 - "Progetto di riqualificazione ambientale" (strutturato in due parti, la prima consistente in uno studio sul monitoraggio e ripristino del reticolo idrografico minore – rogge e fossi; il secondo consistente nella valorizzazione dell'ambiente naturale anche attraverso il recupero di siti inquinati, realizzazione del percorso ciclo pedonale per la riqualificazione paesaggistica del territorio, .a sensibilizzazione ambientale e il collegamento di importanti parchi ed aree verdi)	a), c), f)	D1), E1), E2), E3), F1), F2), H1	a), d), e)	1.688.000,00		1.688.000,00	1.688.000,00

ASTER	OGGETTO DELL'INTERVENTO TERRITORIALE INTEGRATO		Finalità art. 25 lr. 1/2006	Obiettivi settoriali	Obiettivi di sistema	Costo dell'intervento	Cofinanziamento	Finanziamnto richiesto	Quota finanziabile
Comune di Pordenone	15 - Istituzione sportello unico per i lavori pubblici con finalità consulenza a professionisti e imprese in materia di normativa sugli appalti (predisposizione di locale e fornitura di arredi e apparecchiature informatiche)		f)	I1)	c)	100.000,00		100.000,00	100.000,00
Comune di Pordenone	16 - Incremento efficienza e sicurezza delle infrastrutture stradali per ottimizzare i collegamenti/sviluppo di percorsi pedonali e itinerari ciclabili		a)	D1)	—	2.843.570,00		2.843.570,00	2.843.570,00
Comune di Pordenone	17 - Riqualificazione strada comunale via S. Cappuccini (riqualificazione stradale marciapiedi, pista ciclabile, illuminazione e allacciamenti)		a)	D1)	—	2.624.799,00		2.624.799,00	2.624.799,00
Comune di Pordenone	18 - Riqualificazione via del Troi (rifacimenti sedi carrabili, percorsi ciclabili e pedonali, illuminazione)		a)	D1)	—	1.124.700,00		1.124.700,00	1.124.700,00
Comune di Pordenone	19 - Riqualificazione strada comunale Vial Rotto (riqualificazione stradale marciapiedi, pista ciclabile, illuminazione e allacciamenti)		a)	D1)	—	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00
Comune di Pordenone	20 - Riqualificazione via Piave - primo stralcio (rifacimenti sedi carrabili, percorsi ciclabili e pedonali)		a)	D1)	—	3.300.000,00		3.300.000,00	3.300.000,00
Comune di Gorizia	1 - Riqualificazione di Borgo Castello e viale di accesso finalizzato al recupero dell'efficienza e della sicurezza infrastrutture stradali e percorsi pedonali di collegamento, per sviluppare turismo integrato, migliorare qualità della vita dei residenti e non residenti in previsione di un incremento cooperazione transfrontaliera amministrazioni slovene	Modulo 1 Riqualificazione ambito viale D'Annunzio con allargamento marciapiede, abbattimento barriere architettoniche, nuova pavimentazione	a)	A2), D1), E1), G2), H1), H2),	a), c), d), f)	1.900.000,00		1.900.000,00	1.900.000,00
		Moduli 2, 3 e 4 - Riqualificazione Borgo Castello Area 1, 2 e 3 con interventi restauro e manutenzione pavimentazione				4.620.000,00		4.620.000,00	4.620.000,00
Comunità Collinare del Friuli	1 - Sistemazione area accesso, adeguamento e ampliamento impianto Rive d'Arcano		a), c)	D1), E1), F2)	a), b), c), e)	3.500.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00

ASTER	OGGETTO DELL'INTERVENTO TERRITORIALE INTEGRATO	Finalità art. 25 lr. 1/2006	Obiettivi settoriali	Obiettivi di sistema	Costo dell'intervento	Cofinanziamento	Finanziamnto richiesto	Quota finanziabile
Comunità Collinare del Friuli	2 – Sistema raccolta rifiuti solidi urbani	d)	E1), F2)	a), b), e)	400.000,00	80.000,00	320.000,00	320.000,00
Comunità Collinare del Friuli	3 - Sistemazione discarica per rifiuti solidi urbani	a), c)	F2)	b), c)	2.675.000,00	802 500,00	1.872.500,00	1.872.500,00
Comunità Collinare del Friuli	4 - Recupero e adeguamento discariche per inerti ricadenti nel territorio della Comunità collinare	a), c)	E2)	b), c)	1.600.000,00	672.000,00	928.000,00	928.000,00
Comunità Collinare del Friuli	5 - Sistemazione e adeguamento Centro Sociale ed Atelier di Fagagna	a)	B2), E1)	a), b), c), f)	656.000,00	196.800,00	459.200,00	459.200,00
Comunità Collinare del Friuli	6 - Piano generale consortile della rete fognaria e dei depuratori	b)	E1), F2) G1)	a), b)	250.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00
Comunità Collinare del Friuli	7 - Piano di valorizzazione e conservazione beni ambientali, naturali e culturali del territorio	c)	A2), F2), C2), H1)	a), b)	150.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
Comunità Collinare del Friuli	8 - Piano produzione e distribuzione energia a servizio insediamenti industriali e residenziali	b)	E4), F2), G1)	a)	200.000,00		200.000,00	200.000,00
Comunità Collinare del Friuli	9 Palazzetto dello Sport nel Comune di Majano	a)	A1), E1)	a), b), c)	2.750 000,00	1.000.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
Comunità Collinare del Friuli	10 - Sistemazione parco Rivellino nel Comune di Osoppo	c)	A1), E1), G2), H1)	a), b), c)	932.000,00	200.000,00	732.000,00	732.000,00
A. I. Udine, Campoformido e Tavagnacco	1 - Piano urbano di mobilità area udinese - Individuazione area oggetto di studio e pianificazione (spese personale per gruppo di lavoro)	g)	D1), E1)	a), b), c), d), e)	561.600,00	168.480,00	393.120,00	393.120,00
A.I. capofila Udine	2 - Realizzazione parcheggio Via Marco Volpe	a)	E1)	b)	2 817.674,86	563.350,00	2.254.324,86	2.254 324,86

ASTER	OGGETTO DELL'INTERVENTO TERRITORIALE INTEGRATO	Finalità art. 25 lr. 1/2006	Obiettivi settoriali	Obiettivi di sistema	Costo dell'intervento	Cofinanziamento	Finanziamnto richiesto	Quota finanziabile
A.I. capofila Udine	3 - Recupero area ex macello da destinare a ostello, sede d associazioni, caffè e punto di ristoro, museo dei bambini, galleria commerciale-mercato, sala concerti e registrazione, spazio multimediale)	a)	A1), E1)	a), b)	7.000.000,00	4.582.285,00	2.417.715,00	2.417.715,00
A.I. capofila Udine	4 -Recupero impianti sala Sporting primavera in comune di Campoformido (demolizione struttura preesistente, costruzione impianti natatorio coperto, uffici, infermeria, spogliatoi)	a)	A1), B2), E1)	a), b), c)	7.300 000,00	4.863.000,00	2.437.000,00	2.437.000,00
A.I. capofila Udine	5 - Realizzazione viabilità di collegamento Villa primavera (c/o Sporting) e Udine (svincolo via Popone).	a)	D1), E1)	a), b), d)	1.900.000,00	160.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00
A.I. capofila Udine	6 - Lavori collegamento viabilità comunale da Via della Tomba antica alla tangenziale sud in frazione di Zugliano	a), b)	D1)	b)	1.500.000,00	300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
A.I. capofila Udine	7 - Lavori ristrutturazione ex scuola materna di Zugliano per realizzazione centro residenziale per anziani sovracomunale	a)	B2)	b), c)	1.800.000,00	40.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00
A.I. capofila Udine	8 - Realizzazion percorsi ciclo-pedonali nel territorio comunale lungo statale 353 "Bassa friulana - 2° lotto (completamento tratto ciclopedonale centro scolastico - via Madonna della Salute, nuovo tratto ciclopedonale centro scolastico - Via Madonna della Salute (lato levante))	a)	D1)	b)	500.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00
A.I. capofila Udine	9 - Ristrutturazione e adeguamento impianti palazzina ex chiesa di san Giacomo nel capoluogo da adibire a struttura per convegni, mostre culturali o museali	a)	A2)	b)	800.000,00	40.000,00	760.000,00	760.000,00
A.I. capofila Udine	10 - Lavori di riqualificazione area verde "Binutti" ad Adegliacco per rivitalizzare il territorio nei suoi aspetti di aggregazione sociale e valorizzazione naturalistica	a)	B2), D1), E1), G2), H1)	a), b), f)	1.500 000,00	300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
A.I. capofila Udine	11 - Lavori di realizzazione sistema fognario lungo la SS 13 "Pontebbana" e la SP 4 "Tresemane'	a), b), c)	E1), E3), F2) G1)	a), b), c)	1.800.000,00	1.200 000,00	600.000,00	600.000,00
A.I. capofila Udine	12 - Pianificazione e realizzazione infrastrutture per le telecomunicazioni a Tavagnacco (usi della fibra ottica, ponti radio e satellite)	a), b), c)	G1), I1)	a), b), c), e)	315.000,00	100.000,00	215.000,00	215.000,00

ASTER	OGGETTO DELL'INTERVENTO TERRITORIALE INTEGRATO	Finalità art. 25 lr. 1/2006	Obiettivi settoriali	Obiettivi di sistema	Costo dell'intervento	Cofinanziamento	Finanziamnto richiesto	Quota finanziabile
A.I. capofila Udine	13 - Lavori realizzazione di un centro sperimentale per anziani parzialmente autosufficienti denominato "Cort di felet" (centro diurno costituito da spazi comuni per attività collettive e microalloggi)	a) d)	B2), C2)	a), b), f)	1.500.000,00	300 000 00	1.200.000,00	1.200.000,00
A.I del Sanvitese tra S.Vito al Tagl., Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagl., Sesto al Reghena	1 - Sistema informativo per favorire miglioramento dei servizi, ridurne i costi e razionalizzare le strutture (rete RUPA-RUPAR, acquisto Hardware e Software, realizzazione SIT, costruzione base dati integrata, accesso pagamento on line, portale associazione intercomunale, sistema bibliotecario dell'associazione, formazione del personale)	b), d)	A2), G1), I1)	a), b), c), d), e)	950.000,00	95.000,00	855.000,00	855.000,00
A.I del Sanvitese	2 - Progetto rete banda larga per sviluppo servizi e aree industriali	a), b), d)	C), G1), H1), I1)	a), b), c), d), e)	3 251.000,00	813.000,00	2.438.000,00	2.438.000,00
A.I del Sanvitese	3 - Progetto rete piste ciclabili nei Comuni dell'associazione (realizzazione percors ciclabili e interventi di recupero di aree di valore ambientale)	a), b), c), e)	D1), F1), G1), H1)	a), b), c), d)	23.410.000,00	5.260.000,00	18.150.000,00	18.150.000,00
A.I del Sanvitese	4 - Potenziamento strutture socio-assistenziali e sportive (ristrutturazione complesso edilizio per sede servizi sociali d ambito e associazioni volontariato nel comune di S. Vito al Tagliamento, centro diurno per anziani affetti da demenza del comune di Casarsa, struttura residenziale per anziani parzialmente non autosufficient, alternativa alla casa di riposo nel Comune di Morsano, adeguamento standard qualitativi degli impianti di base)	a), b), d)	A1), A3), B2), E1)	a), b), d)	4.551.000,00	227.550,00	4.323.450,00	4.323.450 00
A.I del Sanvitese	5 - Adeguamento collettore e depuratore consortile (riparazione collettore fognario, adeguamento standards normativi)	a), b)	E1)	b), c), d)	3.533.000,00	529.950,00	3.003.050,00	3.003 050,00
A.I tra Cividale del Friuli, Buttrio, Corno di Rosazzo, Manzano, Moimacco, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco, Remanzacco, San Giovanni al Nat.	1 - Realizzazione rete intercomunale e potenziamento infrastrutture informatiche a servizio degli enti associati e cittadini (incarichi a consulenti estern. per omogeneizzazione politiche informatiche, infrastrutture di rete a banda larga, polo elaborazione dati intercomunale, integrazione banche dati singoli comuni e attivazione portali erogazione servizi ai cittadini; firma digitale elettronica, nuove postazioni di lavoro, acquisizione nuove periferiche, creazione aula informatizzata e istituzione corsi informatica per dipendenti)	b), d)	G2), I2)	a), d)	590.000,00		590.000,00	
A.I capofila Cividale del Friuli	2 - Produzione di energia mediante pannelli fotovoltaici da installare presso gli impianti del ciclo integrato delle acque	a), c)	E4), F2)	a), e)	804.000,00		804.000,00	804.000,00

ASTER	OGGETTO DELL'INTERVENTO TERRITORIALE INTEGRATO	Finalità art. 25 lr. 1/2006	Obiettivi settoriali	Obiettivi di sistema	Costo dell'intervento	Cofinanziamento	Finanziamnto richiesto	Quota finanziabile
A.I capofila Cividale del Friuli	3 Progetto sviluppo di una metodologia per la gestione quantitativa e qualitativa delle reti acquedottistiche (campagna ricerca perdite, realizzazione GIS acquedottistico, istallazione e telecontrollo stazioni di monitoraggio, contenimento perdite, miglioramento scelte di programmazione)	b), c)	E3), F2)	a), e)	636.000,00		636.000,00	636.000,00
A.I capofila Cividale del Friuli	4 - Progetto rivalorizzazione de fanghi da acque reflue domestiche in ammendante compostato misto (impianti d disidratazione e coagulazione dei fanghi, preparazione dei componenti mediante triturazione, miscelazione e maturazione del prodotto composto; verifica ammendante ottenuto mediante analisi chimiche compiute dall'Università)	a), c)	F4), F2)	a), c), e)	684.000,00		684.000,00	684.000,00
A.I "Medio Friuli" tra Codroipo, Bertiolo, Basiliano, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Sedegliano, Talmassons e Varmo	1 - Produzione di energia mediante pannelli fotovoltaici da installare presso alcuni edifici di proprietà comunali	a), c)	F4), F2)	a), c), e)	1.000.000,00		1 000.000,00	1.000 000,00
A.I "Medio Friuli" capofila Codroipo	2 - Ristrutturazione di edifici da adibire a centri diurni per anziani (nei comuni di Sedegliano e Lestizza)	a), e)	A3), B2)	a), b), e), f)	1.040.000,00	295.280,00	744.720,00	744.720,00
A.I. "Città Mandamento" tra Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco	1 - Verso la società digitale: Realizzazione di una rete dati mista fibra ottica wireless per l'interconnessione delle reti locali comunal dei comuni di Città Mandamento	b)	I1)	c), e)	457 324,50		457.324,50	457.324,50
	Allineamento delle dotazioni hardware e software e di rete a standard funzionali e d' sicurezza attuali – al estimento di un datacenter mandamentale per la condivisione e la conservazione sicura documentazione elettronica ufficiale				329.000,00		329.000,00	329.000,00

ASTER	OGGETTO DELL'INTERVENTO TERRITORIALE INTEGRATO		Finalità art. 25 lr. 1/2006	Obiettivi settoriali	Obiettivi di sistema	Costo dell'intervento	Cofinanziamento	Finanziamnto richiesto	Quota finanziabile
A.I. "Città Mandamento" tra Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco	2 - Ufficio tributi mandamentale	Acquisto e implementazione funzionale e infrastrutturale sede sportello unico tributi	d)	I1)	c), e)	320.000,00		320.000,00	394.500,00
		Sportello unico per i tributi (acquisto attrezzature hardware e software, incarico professionista regolamento ICI e entrate, costo aggiornamento professionale nuovi regolamenti, acquisto sistemi videoconferenza)				74 500,00		74.500,00	
Unione "Cuore dello Stella" (Rivignano, Pocenia e Teor)	1 - Realizzazione nuova biblioteca, centro di aggregazione, informagiovani e attività cultural (Realizzazione nuova struttura in collegamento con l'auditorium comunale ed in adiacenza ed ampliamento alla struttura della Scuola Media consortile tra i Comuni di Rivignano, Pocenia e Teor)		a), c), e)	A1), A2)	a), b)	1.500.000,00	1 000.000,00	500.000,00	500.000,00
Unione "Cuore dello Stella" (Rivignano, Pocenia e Teor)	2 -Realizzazione di una pista ciclabile naturalistica nell'ambito del "parco comunale dello stella". (Realizzazione di un circuito ciclopedonale nell'ambito Parco dello Stella di interesse turistico e ambientale che collega e attraversa le aree naturalistiche dei Comuni di Rivignano, Pocenia e Teor. Finalizzato a una razionalizzazione ed una economia di spesa nella gestione dei parchi comunali e ad un aumento del turismo "integrato")		a), c)	D1), H1)	a), b)	600.000,00	300.000 00	300.000,00	300 000,00
Unione "Cuore dello Stella" (Rivignano, Pocenia e Teor)	3 - Ristrutturazione della ex scuola elementare di Torsa a fine di ricavare un asilo nido (Ristrutturazione ex scuola elementare di Torsa, dismessa nel 2001 in modo di poter ospitare un asilo nido)		a), c)	D2)	b)	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Unione "Cuore dello Stella" (Rivignano, Pocenia e Teor)	4 - Realizzazione di una pista ciclabile naturalistica nell'ambito de "parco comunale dei fiumi Stella e Torsa" (Realizzazione di un circuito ciclopedonale "Parco dei fiumi Stella e Torsa" di interesse turistico e ambientale che collega e attraversa le aree naturalistiche dei Comuni di Rivignano, Pocenia e Teor. Realizzazione di una passerella per il collegamento con il percorso da realizzare nel Comune di Teor. Finalizzato a una razionalizzazione ed una economia di spesa nella gestione dei parchi comunali e ad un aumento del turismo "integrato")		a), c)	D1), G2), H1)	a), b)	470.000,00	235.000,00	250.000,00	250.000,00

ASTER	OGGETTO DELL'INTERVENTO TERRITORIALE INTEGRATO	Finalità art. 25 lr. 1/2006	Obiettivi settoriali	Obiettivi di sistema	Costo dell'intervento	Cofinanziamento	Finanziamnto richiesto	Quota finanziabile
Unione "Cuore dello Stella" (Rivignano, Pocenia e Teor)	5 - Ampliamento della scuola materna di Teor gestita in convenzione con il Comune di Rivignano (Ampliamento sala mensa della struttura presente nel Comune di Teor per realizzare una nuova aula idonea alla costituzione di una nuova sezione e adeguamento numerico dei servizi	a), c)	A1)	a), b)	320.000,00	220.000,00	100.000,00	100.000,00
Unione "Cuore dello Stella" (Rivignano, Pocenia e Teor)	6 - Realizzazione di una pista ciclabile naturalistica nell'ambito del "parco comunale dei fiumi Stella e Torsa" (Realizzazione di pista ciclabile nelle aree prospicienti il corso del fiume Stella. Percorso di collegamento e congiunzione itinerari ciclabili Comuni di Teor e Rivignano)	a), c)	D1), G2), H1)	a), b)	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Unione "Cuore dello Stella" (Rivignano, Pocenia e Teor)	7 - Adeguamento cartografico e normativo dei Parchi comunali "del fiume Stella " e "del fiume Stella e Torsa" e area fluviale di Teor per realizzare un unico ambito naturalistico omogeneo (Adeguamento cartografico e normativo dei Parchi già esistenti con realizzazione finale di un unico ambito di parco comprendente anche parte del territorio di Teor)	e), f)	G2), H2)	a), b)	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Unione "Cuore dello Stella" (Rivignano, Pocenia e Teor)	8 - Ristrutturazione ed adeguamento rete di collegamento informatica tra i tre comuni in collaborazione con Insiel per la gestione dei servizi tramite uffici unici e on-line tramite collegamenti veloci (HDSL) e adeguamento sistemi e componenti hardware e software	d)	G2), I1)	b)	38.440,00	19.220,00	19.220,00	19.220,00
Unione "Cuore dello Stella" (Rivignano, Pocenia e Teor)	9 - Realizzazione di una residenza sanitaria e socio assistenziale per anziani non autosufficienti, centro diurno e residenze protette Ente realizzatore: Società privata con la compartecipazione dell'Unione Cuore dello Stella (localizzazione degli interventi: territorio dell'Unione)	a), b), c)	B1), B2)	a), b), c)	9.500.000,00	9.500.000,00	-	-
Unione "Cuore dello Stella" (Rivignano, Pocenia e Teor)	10 - **A** . Salvaguardia e recupero del complesso immobiliare di Villa Ottelio di proprietà della Regione e interventi di valorizzazione del parco di Villa Ottelio attualmente in gestione al Comune di Rivignano Recupero complesso immobiliare di Villa Otellio in grave stato di abbandono – complesso rustici ex magazzini del sale a rischio crollo imminente. Consolidamento strutture pericolanti al fine di prevenire definitivo deperimento del patrimonio regionale. **B.** Sistemazione definitiva del Parco di Villa Otellio con il ripristino dei percorsi pedonali.	c), e)	G2), H1)	a), b), c)	1.000.000,00 100.000,00	 40.000,00	1.000.000,00 60.000,00	1.060.000,00

ASTER	OGGETTO DELL'INTERVENTO TERRITORIALE INTEGRATO		Finalità art. 25 lr. 1/2006	Obiettivi settoriali	Obiettivi di sistema	Costo dell'intervento	Cofinanziamento	Finanziamnto richiesto	Quota finanziabile
A.I. Valvasone, Arzene, San Martino al Tagl.	1 - Promozione economica e turistica del territorio dell'Associazione Intercomunale	Percorso ciclabile intercomunale	a), c), e)	C1), D1), E1), F1), F2), G1), G2)	a), b), c)	12.200.000,00	2.650.000 (1.900.000 su pista, restante su ostello)	5.009.918,21	5.009.918,21
		Castello (interventi di completamento del restauro per un riuso funzionale - sede del museo, sede degli uffici dei comuni associati, sede del Consorzio Grave del Friuli						2.587.097,15	2.587.097,15
		Ostello (riuso funzionale tramite interventi di restauro ed arredo - ospitalità per giovani e turisti, spazio informazioni territorio, sede scuola di musica per organo)						1.952.921,64	1.952.921,64
									117.843.331,27

Aster di diritto - Comunità montana	Totale richiedenti = 4	Totale progetti presentati = 14
Aster di diritto - Comuni capoluogo di Provincia	Totale richiedenti = 3	Totale progetti presentati = 25
Aster volontari	Totale richiedenti = 6	Totale progetti presentati = 36
Ammessi in via transitoria ex art. 26, comma 3, lr 1/2006	Totale richiedenti = 2	Totale progetti presentati = 11
	TOTALE = 15	**TOTALE progetti = 86**

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
— PARTE I - II - III —
[fascicolo unico]

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione testi)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci, 6 - 34133 Trieste
Tel. 040-377.3607 Fax 040-377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PUNTI VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO

ANNATA CORRENTE

- Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 — TREBASELEGHE (PD)
- LIBRERIA ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/f - Galleria Rossoni — TRIESTE
- LIBRERIA AL SEGNO
  Vicolo del Forno, 12 — PORDENONE
- MARIMAR S.r.l.
  CARTOLERIA A. BENEDETTI
  Vicolo Gorgo, 8 — UDINE

ANNATE PRECEDENTI

- dal 1964 al 31.12.2003 rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
  SERVIZIO PROVVEDITORATO
  Corso Cavour, 1 - TRIESTE
  Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
- dall'1.1.2004 rivolgersi alla Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD)
  Tel. 049-938.57.00

PREZZI E CONDIZIONI
in vigore dal 1° febbraio 2004
ai sensi della Delibera G.R. n. 106/2004

ABBONAMENTI

Durata dell'abbonamento	**12 mesi**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ITALIA	**Euro 75,00**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ESTERO	**PREZZO RADDOPPIATO**
Riduzione a favore delle ditte commissionarie (rispetto la tariffa prevista)	**30%**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - SERVIZIO PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE - FAX 040-377.2383.
- Di norma l'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento), dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Nel caso in cui fattori contingenti non consentissero l'attivazione dell'abbonamento nel rispetto di tali condizioni, all'abbonato saranno spediti i fascicoli arretrati di diritto (fatta salva diversa specifica richiesta da parte dell'abbonato stesso).
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento, si consiglia di inoltrare ENTRO DUE MESI dalla data della scadenza la comprova del pagamento del canone di rinnovo al SERVIZIO PROVVEDITORATO. Superato tale termine, ed in mancanza del riscontro del versamento effettuato, l'abbonamento sarà sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati GRATUITAMENTE se segnalati – per iscritto – al SERVIZIO PROVVEDITORATO entro NOVANTA GIORNI dalla data di pubblicazione. Superato detto termine, i fascicoli saranno forniti A PAGAMENTO rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- L'eventuale disdetta dell'abbonamento dovrà essere comunicata – per iscritto e SESSANTA GIORNI prima della sua scadenza al SERVIZIO PROVVEDITORATO.

FASCICOLI

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - destinazione ITALIA

– Fino a 200 pagine	**Euro 2,50**	– Da 601 pagine a 800 pagine	**Euro 10,00**
– Da 201 pagine a 400 pagine	**Euro 3,50**	– Superiore a 800 pagine	**Euro 15,00**
– Da 401 pagine a 600 pagine	**Euro 5,00**		

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anni pregressi - destinazione ITALIA - "A FORFAIT" (spese spedizione incl.) **Euro 6,00**
- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - ed anni pregressi - destinazione ESTERO **PREZZO RADDOPPIATO**
- I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo del fascicolo originale.

AVVISI ED INSERZIONI

- I testi da pubblicare vanno inoltrati con opportuna lettera di accompagnamento, esclusivamente alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - VIA CARDUCCI, 6 - 34131 TRIESTE.
  Gli stessi dovranno essere dattiloscritti e bollati a norma di legge nei casi previsti, **possibilmente accompagnati da floppy, CD oppure con contestuale invio per e-mail.**

COSTI DI PUBBLICAZIONE

- Il costo complessivo della pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc. è calcolato dal SERVIZIO PROVVEDITORATO che provvederà ad emettere la relativa fattura a pubblicazione avvenuta sul B.U.R.
- Le sotto riportate tariffe sono applicate per ogni centimetro di spazio verticale (arrotondato per eccesso) occupato dal testo stampato sul B.U.R. e compreso tra le linee divisorie di inizio/fine avviso (NOTE: lo spazio verticale di una facciata B.U.R. corrisponde a max 24 cm.):

Euro 6,00	I.V.A. inclusa	**pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.**
Euro 3,00	I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione **superiore** ai 5.000 abitanti.
Euro 1,50	I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte dei Comuni con una densità di popolazione **inferiore** ai 5.000 abitanti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento (archivio REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA) e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Via S. Pellico n. 3 - Trieste, con l'indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione
Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991
GRAFICA VENETA S.p.A. - Trebaseleghe (PD)